Per l'indice cliccare a sinistra sul nastrino blu e poi sul capitolo che interessa
Digitalizzato e messo in rete su www.morreseemigrato.ch da Gerardo Di Pietro, Binningen.ch

CELESTINO GRASSI

I CAPITOLI MUNICIPALI DI CAIRANO

GRAFICHE F.LLI PANNISCO
1993

CELESTINO GRASSI

I CAPITOLI MUNICIPALI DI CAIRANO

GRAFICHE F.LLI PANNISCO
1993

Presentazione

Gli Amministratori dei piccoli Comuni hanno un compito più difficile di quello che compete ai loro colleghi eletti nelle grandi città. Non intendo porre, nemmeno a livello dialettico, il quesito se le responsabilità e l'impegno siano direttamente o inversamente proporzionali alle dimensioni dei bilanci e delle strutture municipali disponibili. Mi riferisco invece al fatto che nelle piccole comunità esistono e vanno difesi dei valori collettivi, delle tradizioni che, proprio perché patrimonio di pochi, richiedono maggiori attenzioni affinchè sopravvivano, laddove in una città il numero degli abitanti, la storia e la cultura consolidate rendono questi stessi valori così diffusi ed accettati che sopravvivono come di vita e virtù propria, autoalimentandosi.

Naturalmente la difesa e la valorizzazione del particolare, la memoria dei trascorsi, devono essere sentite e proposte come contributo a più ampie aggregazioni e non come manifestazioni di velleitarìo campanilismo.

In questa ottica anche l'Amministrazione Comunale di Cairano avverte la responsabilità di mantener vive le tradizioni locali e quella parte essenziale del proprio essere che è rappresentato dalla coscienza delle proprie origini e del proprio vissuto.

Questa pubblicazione vuole essere testimonianza del nostro impegno affinché non vadano perduti valori che caratterizzano le strutture socialmente organizzate che abitano queste contrade da almeno tre millenni.

Gerardo Chirico
Sindaco di Cairano

Premessa dell'Autore

In un certo senso questa monografia nasce da circostanze tanto fortuite quanto fortunate. Essendo questo l'anno delle celebrazioni Colombiane mi permetto di parafrasare quanto accaduto 500 anni addietro al più famoso dei navigatori; potrei, infatti, sostenere che... cercando le Indie ho trovato le Americhe...

Stavo infatti avviando una ricerca su alcuni aspetti dell'occupazione militare alleata durante gli anni 1944145; in particolare ero interessato alle disposizioni amministrative che il famigerato colonnello Paletti aveva inviato, tramite ciclostilati, ai vari Comuni irpini. In questo contesto avevo chiesto al Sindaco di Cairano il permesso di esaminare gli incartamenti dell'Archivio Comunale relativi al suddetto periodo. Con squisita cortesia l'ing. Chirico, Sindaco pro tempore, mi mise a disposizione anche un suo collaboratore per tentare di rintracciare i fascicoli dell'epoca. Purtroppo le ingiurie degli uomini e del tempo, e soprattutto il terremoto del 1980, avevano gravemente menomato l'Archivio facendo inoltre perdere ogni traccia dell'originaria catalogazione. Si rese quindi necessaria una paziente ricognizione cartella per cartella, durata più giorni, del materiale superstite che si rivelò però alla fine del tutto estraneo a quanto cercato.

L'aver dovuto condurre un controllo così minuzioso mi aveva nel frattempo consentito di notare, in un raccoglitore del periodo fascista, un carteggio del primo Ottocento che a questo punto volli riesaminare con calma.

Sotto un po' di fogli sbriciolati dall'umidità spuntarono alcuni documenti che dovevano la loro sopravvivenza soprattutto alla qualità della carta e, tra questi, un fascicoletto settecentesco in discreto stato di conservazione. Con grande sorpresa mi resi conto che si trattava di una copia degli antichi, ed inediti, Capitoli municipali di Cairano.

Avendo avuto modo di costatare di persona quale materiale sia mediamente conservato negli Archivi Comunali della nostra provincia, il ritrovamento di un simile manoscritto era da ritenersi eccezionale, vuoi perché i suddetti Archivi erano nati durante il Regno Murattiano, vuoi perché sono pochissimi i Comuni che posseggono carteggi preunitarì.

Accantonati Paletti, gli Alleati e l'Ultima Guerra mi premurai di informare il Sindaco sull'importanza che quei Capitoli rivestivano per la comunità di Cairano.

Ci trovavamo di fronte ad una testimonianza diretta della vita che quotidianamente si era svolta tra quelle case, in quelle campagne. Erano usi e consuetudini che i cittadini avevano consolidato nei secoli, diritti che avevano conquistato con lunghe ed estenuanti lotte volte a render loro quella dignità di uomini che costituisce il fondamentale presupposto per la realizzazione di una democrazia compiuta. Ritenevo doveroso e corretto che venissero pubblicati dal Comune di Cairano cioè dalla stessa Entità che li aveva stesi a suo tempo per sopravvivere, attraverso la certezza del diritto, ai capricci del potente di turno; d'altra parte la civiltà di un popolo si misura anche dal rispetto che questi ha per la propria storia.

Il Sindaco condivise in pieno l'idea ed io mi feci carico volentieri della trascrizione del testo.

Detto rapidamente di come nacque l'iniziativa e della sua motivazione primaria vorrei accennare ad un secondo obiettivo che questa monografia si propone. La pubblicazione degli Statuti municipali, grazie allo studio delle consuetudini e delle norme di piccole comunità, rappresenta un contributo importante alla storia del diritto e dei comuni compresi in aree più vaste ma pur sempre omogenee: ad esempio, studiosi ed esperti della materia, disponendo degli Statuti di numerosi Comuni irpini, potrebbero condurre ricerche più approfondite e di più ampio respiro utilizzando l'analisi comparata delle diverse realtà locali di questa regione. È anche con tale augurio che affido al Comune di Cairano la pubblicazione di questo lavoro.

La mia più grande soddisfazione sarà quella di scoprire un giorno di aver aiutato anche un solo cairanese a riappropriarsi della sua storia e delle sue radici.

Morra, estate 1992
Celestino Grassi

Parte Prima

Considerazioni sul testo

Obiettivo e significato dei Capitoli municipali

Nei secoli scorsi i Capitoli municipali disciplinavano in primo luogo tutta quella serie di reati minori che nella quotidiana vita di paese o, più propriamente, di Università per usare il termine in vigore a quei tempi potevano essere commessi in danno di un singolo o della comunità stessa.

Con buona approssimazione potremmo oggi ritrovarli in alcuni articoli del codice civile o meglio ancora in qualche regolamento di polizia urbana. Ma più ancora del ruolo di indispensabile prerequisito per un corretto vivere civile i suddetti Capitoli, o Statuti, sono importanti perché testimoniano il risorgere di una diffusa coscienza giuridica popolare ed il prevalere del diritto collettivo su quello individuale. Essi costituiscono inoltre prova evidente di un Comune che gode già, almeno in linea teorica, di un certo grado di libertà. I cittadini possono contare su propri rappresentanti elettivi, su alcune garanzie di carattere giudiziario (pena proporzionata al danno, divieto di punire senza l'accertamento del reato...), su una Corte locale.

In realtà i Capitoli erano infatti nati soprattutto dall'esigenza di tentare in qualche modo di bilanciare il potere e gli abusi dei funzionari del re, nonché dei feudatarì e dei loro rappresentanti locali, attraverso un diritto elementare nei suoi principi, ma in compenso chiaro per tutti ed efficace nel tutelare il bene comune. Questa volontà di esprimere, dopo tanti secoli bui, un diritto proprio ebbe la sua manifestazione principe nell'istituto del pubblico parlamento che, in quanto assemblea di tutti gli uomini liberi, rap presentava appunto la "Universitas civium"; era in questa sede, tra l'altro, che la comunità provvedeva periodicamente anche all'elezione diretta di propri rappresentanti, il Sindaco e gli Eletti.

Il tentativo di difendere dignitosamente alcuni diritti fondamentali dei cittadini conobbe alterne fortune: l'autonomia dei Comuni meridionali fu molto limitata fino a tutto il periodo normanno-svevo, cominciò a consolidarsi in epoca angioina e crebbe poi di pari passo con l'affermarsi di una classe borghese, costituita da professionisti, artigiani, commercianti sempre più agguerrita

economicamente e culturalmente. È sintomatico, in questo contesto, che i più antichi Capitoli abbiano carattere quasi esclusivamente amministrativo.

Nei paesi più piccoli ed isolati gli Statuti municipali esprimevano anche il comune buon senso di mantenere come sicuri e collaudati punti di riferimento consuetudini e regole talvolta antichissime; ma si noti che in tale desiderio l'Università non era sovrana in quanto tenuta a sottoporre le proprie richieste al feudatarìo di turno per ottenere poi anche l'assenso regio: ciò spiega perché i Capitoli sono spesso definiti "privilegi e gratiae" concessi "ai sudditi vassalli ".

È appena il caso di ricordare che le continue revisioni dei suddetti Capitoli, originate talvolta dalla precisa volontà dei cittadini, talvolta dall'occasionale insediamento di un nuovo feudatarìo, fecero sì che per ciascun paese, anche nel corso dello stesso secolo, ne venissero definite, proposte ed approvate più stesure.

Si aggiunga inoltre che, non intervenendo mai il potere centrale per disciplinare la pletora di organismi e consuetudini locali, accadde spesso che comuni distanti pochi chilometri si ritrovarono col tempo con Statuti notevolmente diversi.

Le regole espresse attraverso gli Statuti, spesso molto antiche (si riconoscono abbastanza facilmente norme che derivano dal diritto romano o longobardo), cominciarono ad essere codificate per iscritto soprattutto in epoca aragonese, sul finire del XV secolo, quando cioè fu più avvertito il bisogno di una certezza obiettiva delle consuetudini. Le successive rielaborazioni riflettevano gli aggiornamenti resi opportuni dalle mutate esigenze o da necessarie puntualizza-zioni e per questo motivo, intervenendo più mani ed in epoche diverse, è spesso riconoscibile, dal linguaggio piuttosto che dall'ortografia o dalle unità di misura utilizzate, il sovrapporsi delle diverse stesure. È da ritenere che, in linea di massima, la ricorrente trattativa col proprio feudatarìo agevolava l'Università nel contenimento degli abusi e delle prepotenze di quanti erano chiamati localmente a rappresentare o gestire il potere nelle sue varie forme.

Quanto al contenuto, gli Statuti di Cairano, come del resto tutti quelli dell'Italia Meridionale, trattano sostanzialmente dei piccoli abusi civici, con conseguenti specifiche contravvenzioni, e dei criteri cui attenersi nell'allevamento del bestiame e nella gestione delle terre

comuni affinché venissero conciliati al meglio gli interessi della comunità con quelli dei singoli.

Non ci sono pervenuti[1] gli Statuti di tutti i paesi irpini e sono relativamente pochi quelli che alla data risultano pubblicati. Ma, pur limitandoci ai soli testi disponibili e pur tenendo conto della loro diversa datazione ovvero del diverso momento storico in cui gli stessi vanno collocati, il loro esame ci consente un primo confronto comparativo dei temi trattati e quindi un'evidenza delle problematiche che più stavano a cuore alle comunità interessate.

Nel presente studio verrà richiamata l'attenzione del lettore su quei Capitoli dell'Università di Cairano che si presentano con maggior contenuto di originalità.

[1] Poiché vi faremo spesso riferimento è opportuno ricordarne sin d'ora quelli utilizzati per una analisi comparativa. Si tratta dei Capitoli municipali di: S. Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Guardia dei Lombardi, Morrà De Sanctis, Ariano Irpino, Montecalvo, Rocca S. Felice, Nusco, Montella, Montemarano, Flumeri, Sorbo Serpico, Calitri, Forino, Bagnoli Irpino. Su questi Capitoli e su quelli di altri paesi non irpini si rimanda per le fonti alla bibliografia citata al termine del presente studio. Da ricordare, a proposito di alcuni Capitoli utilizzati come riferimento, che Polla e S. Arsenio sono nel Salernitano, Brienza e Bella nel Potentino, Morcone è nel Beneventano, Busso in quel di Campobasso. Ringrazio Nicola Bellofatto per avermi fornito una copia completa di un suo lavoro sui Capitoli di Torella, alla data ancora inedito.

I Capitoli di Cairano:
il documento e la sua datazione

La copia degli Statuti di Cairano qui pubblicati è costituita da un manoscritto conservato nel locale Archivio municipale e miracolosamente sopravvissuto alle ingiurie degli uomini e dei terremoti.

Il relativo fascicolo è composto di 50 pagine prive di copertina e tenute insieme da una cordicella per cui, più che di rilegatura, occorre parlare di grossolana cucitura. Le dimensioni delle pagine sono di cm 13,5 x 20. Delle 100 facciate teoricamente disponibili le prime due e le ultime quattro erano originariamente intonse; col tempo queste pagine bianche hanno attirato note e scarabocchi che sono chiaramente di diverse mani e che non risultano di particolare interesse se non nella datazione esplicita dell'ultimo ghirigoro che è del 1808. Ottantotto facciate sono dedicate al testo e cinque all'indice che le precede.

Per la datazione del testo si rendono necessarie alcune considerazioni.

Al termine dell'ultimo capitolo, che risulta essere il sessantacinquesimo, il trascrittore, tale Giacomo Bellini, dichiara di essersi avvalso di un originale messo a disposizione "*dall'illustrissimo Signore Don Fabrizio Cimadoro, Barone di detta terra*" ed *"...al medesimo subito restituito"*[2]. Cairano ebbe due feudatarì di tal nome. Fabrizio I, che avendo acquistato da Giambattista Ludovisi il feudo di Cairano nel dicembre 1676 ne fu barone da tale anno fino al 1700, e Fabrizio II che fu invece Barone di Cairano tra il 1728 e il 1788.

Una seconda indicazione preziosa emerge dal primo e dall'ultimo Capitolo laddove si parla di Cairano come di una Terra facente parte della giurisdizione "dell'Illustrissimo Signor Principe di Venosa", titolo di cui si fregiava un ramo della famiglia Gesualdo. Bisogna ricordare che Cairano era stata per secoli feudo dei Gesualdo e che questi, agli inizi del '500, erano signori di Gonza, Cairano, Calitri, S. Andrea di Gonza, Caposele, Andretta, Gesualdo,

---

[2] Anche i Capitoli di Guardia dei Lombardi ci sono pervenuti grazie ad una copia messa a disposizione dal locale barone ed "all'esibitore subito restituite".

Frigento, Fontanarosa e vari altri paesi. Luigi IV Gesualdo [3]sposò Isabella Ferrella, una ricca ereditiera, figlia del conte di Muro, che gli portò in dote anche il feudo di Venosa. Questo Luigi IV ebbe solo nel maggio 1561 il titolo di principe di Venosa dal re Filippo II di Spagna.

Di conseguenza si deduce che questi Capitoli furono stesi quando i Gesualdo erano non solo signori di Cairano ma anche principi di Venosa, ovvero tra il 1561 e il 1676, e che furono ricopiati dal Bellini nel momento in cui si insediava uno dei due Fabrizio Cimadoro, cioè intorno al 1676 o al 1728, visto che era prassi corrente che gli Statuti venissero riconfermati al subentrare di un nuovo feudatarìo.

L'ipotesi più probabile è che siano stati stesi sul finire del '500 e che siano stati ritoccati intorno al 1676, con l'insediamento dei nuovi baroni Cimadoro. L'intervento del Bellini si configura invece come una semplice operazione di ricopiatura effettuata intorno al 1728: il tipo di carta e la grafia confermerebbero questa ipotesi.

In questa ottica va notato che, in coda ai singoli Capitoli, manca la tradizionale chiosa che riassumeva i termini e le condizioni entro i quali il feudatarìo esprimeva il proprio assenso alle richieste dei cittadini. Di norma in queste circostanze la mancanza della risposta del barone locale rende quanto meno dubbio il valore politico del documento perché non risulta chiaro se lo stesso rappresenti una bozza o una ipotesi di richiesta oppure la copia di una petizione regolarmente inviata ma mai approvata; in altri termini potrebbe trattarsi di atti unilaterali dell'Università che non hanno assunto dignità di Statuti perché privi dell'assenso baronale.

Nel nostro caso ci soccorre il sapere che questi Capitoli erano conservati da tempo dal Cimadoro e quindi costituivano anche per lui un preciso punto di riferimento; e tanto è vero che quei Capitoli erano in vigore in Cairano che il Bellini si preoccupava di annotare "*... il Signor Barone... fatta la comprobatione, bene concorda*". Verosimilmente quindi gli stessi erano già stati riconfermati in

---

[3] Erasmo Ricca, nella sua "Storia dei Feudi", indica questo stesso feudatarìo come Luigi III; più correttamente Giuseppe Gargano in "Ricerche storielle su Conza antica" lo indica come quarto di tal nome, ricordando nella famiglia un Luigi I Gesualdo (1370 1410) trascurato dal Ricca.

blocco in passato dai suoi antenati e non vi era dunque stato bisogno di alcuna sua successiva precisazione.

I Feudatari di Cairano

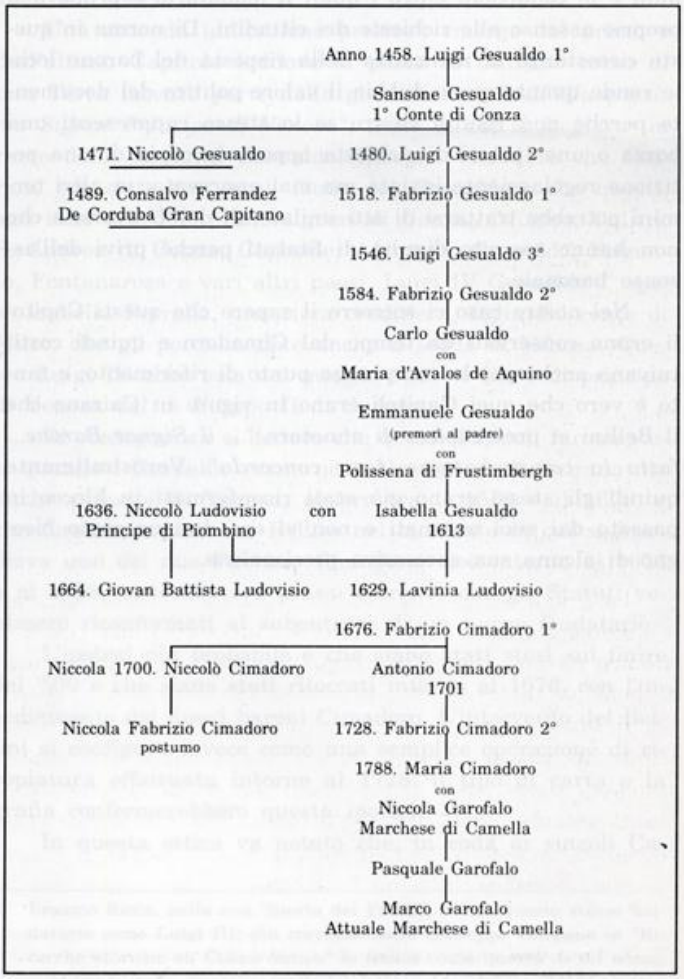

L'elenco dei feudatari di Cairano nella ricostruzione di E. Ricca

Caratteristiche del testo

I titoli dei vari Capitoli e l'indice degli stessi sono redatti in latino, in linea con quella che probabilmente doveva essere stata la trascrizione più antica. Per il testo dei singoli Capitoli ci troviamo invece di fronte ad un italiano imbarbarito da forme dialettali e da latinismi vari[4].

L'utilizzo poco appropriato della punteggiatura, che è pressoché inesistente, l'uso irregolare e quasi casuale delle maiuscole e delle forme maschile/femminile e singolare/plurale, il periodare contorto, talvolta ripetitivo in alcuni concetti-chiave, e soprattutto l'uso di una sintassi molto elementare danno al lettore l'impressione di un testo "parlato" piuttosto che "scritto". Tanto è disordinata l'esposizione che sembra quasi di trovarsi immersi nella confusione di un "pubblico parlamento" mentre le richieste vengono gridate ed approvate di getto e qualcuno, in veste notarìle, tenta disperatamente di verbalizzarle in forma di Capitoli.

La grafia del Bellini risulta in genere di facile lettura: le diverse sfumature del colore dell'inchiostro sono da attribuire alle operazioni di ricopiatura svolte evidentemente in momenti successivi. A proposito della ricopiatura va detto che il testo da cui attingeva il Bellini non doveva essere altrettanto chiaro: qualche parola infatti risulta oggi incomprensibile proprio perché probabilmente non capita dal Bellini stesso che preferì ricopiarla così come la interpretava piuttosto che saltarla del tutto.

---

[4] Tra i numerosi esempi basterà citare "into" (da intus) ancora presente nell'odierno dialetto col significato di "dentro" e "luoco" (da "locus"} invece di "luogo".

Qualche considerazione sulla lingua.

Alcune forme arcaiche si ripetono sistematicamente. È il caso di "*debbiano*" per "*debbano*" e di "*debbia*" per "debba", oppure di "*fraude, fraudato*", per "*frode, frodato", "fora"* per "*fuori", "nissuno*" per *"nessuno*".

Analogamente troviamo "*mità" e "gioramento"* in luogo di "*metà" e "giuramento"* mentre l'interscambio tra "*d*" e "*t"* (vedi il caso di "*patre" e "patrone*" per "*padre*" e "*padrone*" nonché di "*arbidrio*" per "*arbitrio*" e "*condendarsi*" per "*contentars*i") persiste fino ai nostri giorni.

Anche l'uso della doppia consonante risente spesso di dizioni più antiche: troviamo ad esempio "*leggittimo*", "*abbitato*", "*absente*" invece delle più moderne "l*egittimo*", *"abitato ", "assente ".*

Tipico l'uso del futuro in "*-ando*" invece che in "*-anno*": "*sarando*" ed "*havrando*" per "*saranno*" e *"avranno*", nonché "*venderando*" e "*parerando*" per "*venderanno*" e "*pareranno*" (*sembreranno*)[5]. Da evidenziare che l'uso del gruppo "*nd*" invece della doppia "*n*" compare anche in diversi sostantivi come "*cande*", "*condendatione*" e "*candavo*" che stanno per "*canne*, e *contentazione* (*compensazione*) e *cannavo* (*canapa*); ciò lascia supporre una caratteristica del dialetto locale non circoscritta alle sole forme verbali.

L'uso della "*z*" dinanzi al gruppo "*-ia*", *"io*" è molto meno frequente di quello latineggiante della "*t*": incontriamo quindi i più moderni "*denunzia*", "*bruttizia*" (Cap. 9) e "*mundizias*" ma anche e soprattutto "*eletione*" e "*contraditione*", "*comprobatione*", "*defentione*", *spatio*", *"santione", "depositione", "conventione", "verificatione", "creatione".*

Caratteristica del nostro Bellini, o dell'estensore dell'originale, più che del vocabolario dell'epoca è la trascrizione del gruppo consonantico "*gn*" che in quasi tutte le sue ricorrenze vien fatto precedere da una "*n*" forse onomatopeica all'orecchio del trascrittore ma certamente ridondante. Troviamo quindi "*lengno*, *lingna*,

---

[5] Forme analoghe sono presenti anche nei Capitoli di Polla e di Montemarano dove troviamo "sarando, hando, stando, pondo" per "saranno, hanno, stanno, ponno (ovvero possono)".

lengname" invece di "*legno, legname*" così come *"vingne, vendengnato, dengno*" invece di *"vigne, vendemmiato, degno"*. In soli due casi troviamo "*vigne*" e "*pegno*" ma vanno interpretati come l'eccezione che conferma la regola.

Il sottofondo dialettale compare nell'uso della "*v*" al posto della "*b*" (es. *"valestra*" per "*balestra*" o "*sorva*" per "*sorba*"), della "*p*" al posto della "*b*" ("*poteche*" per "*botteghe*"), della "*g*" in luogo della "*c*" ("*comingia*" e "*congessogli*" per "comincia" e "*concessogli*", "*ingorra*" ed "*ingomodità*" per "*incorra*" ed "*incomodità*"), della "*z*" in sostituzione della "*s*" ("*conzignare" per "consegnare*").

L'uso della "*h"* è irregolare. Mentre "*huomini*" ed "*hoste/hosteria*" prevedono sempre la "*h*", ci si imbatte in "*prohibiti*", ma anche in "*proibiti*"; il verbo "*avere*" è invece scritto nei vari tempi sempre come "*havere*", così come è costante la trascrizione di "*ciaschuna*", e di *"all'hora"* per "*ciascuna"* e *"allora*". Addirittura ricercato appare l'uso della *"h*" nel congiuntivo del verbo "*fingere*": *"...purché... non si fingha...*" (Cap. 25).

Come esempio dell'elasticità della lingua basterà citare il numerale "2" che in uno stesso capitolo (il 48) compare nelle forme "*due*", "*doie*" e "*dui*"; persino il nome del paese oscilla come trascrizione tra "*Cairano*" e "*Cajrano*".

Da notare infine che il termine "*cittadino",* peraltro molto frequente, è scritto sempre con la maiuscola tranne un unico caso (nel Cap. 12) che siamo autorizzati ad interpretare come una vera e propria distrazione del Bellini.

Unità di misura

Molto importanti ai fini della datazione di un testo sono le unità di misura che vi vengono richiamate. Nei Capitoli di Cairano sono citati quattro tipi di monete nonché diverse unità di misura riferite a lunghezza, superficie, liquidi, peso.

Nel caso specifico la situazione è riassumitele con il seguente prospetto:

monete: once, tarì, carlini, grana;

lunghezze: canna, mezza canna, palmi, piedi, digita;

liquidi: quarantino, carafa, pignatella;

pesi: salma, tomolo, mezzette, quarto, mezzo quarto, rotolo;

superfici: tomolo, tomolo napoletano.

Per quanto riguarda le monete basterà ricordare che un'oncia equivaleva a 30 tarì, ovvero a 60 carlini[6)]; a sua volta un carlino equivaleva a 10 grana.

Il tarì era una moneta d'argento di origine araba. Fu coniata in oro per la prima volta in Italia dai califfi fati-midi di Sicilia intorno al 1000 e comparve nel regno di Napoli in epoca normanna per poi affermarsi definitivamente nel periodo aragonese.

Il carlino era invece di origine angioina. Fu coniata infatti in argento nel 1278 da Carlo I d'Angiò, da cui prese il nome in quanto effigiato nel dritto; poiché sul rovescio si leggeva "Ave, gratia piena", che era il saluto dell'Angelo Gabriele alla Madonna, il carlino venne anche detto "saluto".

Da notare che nei 65 Capitoli il carlino e l'oncia (quest'ultima già desueta nel XVI secolo) vengono citati una sola volta mentre in 16 casi le multe sono espresse in grana ed in 38 in tarì. Anche il grana fu coniato originariamente in oro, poi in argento e già in epoca aragonese era ormai coniato prevalentemente in rame.

Per quanto concerne le misure di lunghezza l'unità di riferimento era costituita dalla canna, che ancora sopravvive nelle nostre zone, e che nel napoletano oscillava tra i 2 ed i 2,6 metri: in Irpinia corrispondeva a circa 2,10 metri ed era l'equivalente di 10

---

[6] L'oncia, più che una moneta reale, era una moneta di conto equivalente a 4 augustali = 6 ducati = 30 tarì = 60 carlini = 600 grana = 7.200 cavalli. (G. Mongelli: Profilo della storia civile di Ospedaletto d'Alpinolo, 1977, pag. 129).

palmi.

La carafa, o carrafa, pari a 0,727 litri, è un'altra unità di misura di origine araba. Il termine "gharràfah" indicava presso quei popoli un particolare tipo di brocca dalla pancia larga e con tale significato passò anche nella lingua italiana. Il quarantino, ricollegabile alla voce napoletana "quartarulo", indicava invece la quarta parte del barile e di conseguenza, pur variando a seconda delle regioni e delle epoche, corrispondeva all'incirca a 15 -÷18 litri, ovvero ad una quindicina di pignatelle.

Per i pesi un discorso a parte merita il rotolo, pari a circa 890 grammi, che veniva usato soprattutto per carni e formaggi; derivato dall'arabo "roti", costituiva la centesima parte del cantaro ed era a sua volta divisibile in 36 once. Ma le unità di misura più frequenti per i pesi erano riferite agli aridi, ed in particolare al grano, a conferma di una civiltà tipicamente agricola.

In questo caso la misura-base, almeno in teoria, era costituita dal tomolo, ennesima voce di derivazione araba: il latino medievale "tumulus" si rifaceva infatti all'arabo "tumn", il cui significato originario era "un ottavo". Il tomolo, pari a 55,5 litri, si divideva in due mezzetti e poi in quarti, mezzi quarti e metiede[7], ovvero 1/16 di tomolo in quanto metà del mezzo quarto; in realtà nell'uso quotidiano l'unità di misura più ricorrente era il mezzetto corrispondente, in termini di peso, a circa 21 chili.

A questo proposito, e come pura testimonianza di tradizione popolare irpina, è il caso di ricordare che nelle nostre campagne il dialetto ed il senso pratico avevano introdotto anche altre unità di misura non codificate né codificabili. La menzodda (che era un piccolo recipiente di legno), la jummedda[8] (la quantità di grano, orzo o altro arido contenibile fra le due mani giunte), lu púino (il pugno), lu pizzico (il pizzico).

Un'altra tipica unità di misura locale era la salma, o sarma, che

---

[7] Nei paesi vicini si chiama “metiéra”.

[8] In italiano si direbbe giumella; l'etimologia è latina: gemella (manus) cioè a mani giunte. Altrettanto articolata, e parimenti avviata a sparire, era la terminologia riferita al raccolto, più spighe formano un manipolo, più manipoli (in genere da 5 a 10) formano una gregna, più gregne raccolte a mucchio e lasciate ad essiccare nei campi formano l'ausieddo. Gli ausieddi trasferiti sull'aia per la trebbiatura danno origine alla casazza (ovvero al covone).

indicava il carico trasportabile da un asino; la sua etimologia è individuabile nella voce tardo-latina "sauma" = carico, peso da cui derivano in italiano i termini soma e somaro (portatore di carichi).

A proposito delle unità di misura va notata una curiosità: nei Capitoli 47 e 48 vengono stabilite le multe in funzione del numero di ovini o suini che danneggiano le colture. Ebbene, mentre per i suini le quantità di riferimento sono 5 e 50 -e ciò non sorprende: si pensi alle dita della mano ed al sistema decimale-, per un gregge i numeri-limite sono 10 e 160; l'aver assunto per consuetudine proprio 160 come termine di riferimento deve avere una motivazione specifica che al momento non appare spiegabile in maniera soddisfacente.

Due altre curiosità per il lettore: la particolare forma singolare/plurale di grano e rotolo che al plurale diventano grana e rotola e le due misure per liquidi carafa e pignatella che, per antichi diritti di gabella, diedero nome e fortuna a due famosissime famiglie napoletane: i Carafa ed i Pignatelli.

In conclusione si può affermare che l'insieme delle unità di misura ci riconduce al periodo del viceregno spagnolo (XVI XVII secolo), fatta salva qualche eccezione di epoca precedente come l'oncia, il piede, la pignatella, che tradiscono l'origine più antica dei Capitoli.

Temi trattati e struttura delle pene

È già stato accennato al fatto che i Capitoli municipali regolamentavano in genere i reati minori di competenza della locale Corte della Bagliva dato che i reati più gravi ricadevano sotto la giurisdizione del potere centrale.

I Capitoli di Cairano non sfuggono a questa regola. Dei 65 articoli il nucleo più consistente, e cioè più di una ventina, è dedicato alla difesa della proprietà agricola intesa come territorio (rispetto dei confini) e relativi prodotti (alberi, frutta, raccolti). In particolare sono dettagliatamente descritte e regolamentate le varie ipotesi di danni arrecabili dagli animali domestici o da allevamento. Le pene variano a seconda che si tratti di cani piuttosto che di equini o di ovini invece che di bovini o suini. Anzi, parlando di equini, si distingue con sufficiente pignoleria tra "*bestie sombrine, muligne o cavalline*" e lo stesso avviene tra cani da guardia, da caccia o molossi o tra maiali manarini e campesini[9], riconoscendo implicitamente a ciascuna specie una diversa capacità di vandalismo.

Questa particolare attenzione alla terra ed ai suoi frutti costituisce ulteriore riprova di una società povera, condizionata dall'agricoltura, nella quale anche il danno arrecato alle colture da un singolo animale acquista rilevanza economica. In questo contesto vanno inquadrati anche i Capitoli che regolamentano l'utilizzo delle terre comuni e che giungono ad elencare finanche i tipi di ortaggi coltivabili (vedi ad es. i Capitoli 55 e 56).

Una decina di articoli affrontano problematiche di tipo economico-commerciale. Quando ed in che limiti i forestieri possono venire a vendere od acquistare in Cairano, quali controlli sono obbligatori sulle misure e sui pesi adoperati, quali regole devono rispettare i macellai e quali i mugnai nel praticare i prezzi, nell'adempimento delle prestazioni e persine nello stabilire le precedenze tra i clienti da servire.

Vi sono poi Capitoli che trattano dell'igiene pubblica con particolare riferimento non solo alle fontane ed alla raccolta dell'immondizia, ma anche alla pulizia attiva delle strade

[9] I maiali manarini, o mandarini, erano allevati praticamente in casa mentre quelli campesini erano allevati in campagna

dell'abitato[10] e della vie vicinali; precise disposizioni specificano quali animali e quali lavori si possono tenere nell'abitato.

Nel complesso gli Statuti di Cairano, soprattutto se confrontati con quelli di altri paesi, dedicano poca attenzione alle proprie risorse idriche: si limitano a vietare che i "pozzi" delle fontane, cioè le vasche, vengano usati come lavatoi o come abbeveratoi. Nel primo caso chi vuol lavare indumenti e cibi deve tenersi ad almeno 8 palmi dalla fontana (Cap. 18); nel secondo caso il divieto è riferito ai soli maiali e vige nel periodo maggio-ottobre (Cap. 43). Nelle altre comunità la distanza d'obbligo per chi vuoi lavare panni, carni, polli od altro oscilla generalmente dalle due alle quattro canne (Flumeri, Cap. 2; Montemarano, Cap. 17; Rocca, Cap. 33) ovvero dai 20 ai 40 palmi, per arrivare fino ai 90 palmi richiesti a Montecalvo (Cap. 9) ed ai 200 della fontana "de li Archieri" in quel di Guardia Lombardi (Cap. 59). Il problema di abbeverare i maiali è sentito anche nelle altre Università ed è talvolta risolto riservando loro delle specifiche vasche (Guardia, Cap. 75; Torcila, Cap. 28; Rocca, Cap. 34).

Ma ci sono paesi più lungimiranti (Flumeri, Cap. 45) che sentono il bisogno di punire con la salata multa di un augustale chi "pone veleno o tossico" nelle acque del proprio territorio, e paesi che puniscono anche chi danneggia o manomette le condutture delle fontane (Forino, Cap. 65; Bagnoli, Cap. 4).

L'Università che dedica il maggior numero di Capitoli (n. 30, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 74, 75) alle acque comunali è Guardia, che prevede persine il divieto di accendere fuochi nei pressi delle fontane e l'obbligo del Baglivo di pulirle almeno due volte l'anno (Cap. 56); originale la sanzione per chi devia le acque piovane dal proprio fondo privato su pubbliche vie: alla multa si aggiunge l'autorizzazione per il viandante di passare impunemente attraverso la proprietà privata del trasgressore visto che la strada è allagata (Cap. 30).

Altri Capitoli affrontano il tema della pubblica incolumità: come nel caso del porto d'armi, dell'esercizio delle stesse, dei giochi

---

[10] Questa norma riaffiora nelle inconsapevoli consuetudini che sopravvivono in diverse località del Meridione; ad esempio era ancora viva nella Bari Vecchia di pochi anni addietro, dove le donne lavoravano sistematicamente e con scrupolo il tratto di selciato antistante la propria abitazione.

o delle corse con animali nell'abitato in occasione delle feste solenni, dei rischi d'incendio in paese derivanti dai depositi di materiali infiammabili (Cap. 10).

Alcuni Capitoli sono di tipo "normativo" cioè tracciano concetti più generali: come devono essere interpretate queste consuetudini (Cap. 64), quando si deve procedere d'ufficio (Cap. 61) o su querela di parte, quando una accusa debba ritenersi provata, quando il tempestivo rimborso del danno faccia decadere l'applicazione delle multe (Cap. 63).

Il fatto che un paio di Capitoli trattino dei debiti e dei pegni reclamabili a fronte di questi lascia supporre che il problema, nell'economia del tempo, era molto sentito: da notare che non vi è cenno alla piaga dell'usura che sappiamo, per altre testimonianze, essere stata così diffusa da costituire un vero e proprio problema sociale [11].

Un ultimo gruppo di Capitoli tratta infine di garanzie richieste dai cittadini quasi a difesa dei soprusi che potevano essere commessi dagli stessi responsabili della Corte locale: dove devono essere giudicati i compaesani e quando è lecito trasferirli in altre prigioni, quali tarìffe ed onorari sono dovuti a Baglivo e Catapano (Cap. 4) e di quali multe gli stessi sono passibili se non fanno rispettare la giustizia. Nel gruppo di queste garanzie di tipo istituzionale vanno comprese le norme che specificano come una stessa infrazione non possa essere punita con più multe (Cap. 60) e le modalità di elezione del Sindaco (Cap. 65).

Sulla base delle considerazioni precedenti i Capitoli di Cairano, quanto a contenuto, possono essere suddivisi nel seguente prospetto:

igiene pubblica: 8, 9, 11, 12, 18, 29, 43;
ordine e incolumità pubblica: 1, 5, 6, 7, 10, 14;
moralità e doveri sociali: 2, 19, 20, 39, 42, 44;
commercio: 17, 32, 33, 34, 40, 41;
debiti: 15, 16;
furti e danni alle proprietà: 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31;

---

11 Un significativo accenno a "lo malo dinaro" è riscontrabile nel Cap. 29 di Montecalvo; è sintomatico che l'articolo, più che ad una norma, somigli ad una formula di scongiuro: "... che lo malo dinaro, lo quale non fu mai in questa Terra, sia cassato e casso et nulla tempore futuro sia più".

danni da animali: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57;

garanzie ai cittadini: 3, 4, 21, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Va richiamata l'attenzione del lettore su due articoli ispirati in senso lato ad un corretto vivere civile: nel primo (Cap. 19) si ribadisce che la partecipazione ai pubblici parlamenti è non solo un diritto ma anche un dovere, al punto da comminar multe agli assenti ingiustificati; nel secondo (Cap. 44) viene tratteggiata una vera e propria normativa dei suoli, quasi una legge urbanistica ante-litteram. Si stabilisce, infatti, che i suoli edificabili e coltivabili a vigneto, seppure privati, non possono essere sottratti alla comunità né oggetto di speculazione da parte dei proprietarì vengono calmierati i costi d'acquisto con un preciso richiamo al "giusto prezzo" incentivando gli insediamenti dei forestieri e gli investimenti in vigneti (coltura pregiata) da parte dei residenti. La norma, già di per sé originale se raffrontata agli Statuti coevi, costituisce un interessante tentativo di utilizzare al meglio la risorsa più pregiata dell'epoca: la terra.

Altrettanto interessante è il Capitolo 39 dal quale si evince che i singoli, laddove disponibili a farsi carico di particolari servizi sociali, venivano esentati da alcuni tributi e godevano in qualche modo di un riconoscimento da parte della Comunità: nel caso specifico si fa riferimento a chi beneficia, in opere o mezzi, il locale Ospedale.

Qualche commento sulla struttura delle pene che, essendo riferite a reati minori, sono praticamente solo di carattere pecuniario, ivi compreso il caso di danni arrecati da cani o maiali nei quali alla multa inflitta al proprietarìo dell'animale si aggiunge anche il diritto del danneggiato di uccidere la povera bestia.

Il lettore noterà che gli stessi reati, se commessi di notte, comportano sistematicamente il raddoppio della multa. Questa norma, ripresa dal diritto longobardo e che ritroviamo in tutti gli Statuti municipali della nostra zona[12], riconosce una maggior colpa a chi viola le leggi approfittando del buio e del riposo degli onesti; di fatto ammette implicitamente che di giorno, alla luce del sole,

---

[12] Basti ricordare come esempio: S. Angelo (Cap. 22/23), Rocca (Cap. 16/ 22/25), Guardia (Cap. 22/34/36), Torella (Cap. 40/45/57), Forino (Cap. 35/64), Montecalvo (Cap. 6), Flumeri (Cap. 5/6/7/8) etc...

quando i contadini sono al lavoro sulle proprie terre, è più facile difendersi dai malintenzionati e dai distratti.

Indipendentemente dal suddetto meccanismo di raddoppio "notturno" l'entità delle multe oscilla da un minimo di mezzo tarì (cioè 10 grana) ad un massimo di 5 tarì (100 grana).

Si deduce automaticamente la gravita delle trasgres-sioni: ad esempio nell'abitato il giocare a "mazza e pïuzu" [13] o a palla o organizzare corse con i cavalli fuori dei periodi consentiti (Cap. 6) è ritenuto meno grave che il giocar a carte.

Si scopre inoltre che le multe più salate (5 tarì) toccano a chi froda sui pesi o sui prezzi (Cap. 17, 32, 33) ed a chi accaparra i generi alimentarì (Cap. 54 e 36); solo chi sporca le fontane (Cap. 18) o ruba nei campi (Cap. 25) paga multe di importo analogo. Viceversa pagano multe trascurabili (10 grana) il macellaio che serve il forestiero prima dei residenti (Cap. 32) e coloro che buttano la spazzatura fuori dei posti deputati (Cap. 8), che non puliscono innanzi casa nei mesi estivi (Cap. 9), che non potano le siepi sulle vie vicinali (Cap. 29).

Per quanto concerne le pene per danni a campi coltivati, queste variano in funzione del pregio della coltura e della stagione in cui avviene il reato: le multe sono infatti proporzionali allo stato di maturazione della pianta.

Da notare la riduzione della pena nei casi di minori e donne che provocano risse (Cap. 14) e di minori che arrecano danni in campi protetti da siepi (Cap. 27).

Contrariamente a quelli di molti paesi irpini, i Capitoli di Cairano non contengono norme che vincolano il salariato ad un comportamento leale verso il proprio datore di lavoro, che talvolta si configurano come una vera e propria regolamentazione anti-sciopero e filo-padronale (Torella, Cap. 63; Ariano, Cap. 18; Flumeri, Cap. 27 e 29; Forino, Cap. 58 59 e 75; Montemarano, Cap. 38; Montella, Cap. 14; Brienza; S. Arsenio) né prevedono sanzioni contro la bestemmia (Torella, Cap. 1; Nusco; Flumeri, Cap. 16 e 40; S. Angelo, Cap. 1). Può essere utile ricordare che la correttezza nei rapporti di lavoro e le severe multe per i blasfemi sono entrambe

[13] Si tratta del gioco fanciullesco della lippa: impugnando un bastone a mo' di mazza da golf bisogna scagliare lontano un piccolo pezzo di legno appuntito dalle due parti.

consuetudini di origine normanna (G. Passaro: Nusco; Napoli 1974, pag. 152).

Un'ultima considerazione su chi può e deve segnalare alla Corte la trasgressione, attivando quindi l'applicazione della pena: la norma prevede, con frequenza pressoché equivalente, sia la querela di parte, sia l'esplicita iniziativa di un rappresentante dell'Università (Sindaco o Eletti), sia che si proceda d'ufficio.

Aspetti di vita sociale

I Capitoli municipali possono essere letti in un'ottica squisitamente giuridica ed in questo senso contribuiscono certamente alia miglior comprensione della nostra storia del diritto. Ma gli stessi Capitoli, proprio perché riferiti a piccole comunità, hanno anche un contenuto informativo intrinseco per cui spesso tramandano interessanti informazioni sulle condizioni di vita dei nostri predecessori.

Un primo e significativo esempio e costituito dai riferimenti all'agricoltura. Non sorprende che in Cairano fosse molto diffusa la coltivazione della vite, delle piante da frutto (Cap. 25 e 26: pere, mele, noci, sorbe, melograni, pesche...) e dei cereali (grano, orzo, miglio...) ne che vi crescessero canneti, salici, querce (Cap. 23); meno scontata la presenza di piantagioni di lino [14] e di canapa che presuppongono uno sbocco verso forme di artigianato locale.

Altrettanto importante e il riferimento a campi ricchi non solo di erbe "odorifere" ma anche di *"herbe salutifere"* (Cap. 46); riferimento che lascia intravedere una medicina autarchica basata su estratti naturali, la cui efficacia e la cui diffusione erano dovute talvolta ad oggettivi riscontri scientifici, talvolta ad antiche tradizioni popolari non scevre da elementi rituali se non addirittura superstiziosi.

Tra gli ortaggi la particolare attenzione dedicata ai cavoli (art. 23, 45, 46, 47, 48, 49, 55) e indice dell'importanza che tale prodotto rivestiva per l'alimentazione. A questo riguardo bisogna ricordare che poiché i prodotti degli orti non erano soggetti a decime o tasse, le maggiori cure dei paesani erano ovviamente rivolte a tale tipo di coltura; questi fazzoletti di terra posti accanto all'uscio di casa, con i loro animali da cortile e l'abbondante concimazione naturale costituivano la vera e propria "economia sommersa" dell'epoca e spesso l'unica concreta speranza di non morire letteralmente di fame C14).

Interessante il riferimento alle code che si verificavano presso i mulini dove, se i cittadini avevano diritto di precedenza sui forestieri,

---

14 Sul diritto di poter coltivare liberamente il lino, pagando pero il diritto di "fusaratico" (un fascio ogni trenta), vedere Forino, Cap. 71 e 99.

esistevano anche personaggi "più uguali degli altri" che godevano, per antica consuetudine, della precedenza anche sui compaesani.

Alcune regole di carattere igienico sono particolarmente sentite nei mesi estivi, quando la calura favorisce il diffondersi delle infezioni e del contagio: la pulizia nell'abitato diventa obbligatoria tra giugno e settembre (Cap. 9), le fontane vengono protette da ogni forma di inquinamento (Cap. 18) ed in particolare dai maiali nel periodo tra maggio ed ottobre (Cap. 43). Tutta questa attenzione sottintende una elevata mortalità causata dall'igiene approssimativa: era purtroppo frequente che nell'estate le epidemie mietessero sistematicamente numerose vittime!

Le norme sul commercio rivelano almeno due grossolani ma ben delineati obiettivi di programmazione economica. Da una parte esiste una politica di tipo protezionistico che mira a proteggere il mercato locale (Cap. 36), dall'altro si tende ad evitare accaparramenti di tipo speculativo (Cap. 34) che dovevano già aver provocato in passato fenomeni di carovita e di malcontento.

Quanto agli svaghi ed alle occasioni di festa abbiamo conferma che i nostri antenati erano ben lontani dalla moderna società consumistica. II gioco delle carte e consentito solo in agosto (Cap. 2), quando cioè i campi ed i contadini riposano. Gli altri giochi di gruppo vengono rigorosamente limitati alle feste di Natale, Carnevale e Pasqua, e solo nel periodo di Carnevale (Cap. 6) sono consentite corse in paese con cavalli od asini; divieti di tal sorta, come il far rotolare per le strade forme di formaggio o ruote di legno, traggono ovviamente origine anche da motivi di incolumità pubblica.

Piccole furberie, quasi gustosi quadretti, inducono al sorriso quando si accenna al mugnaio che tende a sottrarre un po' di macinato allontanando piu del lecito la tina dalla mola (Cap. 41) o al macellaio che tenta di rifilare al cliente qualche taglio di carne poco pregiato: almeno in questo, l'uomo non e poi cambiato molto con il passare dei secoli!

Nel contesto economico e sociale dei nostri paesi il macellaio esercitava un mestiere di notevole visibilità. Gestiva infatti un alimento pregiato, la carne, che era anche una buona fonte di tasse. Non sorprende quindi che i vari Capitoli municipali trattino diffusamente la materia.

Quelli di Cairano (Cap. 32, 34 e 36) privilegiano alcuni concetti-

guida:

1) la macellazione deve essere tale da garantire la domanda dei clienti, soprattutto quelli locali;
2) le bilance ed i pesi per la vendita al minuto devono essere tenuti costantemente sotto controllo dal Catapano affinché non vengano frodati i cittadini;
3) le operazioni che precedono e seguono la macellazione devono rispettare alcune basilari norme igieniche: le bestie non possono stazionare in paese, il sangue e le interiora non devono sporcare le strade...

Dai Capitoli delle altre Università possiamo ricavare un quadro più ampio sullo specifico tema.

Intanto si nota che, per uniformare i prezzi e le regole del mercato, molti paesi utilizzano come riferimento comunità più numerose: e il caso di Forino (Cap. 21 e 22) che si richiama a Nola, di Torella (Cap. 9) e Rocca (Cap. 50) che si rifanno a S. Angelo, di Montella (Cap. 100) che si collega a Salerno.

Nella determinazione di prezzi gioca ovviamente il tipo di carne: i vitellini lattanti hanno lo stesso prezzo dei *"castrati veraci"* ma la came salata costa ancora di più (S. Angelo, Cap. 8 e 11; Torella, Cap. 10) cosi come e più pregiata la carne del *"porco mascolo"* rispetto a quella della femmina e si suggerisce che la prima *"se debia fare scaldata e la carne della scrofa abruscata"* (Forino, Cap. 23 e 24).

La carne infetta e sempre vietata (Forino, Cap. 23; S. Angelo, Cap. 9; Torella, Cap. 6; Flumeri, Cap. 35; Rocca, Cap. 14; Montecalvo, Cap. 35) mentre quella *"mortacina"* [15] o *"presa dai lupi"* (Brienza) o di selvaggina (Flumeri, Cap.
12) prima di essere messa in vendita ha bisogno del benestare del Catapano. Trattandosi di merce deperibile e cara, e comunque da non sciupare, e in alcuni casi previsto che non si possano macellare altre bestie finché è disponibile carne "*mortacina"* non infetta (Forino, Cap. 52) o altri tipi di carne. (S. Angelo, Cap. 91).

Con l'obiettivo di rassicurare i cittadini sulla bontà del prodotto la macellazione assurge quasi a rito pubblico (Guardia, Cap. 50; Montemarano, Cap. 19) fermi restando il rispetto dell'igiene (il

---

15La carne "mortacina" era quella delle bestie morte per caso, non destinate alla macellazione.

sangue raccolto in opportuno recipiente, le interiora raccolte e gettate *"allo monnezzaro")* e gli obblighi fiscali: tra questi meritano di essere ricordati l'antico *"jus di scannaggio"* dovuto alla Gabella della Bagliva (Montemarano, Cap. 54; Flumeri, Cap. 53; Montecalvo, Cap. 36) e la pretesa del feudatarìo di Busso e dei suoi funzionari (Cap. 55) che costringevano Sindaco ed Eletti a procurar loro della carne anche quando la macelleria ne era sprovvista!

Sempre nell'ottica di garantire gli acquirenti sono previste multe per il macellaio che getta la merce sulla bilancia o vi poggia il dito per maggiorarne il peso (Forino, Cap. 28); a sua volta il cliente non deve toccare la carne (Bagnoli, Cap. 10). Si deve vendere a peso e non a pezzo ed ogni parte dell'animale va presentata al pubblico secondo regole precise; per evitare equivoci la punta della coda ed i testicoli vanno lasciati sulla carcassa dell'animale (Morcone, Cap. 42 e 43; Montemarano, Cap. 43; S. Angelo, Cap. 33, 34 e 82).

Non sempre semplice l'applicazione della norma che prescrive al macellaio, quando c'è folla, di vendere ai clienti *"secondo la loro condizione e qualità"* (Bagnoli, Cap. 10); molto chiara ed esaustiva invece quella di Morcone (Cap. 10) che impone semplicemente di avvertire i clienti su eventuali difetti delle carni.

Tornando ai Capitoli di Cairano, si noterà che non troviamo alcun accenno a due temi che invece ricorrono frequentemente negli altri paesi: il pane ed il rispetto per la religione. Sul primo punto, mancando una pur minima norma, ignoriamo se i forni fossero franchi per cui ogni cittadino poteva costruirne liberamente (Montecalvo, Cap. 2; Busso, Cap. 35) o se vigesse una qualche forma di *"jus fornatici"* come a Forino (Cap. 93) dove chi vendeva pane era tenuto, per ogni cottura, a regalare un *tortano* da dividere tra la Corte e il padrone del forno; è lecito supporre che il prezzo fosse rigidamente controllato (Montemarano, Cap. 33; S. Angelo, Cap. 5; Morcone, Cap. 47) al punto di stabilire persino i margini di tolleranza per il pane ben cotto: un'oncia a rotolo in Montemarano (Cap. 66), come a dire circa il 3%!

Quanto al secondo punto, il rispetto dei valori religiosi, gli esempi nei Capitoli delle altre Università sono numerosi: si va dalla esplicita condanna della bestemmia (Flumeri, Cap. 40; S. Angelo, Cap. 1; S. Arsenio, Cap. 13), con particolare riguardo al culto locale (S. Eustachio in Torella, Cap. 1; S. Felice in Rocca, Cap. 1), al

divieto di lavorare nei giorni festivi (Montemarano, Cap. 16) al permesso di giocare a carte solo in particolari ricorrenze, come a Natale in Montecalvo (Cap. 12).

In qualche caso e previsto che l'Arciprete goda del modesto privilegio di far legna nei bosco (Montecalvo, Cap. 26); talvolta, più esplicitamente, il rispetto invocato per la Chiesa ed i suoi ministri si estende alia tutela dei suoi locali interessi (Guardia, Cap. 1). Certamente originale il concetto di "non scherzare con i Santi" quando si estende al divieto di invocare o nominare il Santo Demonio o la Santa malora *"conjetturandose per tale effetto cosa infernale"* (S. Arsenio, Cap. 14).

Spesa qualche parola su ciò che c'è e ciò che manca nei Capitoli di Cairano e importante ricordare che vi emergono di tanto in tanto indicazioni preziose sull'antica topografia del paese: nomi di contrade ormai dimenticati, osterie e mulini dei quali non esistono più nemmeno i ruderi, spiazzi dove venivano raccolte le bestie da avviare al macello, boschi e Difese dai confini oggi difficilmente ricostruibili.

In definitiva il quadro d'insieme che se ne ricava non e dei più consolanti: i Capitoli ci parlano di una società abbastanza povera, basata sulla vita dei campi e costretta a difendersi anche dal furto di pochi frutti oltre che dalle prepotenze dei rappresentanti della legge

[16].

16 Per gli interessati alia legislazione statutarìa segnaliamo due fondi molto importanti: la Collezione dell'Archivio di Stato di Roma ed il "Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli Enti locali italiani dal Medioevo alia fine del secolo XVII" (ristampa S. Olschki, 1963) disponibile presso la Biblioteca del Senato. II primo fondo, risalente al Ministero dell'Interno Pontificio ed ampliato dopo il 1870 dal Governo Italiano, fu oggetto dell'opera di L. Manzoni: "Bibliografia degli Statuti, ordini e leggi dei Municipi Italiani (Bologna 1876-1879)"

Parte Seconda

Il Testo

Indice dei Capitoli

1) Quando i Cittadini di Cairano possono circolare con armi non proibite.
2) Quando è lecito ai Cittadini giocare d'azzardo in Cairano.
3) Quando i Cittadini possono essere tradotti fuori Cairano e dove devono essere giudicati.
4) I funzionari preposti alle cause non devono pretendere compensi superiori alle tarìffe previste nelle antiche leggi.
5) Divieti vigenti in Cairano e nel suo circondario.
6) Quando è lecito organizzare giochi nel territorio di Cairano e quando domare o far correre cavalli ed altri animali.
7) Quando non possono essere condotti animali sciolti attraverso Cairano.
8) Non è lecito gettare immondizie in Cairano: pene per i contravventori.
9) Quando deve essere pulito l'abitato.
10) Nessuno può tenere (all'aperto) in Cairano paglia, fieno, legna e generi simili.
11) Nessuno, nel raggio di 30 passi dall'abitato può ventilar grano o pulire lino.
12) Quali animali è lecito tenere in Cairano.
13) Della pena per coloro che danneggiano o spostano i segni di confine.
14) Della pena per i litiganti.
15) Della pena per coloro che non riconoscono i (propri) debiti.
16) Quando possono essere venduti i pegni dati a garanzia di debito.
17) Della pena di coloro che si servono di pesi e misure falsi.
18) Della pena di quelli che lavano i panni nelle fonti e che inquinano in altri modi.
19) Della pena per coloro che, chiamati a pubblico parlamento, non vengono.
20) Della pena di coloro che calunniano qualcuno.
21) Che sia lecito ai querelanti ritrattare le accuse entro tre giorni.
22) Dei furti e dei danni arrecati ai campi, agli orti ed ai loro frutti e delle pene per chi arreca danni.
23) Delle pene per coloro che tagliano alberi infruttiferi.

24) Delle pene per coloro che rubano paglia o fieno.
25) Casi in cui è lecito cogliere frutti ed uva nella proprietà altrui.
26) Alberi da frutta siti in proprietà pubblica o privata e possibilità di raccoglierne i frutti.
27) Come e quando sia lecito toglier pegno a coloro che provocano danni.
28) Della legittimità delle prove dei danni e dei furti.
29) Manutenzione delle vie vicinali.
30) Delle aree pubbliche e del loro uso.
31) Divieto di tagliar siepi di confine.
32) Degli articoli venduti dai macellai e di ciò che è loro proibito mediante multa.
33) Delle cose non vendibili senza l'assenso dei Catapani e delle pene per chi vende senza l'autorizzazione dell'assisa.
34) Generi che non possono essere venduti se non dopo un tempo prestabilito.
35) Onorario dei Catapani.
36) Articoli sulla cui vendita i macellai ed i Cittadini di Cairano devono essere preferiti a terzi.
37) Termini entro i quali i Governatori devono consegnare ai Catapani i pesi e le misure ufficiali.
38) Giurisdizione dei Baiuli e pene per coloro che non applicassero la giustizia.
39) Casi di esenzione di un individuo.
40) Dei mulini e della ricompensa per la molitura.
41) Compenso per la molitura (e regole per macinare).
42) A chi e quando sia lecito chiudere i prati al pascolo.
43) Divieto di far pascolare porci nei campi coltivati a cereali ovvero presso aie e fonti.
44) Delle facilitazioni per coloro che vogliono costruire case o piantar vigne nel territorio di Cairano.
45) Danni provocati da cavalli, muli ed asini.
46) Danni provocati da bovini nelle vigne, nei campi, negli orti e nei prati.
47) Danni provocati da maiali "campesini" in vigne, messi, orti,

pascoli.

49) Danni provocati da maiali "manarini".
50) Dei cani e dei danni da loro arrecati.
51) Dei cani molossi.
52) Di coloro che pernottano con animali presso vigne e campi altrui e del modo di attribuire i danni che vi si dovessero riscontrare.
53) Dei danni arrecati da animali incustoditi: sequestro e riscatto degli stessi.
54) A nessuno sia lecito tener stazzi di ovini o suini entro 150 passi da vigne.
55) Del Campo pasco e del diritto di pascolarvi.
56) Della difesa delle vigne e degli animali che non vi possono pascolare.
57) Degli animali con le zampe legate.
58) Per quali danni sia lecito al Baglivo procedere d'ufficio.
59) Quando sia lecito scegliere tra ammenda e danno.
60) Una sola pena può essere applicata (per una stessa infrazione).
61) In quali casi previsti in questi Capitoli non si possa procedere d'Ufficio.
62) Delle prove dei danni arrecati da quadrupedi.
63) Del rimborso del danno onde evitare le pene.
64) I principi dei soprascritti Capitoli devono essere interpretati con ampiezza di vedute ed applicati anche ai casi assimilabili.
65) Del modo di eleggere il Sindaco.

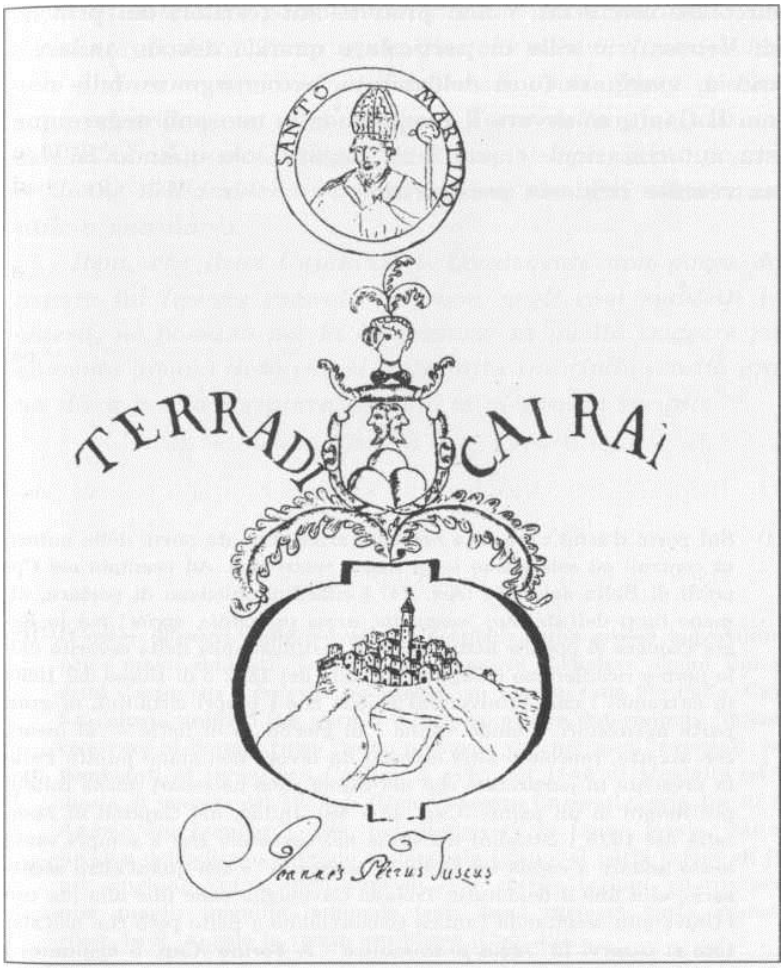

Disegno di Cairano tratto dalla Cronista Conzana

1) Quando i cittadini di Cairano possono circolare con armi non proibite

Se opportuno e necessario, previo permesso del locale Capitano o Luogotenente, gli abitanti di Cairano possono circolare con armi [17] non proibite sui territori del principe di Venosa: ciò vale in particolare quando devono andare a caccia, viaggiare fuori dell'abitato, accompagnare delle donne. Il Capitano ovvero il Luogotenente, non può negare questa autorizzazione e può farsi pagare solo quando la stessa venisse richiesta per iscritto.

---

17 Sul porto d'armi c'era una notevole attenzione da parte delle autorità centrali ed esistevano leggi molto restrittive. Ad esempio nei Capitoli di Bella del 1561 (Art. 14) i cittadini chiedono di portare, almeno fuori dell'abitato, *"scoppette, armi innastate, spate"* ma la Regia Camera si oppone nettamente. A testimonianza della severità delle norme ricorderemo i Capitoli di Polla del 1582 e di Busso del 1650: in entrambi i casi l'Università chiede che i propri cittadini, in gran parte agricoltori, quando vanno - di giorno o di notte - al lavoro con accette, roncole o altri attrezzi da lavoro non siano puniti; Polla fa presente in particolare che nei campi sono necessari anche coltelli più lunghi di un palmo (Cap. 48 - 49). Infine, nei Capitoli di Montella del 1625 i cittadini insistono nel sostenere che è sempre stato lecito andare a caccia col fucile *"a scoppetta"* o con quant'altro necessario; alla fine il feudatarìo Troiano Cavaniglia pone fine alla lite con l'Università accettando l'antica consuetudine a patto però che nell'abitato si osservi la *"regia prammatica"***.** A Forino (Cap. 5 aggiunto) i cittadini sono liberi di possedere e portare armi *"secondo si osserva e si gode nella città di Napoli"*.

1) *Quando Cives Terrae Cairani possint ire armati armis non proibitis*

Statuisce detta Università e huomini della Terra di Cairano che gli Cittadini di essa possono andare armati di ogni sorta di armi non proibite con licenza del Capitanio o Locotenente di detta Terra ogni volta che alcuni di essi volessero andare a cacciare[18] *o l'occorresse uscire fuora di Cairano ed andare in altri luochi e Terre della giurisdizione dell'Ill.mo Signore Principe di Venosa, sì per accompagnare donne nell'andare e ritornare, come per ogni altra causa utile o necessaria.*

Item, che detti Capitanio o Locotenente non possa denegare tal licenza essendo per essa negli casi suddetti richiesti, né possano per la concessione di quella esiggere pagamento alcuno dato che si fosse fatta inscriptis eccetto grana diece per la scriptura quando si volesse in scriptis[19]

---

[18] Il poter disporre della selvaggina costituiva una grossa opportunità per i *meno* abbi*enti*. Tale permesso poteva escludere alcuni tipi di armi ("*scoppette e balestre ad sajetta*" in Forino, Cap. 98; Polla, Cap. 54), alcuni animali (es: pernici e fagiani) ovvero determinate "difese" riservate al barone tutto l'anno piuttosto che nei mesi invernali. Interessanti al riguardo i Capitoli 9-5-12 del 1546 di Montella ed il diario di viaggio del 1633 di Gian Vincenzo Imperiale, principe di S. Angelo dei Lombardi, che, nel descrivere la fauna locale, danno un'idea dell'odierno degrado ambientale irpino: si parla infatti di lepri, cinghiali, capre, cervi, caprioli, orsi, starne, fagiani, anatre, pernici, quaglie, anguille, lamprede, trote, lucci, carpioni, barbi, granchi rossi. In S. Angelo la caccia era libera (Cap. 42).
In altre parole: l'autorizzazione verbale *(inscriptis)* era gratuita, quella accompagnata da licenza scritta *(in scriptis)* costava dieci grana.

[19] In altre parole: l'autorizzazione verbale *(inscriptis)* era gratuita, quella accompagnata da licenza scritta *(in scriptis)* costava dieci grana.

2) Quando è lecito ai cittadini giocare d'azzardo in Cairano

Il gioco delle carte [20] è lecito solo dal primo di agosto all'otto settembre; fuori di questo periodo verrà applicata a ciascun giocatore una multa di 2,5 tarì.

Capitolo 1

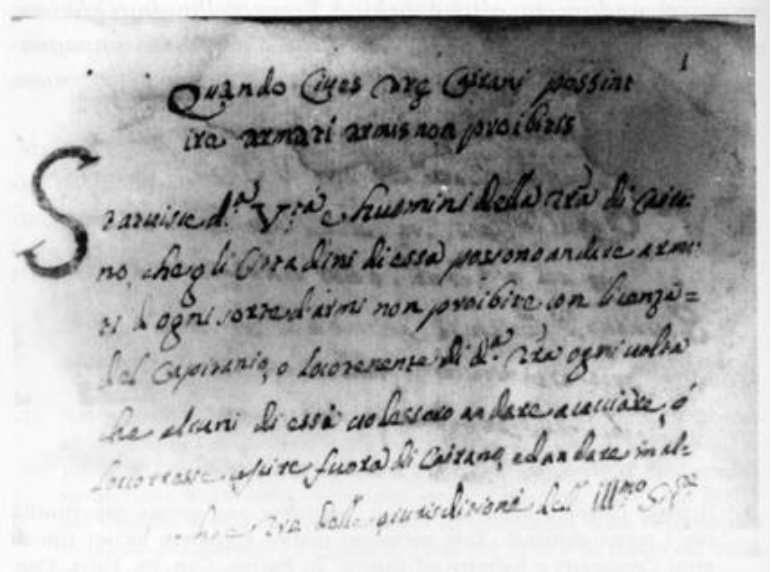

20 A Busso (Cap. 49-50) il gioco delle carte era sempre consentito purché non compreso tra quelli proibiti *"dalli Regi Banni"***;** analoga norma troviamo in Forino. A Montecalvo nel 1440 (Cap. 12) ed a Torella nel 1479 (Cap. 15) il gioco d'azzardo era consentito ad agosto e nei 16 giorni a cavallo del Natale: a Torella la multa era prevista oltre che per i giocatori anche per il padrone di casa e per chi prestava le carte o dadi. A Rocca S. Felice nel 1479 (Cap. 2) il gioco d'azzardo era consentito solo nelle feste di Natale mentre a S. Angelo (Cap. 4) era lecito *"giocare a raffa... e a zara"* oltre che in agosto anche a Natale e nelle feste dell'Annunciazione, di S. Antonio, di S. Marco, di S. Giovanni Battista.

2) Quando liceat aleis ludere [21] civibus in Terra Cairani

Statuisce detta Università che agli huomini e Cittadini di essa sia loro licito per tutto il mese di Agosto insino all'otto di settembre giocare ai carti senza impedimento e contraditione alcuna e quelli che sarando convitti[22] d'aver giocato prima e doppo del detto tempo al gioco sopradetto siano tenuti alla pena di tarì due e mezzo per ciascheduno da applicarsi alla Corte di detta Terra.

[21] Ludere stava letteralmente per "giocare ai dadi" ma già in epoca romana il significato si era esteso a qualsiasi gioco d'azzardo, ovvero basato sul caso.

[22] Trovati insieme; è un latinismo (da convivere = stare insieme deriva anche il sostantivo convitto = collegio.

3) Quando i cittadini possono essere tradotti fuori Cairano e dove devono essere giudicati

Purché specifiche leggi non dispongano diversamente, le cause civili e criminali che coinvolgono Cairanesi devono essere discusse presso la Corte locale. Nessuno potrà essere tradotto in una prigione fuori Cairano a meno che non siano stati commessi gravi crimini [23] e la carcerazione locale risulti insicura; anche in questi casi tutto quanto necessario alla sua difesa deve poter essere presentato in Cairano all'autorità pubblica che è tenuta ad accettare e vagliare con la giusta attenzione quanto prodotto.

---

23 La pena di morte aveva conosciuto numerose modalità di esecuzione: ad esempio poteva essere inflitta mediante decapitazione, forca, rogo, tenagliazione, schiacciamento della testa al suolo, sotterramento a testa in giù, squartamento etc... Altrettanto variegata la pena della mutilazione che poteva interessare, in funzione del reato, la mano, il piede, il naso, le orecchie, la lingua, le labbra, gli occhi, i genitali. A titolo di esempio possiamo ricordare la legge 247 dell'Editto di Rotarì che prescriveva l'amputazione della mano ai falsificatori di monete o di carte oppure i Capitoli di Ariano del 1533 (art. 6) e di Busso del 1650 (art. 11) che prevedevano sia la pena di morte sia il taglio di membra (membri abscissionis). Di derivazione romana la pena della frusta (S. Angelo dei L. Cap. 17; Montella, Cap. 53) prevista talvolta per i minorenni in sostituzione della multa pecuniaria (Bagnoli, Cap. 6-7).

3) Quando Cives Terrae Cairani inde extrahi possunt vel non, et ubi ius illis reddi debbet

Statuisce detta Università ch'el Capitanio di detta Terra debbia reggere Corte et amministrare giustitia agli Cittadini di essa, tanto nelle cause civile e miste quanto criminale nell'istessa Terra di Cairano e non altrimente e che nissuno e qualsivoglia di essi possa essere astritto e di stare a raggione in altro luogo che in detta Terra e suo territorio per qualsivoglia modo e causa eccetto negli casi che così disponeno le leggi per aversi per il passato così inviolabilmente osservato insino al presente.

Item che gli Cittadini ed huomini dell'uno e l'altro sesso di detta Terra non si debbiano né possono portare carcerati dal Capitanio, o qualsivoglia altro officiale dell'ill.mo Signor Principe utile Pratrone di detta Terra in altro luogo fora della Terra di Cairano e da essa estrahernosi[24] in modo alcuno, tanto per cause civili e miste quanto criminali eccetto per quelle nelle quali potesse imponere pene di morte naturale civile o moncazione di membro, et in detta Terra in tali casi non vi fosse sicuro carcere per gli inquisiti gli quali si potessero punire colle pene predette ovvero se da essi non si desse pronta preggiaria[25] di sicuro carcere, atteso che così è stato sempre osservato insino al presente continuamente in detta Terra con gli Cittadini di essa da tutti li Capitani ed officiali che per lo tempo passato insino ad oggi sono stati creati e deputati ad amministrare giustizia in detta Terra.

Item che accadendo alcuna persona e Cittadino di detta Terra essere inquisiti di debito tale per il quale potesse punirsi delle pene sopradette, per il che fosse stato da quella estratto e portato carcerato in altro luogo fora di detta Terra, che tanto la defentione quanto qualsivoglia altro atto che volesse farsi in suo favore gli sia lecito e possa farle in detta Terra di Cairano, e l'officiale e Capitano di essa debba le medesime riceverle, intenderle e fargli giusta ad ogni richiesta dell'inquisito o suo Procuratore atteso cosi si è osservato sempre inviolabilmente e si osserva al presente in det-

---

[24] Estrahernosi = esser portato via, dal latino extraere = portar fuori

[25] Preggiaria = garanzia; nel dialetto napoletano preggià vuol dire apprezzare, garantire (dal latino pretium).

ta Terra con gli Cittadini di essa da tutti gli officiali che in questa sono stati creati e deputati ad amministrare l'istessa per il passato sino al presente.

4) I funzionari preposti alle cause non devono pretendere compensi superiori alle tarìffe previste nelle antiche leggi

Se occorre presentare atti ufficiali per un processo il Capitano ed i Mastrodatti devono applicare il tarìffario concordato con gli antichi feudatarì; nei casi non regolamentati si applicherà il tarìffario vigente presso la Gran Corte della Vicaria [26] di Napoli.

---

26 La Gran Corte della Vicaria era stata ristrutturata in quattro sezioni dette ruote, due civili e due criminali, da Alfonso d'Aragona. Lo stesso re creò nel 1442 il Sacro Regio Consiglio che trattava in prima istanza le cause civili più importanti del Regno ed esaminava inoltre, in ultimo appello, le sentenze civili e criminali di ogni altro tribunale, compresa la Gran Corte della Vicaria.
La Real Camera della Sommaria, istituita da Carlo I d'Angiò, trattava invece le divergenze tra Fisco e privati; dava inoltre in fitto le dogane e gli altri arrendamenti del regno, vendeva i feudi devoluti alla corona, esaminava infine, in collaborazione col Tribunale della Zecca, la contabilità delle entrate regie.

4)Quod actuarij a litigatoribus non exigant plus salarium in antiqua pandetta taxatum.

Statuisce detta Università che nell'esiggere del pagamento degli atti della causa civile e criminale che s'agitassero nella Corte del Capitano di detta Terra degli huomini e Cittadini di essa, che detto Capitano e suo mastro di atti che pro tempore sarando - debbano osservare la pandetta antiqua[27] *sopra di ciò fatta e firmata dagli III.mi Sig.ri Principi predecessori di detta Terra fin oggi osservata nella Corte di essa e quando occorresse farsi alcuni atti o presentare scrittura di qualsivoglia modo in detta Corte (avvenga) che in tali casi non trovasse tassato o statuito certo pagamento per detta pandetta (e) si debbia in quelli osservare la pandetta della G. C. della Vicaria.*

[27] Per una dettagliata regolamentazione degli emolumenti spettanti al Capitano ed al Mastrodatti si può far riferimento ai Capitoli di Busso. Nei capitoli di Cairano so0no trattati anche i compensi del Catapano (successivo Cap. 35)

5) Divieti vigenti in Cairano e nel suo circondario

Nel raggio di 150 passi dall'abitato è assolutamente vietato sparare colpi d'arma da fuoco o lanciar dardi con le balestre[28]; ciò vale anche per chi volesse calibrare od aggiustare l'arma ed avesse il porto d'armi.

Il contravventore sarà punito con la multa di 2,5 tarì su querela delle Autorità Comunali o di chiunque altro ne potesse risultare danneggiato.

[28] La balestra è spesso citata negli Statuti irpini e ciò contribuisce alla datazione dei relativi capitoli. Da notare che l'uso di quest'arma era così comune fino al '500 da dar luogo ad una vera e propria misura di lunghezza: la "balestrata" ovvero una distanza pari ad un tiro di balestra. Una "balestrata" corrisponde a circa 150 passi: possiamo dedurlo non solo da questo Capitolo dove, per motivi di sicurezza, è consentito tirar di balestra stando lontano dall'abitato quanto la gittata massima dell'arma, ma anche dal successivo Cap. 54. Infatti si vietano in Cairano gli stazzi che non distino almeno 150 passi dalle vigne mentre lo stesso identico Articolo, espresso con "una balestrata", si ritrova in Rocca (Cap. 41), Flumeri (Cap. 25), Torella (Cap. 33), S. Angelo (Cap. 28).

5)De prohibitis factu tu intus Terram Cairani et prope ipsam

Statuisce detta Università che nissuno Cittadino di essa possa sparare scoppetta né valestra a scatto o a torretta quali fossero grosse, né con detti istromenti tirare per causa d'aggiustarlo o per qualsivoglia altro effetto dentro 1'Abitato e distretto di detta Terra, né vicino ad essa per passi centocinquanta sotto pena di tarì due e mezzo da pagarsi per ogni volta da chi controvenirà alla Corte di detta Terra a querela o denunzia degli sindico ed eletti di essa e di qualsivoglia altro che di ciò patesse danno.

Item che qualunque cittadino controvenesse alle cose predette incorre nella pena predetta dato che avesse licenza dal Capitano o Locotenente di detta Terra di portar arme.

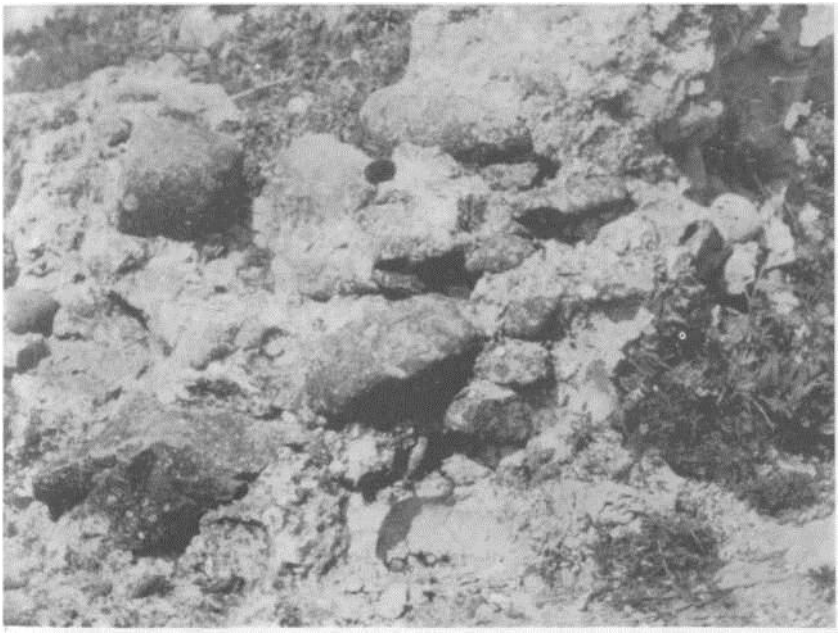

Ruderi del castello

6) Quando è lecito organizzar giochi nel territorio di Cairano e quando domare o far correre cavalli ed altri animali

Solo in occasione delle feste di Natale, Pasqua e Carnevale è consentito organizzare nell'abitato e nel territorio comunale giochi che possono risultare pericolosi per i cittadini; ai trasgressori verrà inflitta la multa di un tarì.

La multa sarà invece di due tarì per coloro che nel circondario, fuori del periodo di Carnevale, volessero domare o far correre cavalli, muli o asini.

6) Quando intus Terram Cajrani ludere, equos exercere et coetera animalia currere liceat

Statuisce detta Università che nissuno Cittadino di essa possa giocare per dentro l'Abbitato e destritto di essa con rozzelli di lengno, caso[29]*, pietra o d'altra cosa, palla o maglio a battere, né menare pali di ferro, casicavalli o qualsivoglia altra cosa simile colla quale si potesse fare nocumento ad alcuna persona eccetto nelle feste di Natale, Pasqua ed estremi di Carnevale sotto pena di tarì uno da pagarsi per qualsivoglia che contravenesse alla Corte di detta Terra per ogni volta a querela del Sindaco ed eletti di essa.*

Item che nissuno Cittadino di detta Università possa maneggiare, domare o correre cavalli ed ogni altra sorta di animali cavallini o muligni dentro detta Terra e suo destritto, eccetto quando si facessero giochi o maschere di Carnevale o altro tempo conveniente di fare festa sotto pena di tarì due da pagarsi alla detta Corte per ciascheduna volta da qualsivoglia che contraverrà a querela o denunzia del Sindaco ed eletti di detta Terra.

---

29 Cacio, formaggio, dal latino caseus. Stesso etimo per caciocavallo, in origine "cacio a forma di cavallo". Anche nei paesi della Ciociaria ci si divertiva facendo rotolare forme di formaggio (G. Floridi: "La Romana Mater e le libertà comunali del basso Lazio").

7) Quando non possono essere condotti animali sciolti attraverso Cairano

Gli animali, con o senza carico, che transitano nel territorio comunale devono essere guidati con la cavezza; chi li lascia andare avanti liberi pagherà un tarì di multa.

Panorama di Cairano

7)Quando per intus Terram Cairani animalia soluta duci non possint

Statuisce detta Università che nissuno Cittadino di essa passando e camminando per dentro detta Terra e suo destritto con animali di qualsivoglia sorte, cossi carichi come scarrichi, possa quelli menarsi innanzi, ma ognuno lo debbia tirare a capezza sotto pena di tarì uno da pagarsi alla Corte suddetta da qualsivoglia che controverrà a querela o denunzia degli Sindaco ed Eletti di essa.

8) Non è lecito gettare immondizie in Cairano: pene per i contravventori

Chiunque getti letame o immondizie fuori dei posti a ciò destinati e riconoscibili dal palo piantatovi dal Baglivo [30] pagherà 10 grana di multa.

30L'uso di piantare un palo fuori dell'abitato per indicare e delimitare la discarica pubblica è norma ricorrente negli Statuti municipali: citiamo ad esempio S. Angelo (Cap. 36), Torella (Cap. 23), Guardia (Cap. 13), Rocca (Cap. 32), Montemarano (Cap. 19). In Flumeri (Cap. 10) addirittura era nato come toponimo una località *"il Palo"*. A Morra (Cap. 26) era permesso *"gettare la mondezza dentro l'orto o vero vigna sua"* a mò di concime.

8) Quod non liceat intus Terram Cairani mundizias projectere et de poenis contrafacientium

Statuisce detta Università che se alcuna persona e cittadino di essa, dell'uno e l'altro sesso, maggiore o minore, gettasse letame o qualsivoglia altra sorta di mondezza e bruttitia dentro l'abbitato e destritto di detta Terra, eccetto che negli luoghi soliti e monnezzari dove sarà ficcato il palo o posto altro segno dal Baglivo con intervento degli Sindaco ed Eletti di essa, incorra nella pena di grana diece da pagarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra e sia senza querela o denunzia di alcuna persona.

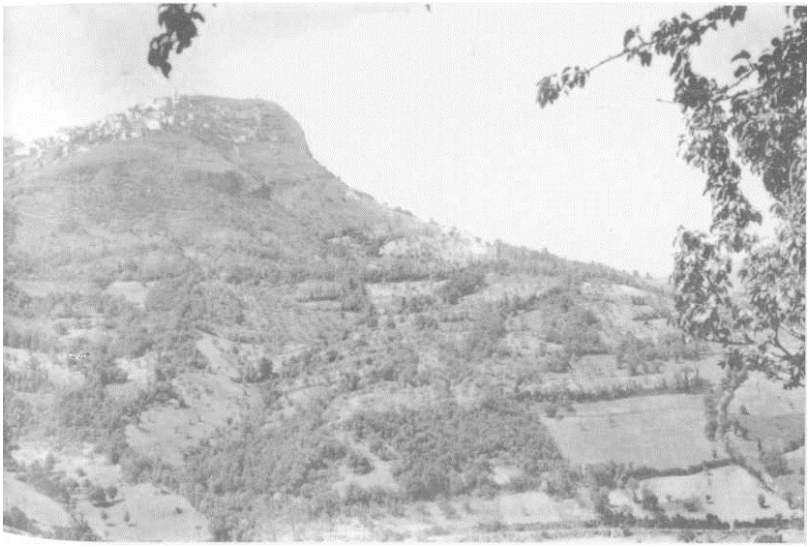

Cairano

9) Quando deve essere pulito l'abitato

In ogni sabato compreso tra giugno e settembre ciascun cittadino dovrà spazzare e pulire l'area prospiciente la propria abitazione altrimenti verrà multato di 10 grana[46].

[46] In Bagnoli (Cap. 2) la pulizia era prevista ogni sabato pomeriggio dal primo aprile a tutto settembre. A Polla (Cap. 34 - 36) la pulizia è sempre prescritta il sabato *"a sera"* ma dal primo maggio a tutto settembre e la multa per i trasgressori è doppia rispetto a quella prevista in Cairano e Bagnoli (un tarì, cioè 20 grana, invece di 10 grana). In Calitri l'obbligo era pianificato ogni sabato ma solo dal primo giugno a tutto agosto.

9) Quando servita Terra Cairani purgari debent

Statuisce detta Università che ogni persona di essa dal principio del mese di giugno per tutto il mese di settembre ogni sabato debbia scopare ed annettare avanti la sua casa per quanto si estende di maniera tale che là sia netto e non ci resti bruttizia alcuna, e qualunque farà il contrario incorra nella pena di grana diece da applicarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra, e sia senza querela o denunzia come di sopra statuito.

10) Nessuno può tenere in Cairano paglia, fieno, legna e generi simili

È lecito in Cairano ammucchiare paglia, fieno, lino, frasche e quant'altro di analogo solo in luoghi isolati e circondati da mura, sotto pena di un tarì di multa. Stessa pena per chi terrà nell'abitato grotte o case coperte di colmi, ovvero con il tetto in legno [47].

47Sono misure volte a limitare il rischio di incendi in paese. Prescrizioni analoghe vigevano in Bagnoli (Cap. 12), Torella (Cap. 3) e Brienza. Nelle campagne, sempre a scopo precauzionale e per proteggere messi mature e boschi, era vietato nei mesi estivi accendere fuochi *"fino a Santa Maria di mezzo augusto"* ovvero fino al 15 agosto (Rocca, Cap. 43; Nusco; Flumeri, Cap. 32).
Per maggior precisione, il colmo indica in edilizia la grossa trave, detta anche trave di colmo o colmareccio, che collega il vertice superiore delle capriate formando la sommità del tetto.
Nei paesi vicini può anche significare “paglia” dal dialettale “curmu” = “paglia” con cui si coprivano capanne e pagliai.

10) *Quod nemo paleam, fenum, lingna, et coetera huiusmodi intus Terram teneat*

Statuisce detta Università che nulla persona e Cittadino di essa dell'uno e l'altro sesso debbia tenere dentro l'abbitato e Terra di Cairano e suo destritto, mete di paglia, fieno, lino, cataste di legna o fraschame di qualsivoglia sorte di qualonche poca quantità, eccetto che dentro alcuno luogo proprio isolato murato intorno, e fora di essi aventi le proprie così una sarcina[48] *di legne o frasche sotto la pena di tarì uno d'applicarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra, a querela del Sindaco et eletti e di qualsivoglia altro cittadino che ne patisse o potesse patir danno o incomodi, per ciascuna volta che si contravvenerà.*

Item che nissuno di detta Terra debbia tenere case coperte di culmi o altro simile, né grotti le quali fossero dentro la Terra predetta e suo distritto sotto la pena predetta da applicarsi alla Corte suddetta della Bagliva a querela di qualsivoglia che possa patirne interesse.

---

[48] Fascina; equivalente al napoletano *sàrcena.* Il termine è ripreso direttamente dal latino dove significava "carico, soma, peso".

11) Nessuno, nel raggio di 30 passi dall'abitato, può ventilar grano o pulire lino

E vietato pulire cereali, o lino o canapa, in prossimità dell'abitato; se non si vuole incorrere nella multa di un tarì questi lavori vanno effettuati in luoghi circoscritti da mura.

Una rara foto di Cairano durante il periodo fascista (Rione Cupa) 72

11) ***Quod nemo intus Terram Cairani et prope ipsum per passus triginta fruges ventilare et linum purgare debbeat***

Statuisce detta Università che dentro l'abbitato e distrit to di detta Terra non si possono scognare [34] *spiche di grano o qualsivoglia altra vittovaglia di qualunque modo, né fracchiar* [35] *seta o spatolar lino né candavo o altro simile, né anco vicino ad essa per passi trenta si possono quelle ventilare eccetto che fora l'abbitato e suo destritto ovvero dentro le proprie case ed altri luoghi murati intorno e qualunque persona dell'uno e l'altro sesso farà il contrario incorra alla pena di tarì uno d'applicarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra per qualsivoglia volta a querela degli Sindaco ed Eletti e di ogni altro Cittadino che di ciò patesse danno o incomodità.*

---

34 Battere il grano, trebbiare; la variante napoletana *"scugnare"* ne rende più facile individuare l'etimologia *"scuneare, togliere il cuneo"*.
35 Percuotere con forza; voce d'origine latina (del classico *"frangere";* latino volgare *"fragicare"* intensivo) diffusa nel Meridione attraverso il francese *"frachar"* da cui deriva anche *"fracco di legnate"* = bastonatura solenne.

12) **Quali animali** è **lecito tenere in Cairano**

A meno che non si tratti di circostanze eccezionali autorizzate dagli Amministratori, nessuno può mantenere nell'abitato più di dieci animali altrimenti verrà multato di un tarì. Tale divieto non si applica agli animali adibiti al trasporto di uomini e cose.

12) *Qua animalia intus Terram Cairani tenere liceat*

Statuisce detta Università che nulla persona o cittadino di essa debba in alcun modo tenere o ricettare animali di qualsivoglia sorte, eccetto cavalli, giomente, muli e asini per uso proprio o di cavalcarle o di carricarle, dentro l'abbitato e destritto di detta Terra tanto in luoghi privati quanto pubblici di essa negli quali praticano e conversano essi Cittadini per nullo tempo, eccetto che in caso di necessità di tempi fortuiti con licenza degli Sindaco ed Eletti di essa o vero si detti animali non eccedessero il numero di dieci e chi farà il contrario incorre alla pena di tarì uno per ciaschuna volta da applicarsi alla Corte di detta Terra a querela degli Sindaco ed Eletti ed ogni altra persona di detta Università che di ciò patesse danno o ingomodità alcuna.

13) Della pena per coloro che danneggiano o spostano i segni di confine

Chiunque danneggiasse o alterasse le siepi ed i termini utilizzati per delimitare le proprietà incorrerà nella multa di due once[36].

[36] È una multa salatissima, di gran lunga la più severa prevista nei Capitoli di Cairano; essa mira a garantire la proprietà e dimostra quanta importanza vi veniva annessa nella mentalità dell'epoca. Impostazione simile è riscontrabile in S. Arsenio (Cap. 2), Busso, Brienza, Bagnoli, Flumeri (Cap. 48). A titolo di curiosità ed a dimostrazione di quanto radicata nel tempo fosse l'attenzione per la proprietà privata notiamo che, alla esosità della multa, nei Capitoli di Cairano e di Flumeri si aggiunge il fatto che l'entità della stessa è espressa rispettivamente in once ed augustali, cioè in unità di conto molto più antiche ed usate solo per la specifica occasione.

13) *De poena eorum qui limitis interrumpunt et terminos amore ut*

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona o Cittadino di essa che guastasse o tagliasse siepi, rompesse limiti o movesse termini lasciati e posti per segno di divisione e situazione di qualsivoglia possessione di alcuno di essi cittadini incorra nella pena di onze due da applicarsi alla Corte di detta Terra.

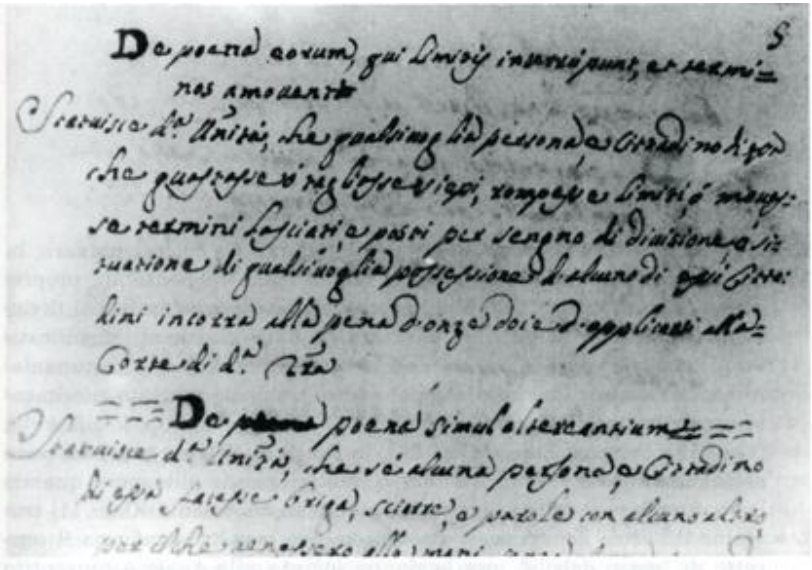
De poena eorum, qui limitis interrumpunt, et terminos amoventur

Statuisce d.ta Università, che qualsivoglia persona o Cittadino di essa che guastasse o tagliasse siepi, rompesse limiti o movesse termini lasciati e posti per segno di divisione e situazione di qualsivoglia possessione d'alcuno di essi Cittadini incorra nella pena d'onze due da applicarsi alla Corte di d.ta Terra

De poena simul abscendentium

Statuisce d.ta Università, che se alcuna persona o Cittadino di essa tagliasse o tirasse, scavasse, o portasse con alcun altro

14) Della pena per i litiganti

Coloro che, senza alcuna provocazione, vengono a lite con parole o con percosse pagheranno 4 tarì di multa sempre che non usino armi e non feriscano a sangue. La multa è dimezzata se si tratta di donne o di minori[37]

[37] Le femministe di oggi avrebbero diversi spunti su cui recriminare; in questo caso i Capitoli ritengono le donne meno responsabili, proprio come i ragazzini ai quali peraltro erano state accomunate nel divieto di partecipare ai pubblici parlamenti. Particolarmente significativo il fatto che mogli e minori non potevano denunciare o testimoniare senza l'assenso del marito o del padre; troviamo esplicito riferimento a tale norma in Rocca (Cap. 58 - 60), S. Angelo (Cap. 24), Torella (Cap. 19), Brienza, Busso (Cap. 20). In Rocca S. Felice è previsto, come eccezione, che la donna assuma figura giuridica autonoma quando deve difendere il proprio onore (Cap. 59). In S. Arsenio (Cap. 11) troviamo un altro momento di attenzione, che peraltro conferma il concetto di "sesso debole", per la donna incinta alla quale è consentito per *"rimuovere il grande desio"* mangiar frutta nei campi altrui.

14) De poena simul altercantium

Statuisce detta Università che se alcuna persona o Cittadino di essa facesse briga, sciarre o parole con alcuno altro per il che venessero alle mani senza alcuna sorta d'arme ed effusione di sangue, non costando d'alcuna legittima provocazione e di quello il quale fosse stato causa della rissa facendo querela l'uno all'altro d'ingiuria essendone minori o vero femmine [38], incorrano alla pena di tarì due da pagarsi per ciaschuno di essi, ma quando fossero maggiori e di età perfetta siano tenuti alla pena di tarì quattro da applicarsi alla Corte di detta Terra.

---

[38] Questa tendenza, presunta o vera, alla rissa da parte delle donne trova colorito riscontro negli Statuti di S. Arsenio (Cap. 10) che così recitano: "
... poiché in ogni semplice controversia, rissa, dissensione, turbolenza e dissapore le donne particolarmente di questa terra prorompono in urli, strida, battimenti di mani, graffiamenti di faccia, estirpazione di capelli ed altri atti inconvenienti alla materia di che si tratta, e non solo che nel sentire tali urli e strida vengono ad atterrirsi gli astanti, ma con questo si argomenta qualche eccidio sortito, pertanto nessuna donna ardisca di prorompere in tali eccessi fuori di casa e... nemmeno battersi la faccia... sotto pena di carlino uno per ogni volta...".

15) Della pena per coloro che non riconoscono i (propri) debiti

Chi mentirà ai pubblici funzionari sulla reale consistenza dei propri debiti[39] sarà punito con 2,5 tarì di multa.

Capitolo 16

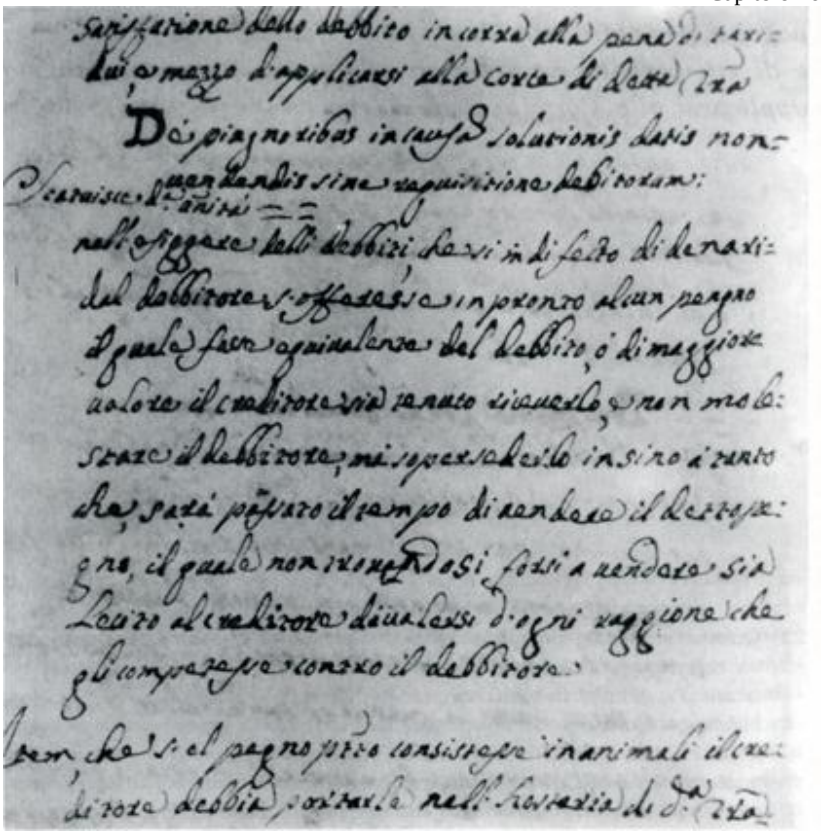

[39] Sanzioni analoghe, per chi nega fraudolentemente di aver debiti, sono previste nei Capitoli di Rocca S. Felice (Cap. 7) e Montemarano (Cap. 32 e 61).

15) De debiti inificiatorum

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona di essa che negherà il debbito ad alcuno suo creditore in corte, di qualunque somma maggiore o minore che fosse, essendo di quello legittimamente convitto, oltre la satisfazione dello debbito incorra alla pena di tarì due e mezzo da applicarsi alla Corte di detta Terra.

16).**Quando possono essere venduti i pegni dati a garanzia di debiti**

Se il debitore, in mancanza di danaro, offre al creditore un pegno di valore almeno equivalente al debito, questi è tenuto ad accettarlo e può venderlo solo dopo che, trascorso il tempo stabilito di 15 giorni, il debito originario non è stato onorato [40].

Se il pegno è costituito da animali, gli stessi devono essere affidati in custodia, a spese del debitore, ad una terza persona oppure all'oste locale; in questo caso se l'oste dovesse rifiutarsi pagherà un tarì di multa e se chiedesse di più di un grano e mezzo al giorno per detto servizio gli sarà inflitta una multa di dieci grana.

---

40 La norma era ricorrente nei nostri paesi. La vendita, che doveva essere preceduta da specifici bandi, era prevista nella pubblica piazza (Montemarano, Cap. 35) ed a scadenze variabili tra 15 giorni ed un anno in funzione del valore del bene (Morcone, Cap. 6), del proprietarìo locale o forestiero (Torella, Cap. 62) ovvero di beni mobili od immobili (Flumeri, Cap. 21). A titolo di curiosità si noti che l'asta "a lume di candela" è ancora prevista nelle attuali leggi di Contabilità Generale dello Stato.

16) *De pignoribus in causa solutionis datis non vendendis sine requisitione debitorum*

Statuisce detta Università che se, nell'esiggere delli debiti in difetto di denari del debitore, si offrisse in pronto alcun pegno il quale faccia equivalenza del debito o di maggior valore, il creditore sia tenuto (a) riceverlo, e non molestare il debitore ma soprasederlo in sino a tanto che sarà passato il tempo di vendere il detto pegno, il quale non trovandosi forse a venderlo sia lecito al creditore di valersi d'ogni raggione che gli competesse contro il debitore.

Item che se il pegno predetto consistesse in animali il creditore debba portarli nell'hostarìa di detta Terra e consignarle all'hoste, o vero in altro luogo in potere di una terza persona qual piacerà al detto debbitore a sue spese e pericolo e là debbiano stare per otto giorni, ma se il pegno consistesse in altre cose mobili non viventi debbiano stare in potere di esso creditore o dove ad esso piacerà per spatio di giorni 15 li quali termini passati, richiesto prima il debitore si vorrà riscattarsi, li detti pegni si possano vendere per il creditore a lume di candela semplicemente senza farsi di ciò atto alcuno a volontà di esso creditore, al quale anco sia lecito pigliarsi detti pegni volendoli quelli ritenersi per quel tanto che dovesse avere, quando non si trovasse a vendere, e se pur si trovassero, ma non per tanto quanto fosse il debito, a caso che il prezzo di detti pegni venduti ut supra avanzasse il debito, a spese fatte, tutto quel tanto che sopravanzerà si debba restituire al debitore.

Item che gli creditori non siano tenuti pigliare detti pegni nel modo sopradetto quando di quel che si dovesse avere ci fosse fatta e apparesse causale giurata, ma possano di quella avvalersi come di raggione loro fosse lecito.

Item quando quel tanto che si pigliasse dalla vendita di detti pegni assignati non bastasse per lo debito e spesa fatta il creditore possa avere ricorso a pigliarsi degli altri pegni, o vero per altro modo ragionevole ricuperare il resto a suo arbitrio.

Statuisce detta Università che se l'hoste ricusasse ricevere detti animali assignati per pegno nella stalla della sua hostarìa, eccetto quando quella fosse piena d'altri animali, incorra nella pena di tarì uno da applicarsi alla Corte di detta Terra per ciaschuna volta.

Item che non sia licito all'hoste per la ricezione di detti animali pigliati per pegno di mandare ad esigere dal debitore per suo pagamento più che uno grano e mezzo tra notte e giorno e contravenendo incorra nella pena di grana dieci da applicarsi alla Corte predetta per ciaschuna volta.

17) Della pena per coloro che si servono di pesi e misure falsi

Chiunque, in casa ed in particolare nelle botteghe, utilizzasse pesi e misure artefatti per vendere o comprare sarà tenuto non solo alla restituzione del maltolto ma anche alla multa di 5 tarì[41].

[41] In Cairano il controllo di bilance, pesi e misure è affidato al Catapano; lo stesso avviene in Flumeri (Cap. 9), Torella (Cap. 4 -s- 6); S. Angelo (Cap. 83) ed in Morra (Cap. 56), mentre a Brienza e Montemarano (Cap. 39 e 47) tale controllo è assegnato al Baglivo. A Flumeri (Cap. 42) è addirittura vietato prestare o riprodurre pesi e misure senza il permesso del Baglivo, i forestieri devono adeguarsi alle usanze locali (Cap. 59) ed ogni abuso è perseguibile d'ufficio, anche in assenza di un accusante (Cap. 65); da notare che il Cap. 66 di Fiume- ri datato 19 giugno 1535, chiarisce che il controllo dei pesi e delle misure è di competenza dei Catapani e che i Baglivi devono tutt'al più limitarsi a consegnarli ai suddetti.

17) De pena eorurn qui utuntur ponderibus et rnen- suris falsis

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e cittadino di essa che in sua casa o potecha tenesse bilanze, pese o mezze pese, decine, rotela o mezza, o vero misure come sono tomoli, mezzi tomoli, quarti o mezzi quarentini o mezze quarte, o carrafe, canne o mezze canne e ogni altra misura o peso più grandi o piccoli degli predetti o qualsivoglia di essi, li quali fossero falzi e non giusti, e di quelli si servisse in vendere o comprare, oltre la restituzione di quel tanto che avrà fraudato incorra nella pena di tarì cinque da applicarsi alla Corte di detta Terra e agli Catapani di essa.

Item che negli casi suddetti si possa procedere da detta Corte con intervento degli Catapani etiam senza querela o denunzia di parte eccetto quando tali pesi e misure si tenessero nelle case dove si abitasse e non alle poteche.

18) *Della pena di quelli che lavano i panni nelle fonti o che inquinano in altri modi*

È vietato lavare qualsiasi cosa nelle fontane di Cairano [42] e nel raggio di otto palmi da queste sotto pena di un tarì di multa che sarà elevata a 5 tarì per colui che oserà gettare una qualche sporcizia nelle stesse ovvero dovesse entrarvi senza permesso degli Amministratori.

---

42 Norme igieniche a tutela delle fonti sono ricorrenti nei nostri paesi: semmai vale la pena notare che la "cinerata" o "cennerata", ovvero l'uso di lavare i panni servendosi di acqua in cui era stata bollita della cenere come sgrassante, era ancora frequente pochi decenni orsono (Forino, Cap. 41; Rocca, Cap. 35; Montecalvo, Cap. 18; Flumeri, Cap. 31).
Quanto alle antiche fontane di Cairano, in questi stessi Statuti (Cap. 55 - 56) ne troviamo menzionate diverse: la Fontana nova, la Fontana degli puzzi, la Fontana publica, la Fontana Marruni.

18) De poena illorum qui lavant pannos intus fontes et alijs modis inquinant

Statuisce detta Università che nissuna persona e Cittadino di essa, dell'uno o l'altro sesso, maggiore o minore, ardisca né presuma di qualsivoglia tempo lavare panni, fogliame o qualunque altra cosa dentro le fontane ordinarie di fabrica di detta Terra, né vicino a queste per spazio di otto palmi sotto la pena di tarì uno da applicarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra, nella quale si possa procedere etiam senza querela o denunzia alcuna.

Item che nissuno di detta Terra dell'uno e l'altro sesso, maggiore o minore ardisca gettare dentro le dette fontane animali morti né vivi, panni lordi, letame e qualsivoglia altra cosa di mondezza e bruttizia, né dentro a quelle entrare per qualunque causa senza licenza degli Sindaco ed eletti di essa sotto pena di tarì cinque da applicarsi alla Corte di detta Terra a querela degli detti Sindaci ed eletti.

19) Della pena per coloro che, chiamati a pubblico parlamento, non vengono

Chiunque, pur essendo in paese, disertasse un pubblico parlamento indetto dagli Amministratori[43] per decidere su qualche problema di comune interesse, sarà punito con un tarì di multa per l'assenza e con un altro tarì ogni volta che non rispetterà quanto deciso dall'Assemblea nella specifica occasione.

---

[43] Si vuole spingere il cittadino al rispetto dei doveri civici: in questo caso, come per Morcone (Cap. 1) si tratta del diritto/dovere di voto. In altri casi, ad es. in S. Angelo (Cap. 79), Torella (Cap. 64), Monte- marano (Cap. 28 e 55), Brienza, si tratta del dovere di testimonianza o, in senso più lato, come esplicitamente dichiarato a Polla (Cap. 59) del reato di "spreto mandato" = ingiunzione disprezzata, noncurata.

19) De poenis eorum qui vocati ad consilium publicum non veniunt

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa che sarà chiamato per ordine dell'officiale, ad istanza degli Sindaco ed Eletti di detta Terra, al pubblico parlamento da farsi per qualunque cosa occorresse ad essi Sindaco ed Eletti, la quale non potesse mandarsi ad effetto se prima non fosse esplorata la mente di essa Università e tutti (i) suoi cittadini, non venesse al tempo determinato e luogo solito, a querela delli predetti Sindaco ed eletti, si non si trovasse fora ed absente da detta Terra in detto tempo, incorra alla pena di tarì uno ed in altro tanto per ogni volta che contradicerà a quello che dagli Sindaco ed eletti ed altri Cittadini di detta Terra sarà concluso ed eseguito d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

20) Della pena per coloro che calunniano qualcuno

Chi querelasse calunniosamente un cittadino lo indennizzerà [44], su denunzia dello stesso, con tre o sei tarì a seconda che il danno patito sia inferiore a sei carlini ovvero compreso tra sei e dieci carlini.

44 La calunnia è punita anche a Bagnoli (Cap. 1) ed a Busso (Cap. 22). In Torella (Cap. 22) "... *qualunque persona accusasse malamente, quella accusa se la debia pagare lo accusatore...* .

20) De poena eorum qui caluniose aliquem accusant

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona, dell'uno e l'altro sesso, di essa la quale esponesse querela contro di alcuno nella Corte del Capitanio o Locotenente di detta Terra di parole ingiuriose o d'altro per il che similmente ne potesse compatere [45] *santione d'ingiuria o di violenza e di ciò non costasse al manco per uno testimonio leggittimo, e non ostante questo il querelato fosse per quello molestato e non patisse alcuna sorte di interesse in qualche modo, ipso facto incorra alla pena di tarì tre se l'interesse patito fosse da cinque o sei carlini a basso, ed essendo più di maniera tale che ascendesse alla somma di tarì cinque detta pena sia di tarì sei da applicarsi al querelante che avesse patito l'interesse per detta querela o denunzia del quale interesse patito se ne debba credere al solo giuramento e deposizione del querelato e del mastrodatti che avrà pigliata e scritta detta querela.*

45 Subire.

21) Che sia lecito ai querelanti ritrattare le accuse entro tre giorni

Se, nell'ambito delle norme regolamentate in questi Capitoli, qualcuno querelasse un cittadino presso la locale Corte gli viene data facoltà di ritrattare le accuse entro i primi tre giorni [46] purché nel frattempo non sia stata emessa sentenza.

In questo caso il querelante pagherà solo l'eventuale incomodo arrecato al mastrodatti e le Autorità locali non potranno in alcun modo procedere né contro di lui né contro il querelato.

---

46 Questa norma tende a ridurre il contenzioso ed è abbastanza comune: Montecalvo (Cap. 26), Ariano (Cap. 6), Busso (Cap. 5), S. Angelo (Cap. 16), Torella (Cap. 20), Guardia (Cap. 8), Forino (Cap. 16 e 18). In alcuni paesi, ad esempio in Bagnoli (Cap. 1) ed a Torella (Cap. 20), la ritrattazione era accompagnata da una multa "... *acciocché la detta libertate di potere pentirsi lo detto accusatore non sia materia ed causa di più spesso accusare ed intronare lo capo a lo Signore o ad altri boni homini et anche a li baglivi...".*

21) Quod liceat accusatoribus in fra triduum accusationes retractare

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa, dell'uno e l'altro sesso, la quale esponesse querela o facesse denunzia contra di alcuno di ingiuria, di violenza o furto di poco momento o vero di fraude danno dato o contravemione ed in osservanza di quanto negli precedenti Capitoli si contiene e qualsivoglia caso di essi tanto alla corte del Capitanio o Locotenente di detta Terra quanto della Bagliva e Catapani di essa, purché non sia prodotto sollende libello[47] nella Corte del Capitanio e suo Locotenente, tra termine di tre giorni continui si possa pentire e remettere detta querela o denunzia e sia tenuto al mastrodatti in tanto quanto meritasse giustamente la fatica pigliata nel scrivere detta querela o denunzia, e detti Capitani o Locotenenti, Baglivi o Catapani, che pro tempore saranno non possano in alcun modo negli casi predetti e ciaschuno di essi più oltre procedere contra del querelato o denunziato né quelli in alcun modo molestare per dette querele remesse.

[47] Formale sentenza; sollende sta per solenne, formale. Da non confondere il ruolo del Catapano, funzionario amministrativo e giudiziario preposto sostanzialmente alla definizione del prezzo di alcuni generi alimentarì ed al relativo controllo della qualità, con il ruolo del Capitano che rappresentava il re nelle terre demaniali amministrandovi la giustizia di prima istanza laddove nelle terre feudali il barone nominava un proprio luogotenente o governatore di fiducia.

22) Dei furti e dei danni arrecati ai campi, agli orti ed ai loro frutti e delle pene per chi arreca danni

Il maggiore di dodici anni che provoca danni alle vigne o agli orti oppure va a rubarne i prodotti con panieri o bisaccia è punito con cinque tarì di multa oltre al rimborso del danno ed a un indennizzo di due tarì e mezzo; la pena e l'indennizzo sono dimezzati se nel rubare non sono stati usati recipienti.

22) De furtis et damnis illatis in vicis, ortus, agris et ipsorum fructibus et poenis daimnificatorum

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa, maggiore e minore dell'uno e l'altro sesso, che si cogliesse o in alcun modo dannificasse nell'uva agreste o matura e in altri frutti di mangiare di qualsivoglia sorte delle vigne ed ortora sepate[48] *di qualcuno di detta Terra e fosse andato a dannificare nelle cose predette con panara, bisacciotte o con altre cose simili, essendo di anni dodici in su incorra nella pena di tarì cinque da applicarsi alla Corte di detta Terra et alla parte dannificata oltre la restituzione del danno fatto alla metà di detta pena, ma non avendo alcuna delle cose sopradette o simili incorra alla pena di tarì due e mezzo e alla parte dannificata oltre la sodisfazione del danno, sia tenuto alla mità di detta pena.*

[48] Orti recintati con siepi.

23) Delle pene per coloro che tagliano alberi infruttiferi

Chi nella proprietà altrui prende pali, frasche o siepi già in opera ovvero taglia piante per tale scopo è punito con due tarì e mezzo di multa, oltre al rimborso del danno ed a un indennizzo di un tarì e un quarto.

Stessa pena per chi ruba salici o canne.

Chi ruba cavoli o altre insalate da proprietà recintate o le danneggia in qualsiasi altro modo è tenuto, oltre al rimborso del danno, alla multa di uno o due tarì a seconda che il reato è stato commesso di giorno o di notte.

Quando al furto si aggiunge il danno agli alberi o alle colture circostanti la pena è di due tarì e mezzo.

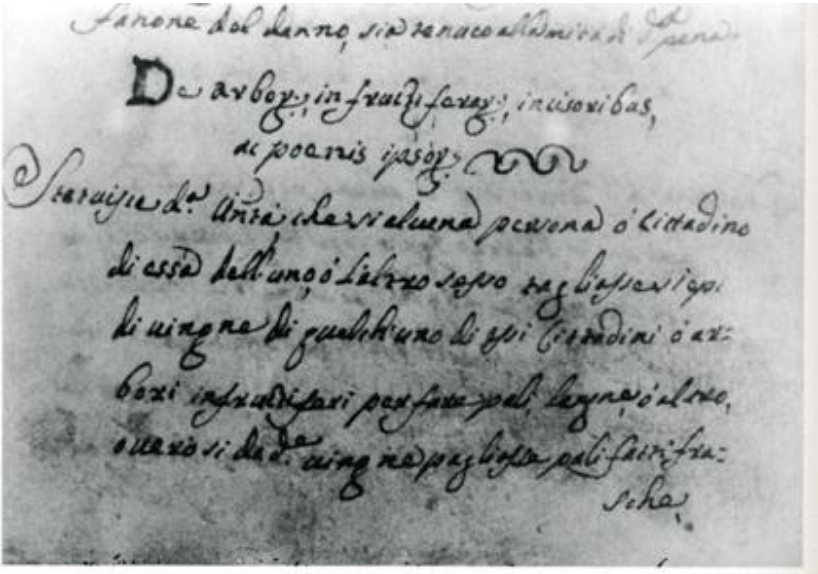

Capitolo 23

23) De arboribus infructiferis incisoribus, ac poenis ipsorum

Statuisce detta Università che se alcuna persona o cittadino di essa, dell'uno o l'altro sesso, tagliasse siepi di vigne di qualchuno di essi Cittadini e arbori infruttiferi per fare pali, legne o altro, o vero si da dette vigne pigliasse pali fatti, frasche o altra sorte di legname atta a deputare per chiudere e reparare le vigne sopradette e siepi di esse, oltra la restituzione del danno incorra alla pena di tarì due e mezzo da applicarsi alla corte di detta Terra integralmente, ed alla parte dannificata alla metà di detta pena.

Item che qualsivoglia persona di detta Terra che cogliesse salici o tagliasse e sceppasse [49]cande dalle vigne, ortora e da qualunque altra possessione di alcuno degli Cittadini di essa, incorra alla pena di tarì due e mezzo da applicarsi alla Corte predetta integralmente e alla parte dannificata oltre la restituzione del danno alla metà di detta pena.

Statuisce detta Università che se alcuna persona di detta Terra dell'uno e l'altro sesso cogliesse cauli o ogni altra sorta di foglie da mangiare nell'ortora, vigna, o altra possessione sepata intorno, e quelle dannificasse in qualsivoglia altro modo d'alcuno di essi Cittadini incorra alla pena di tarì uno il giorno ed il doppio di notte da applicarsi alla Corte predetta, oltre la restituzione della parte dannificata.

Statuisce detta Università che qualunque persona e cittadino di essa, dell'uno e l'altro sesso, maggiore e minore, che cogliesse foglie etiam salugge[50] da dentro alcuna possessione etiam seminata a grano, orgio o lino ed ogni altra cosa impadronata, o affittata ad alcuno di essi Cittadini, ovvero abbattesse o cogliesse cerri e cerque [51]o anco altri frutti di qualsivoglia sorte dagli arbori posti in detta possessione ita che dal detto abbattere e cogliere di cerri, cerque, foglie e frutti non solo si facesse danno in essi ma anco nelle piante,

---

[49] Strappare, rubare, portar via.

[50] "Salugge" indica erbe e piante palustri in genere, da una antica voce mediterranea sala (erba usata per intessere sedie e rivestire fiaschi) presente anche nel longobardo salaha.

[51] La quercia (Quercus robur o Quercus pedunculata) è una Fagacea come il cerro (Quercus cerris); non vanno confuse con "ciéuzo" che in Irpinia indica il gelso (Morus alba o nigra), una volta molto diffuso per alimentare i bachi da seta

arbori e seminati di dette possessioni, oltre la restituzione del danno fatto in detti cerri, cerque, frutti, piante, arbori e seminati incorra nella pena di tarì due e mezzo da applicarsi alla Corte di detta Terra.

24) Delle pene per coloro che rubano paglia o fieno

Chiunque rubasse fieno già raccolto e conservato o erbe dai campi pagherà due tarì e mezzo di multa alla Corte ed un tarì e un quarto al danneggiato in aggiunta al rimborso dei danni.

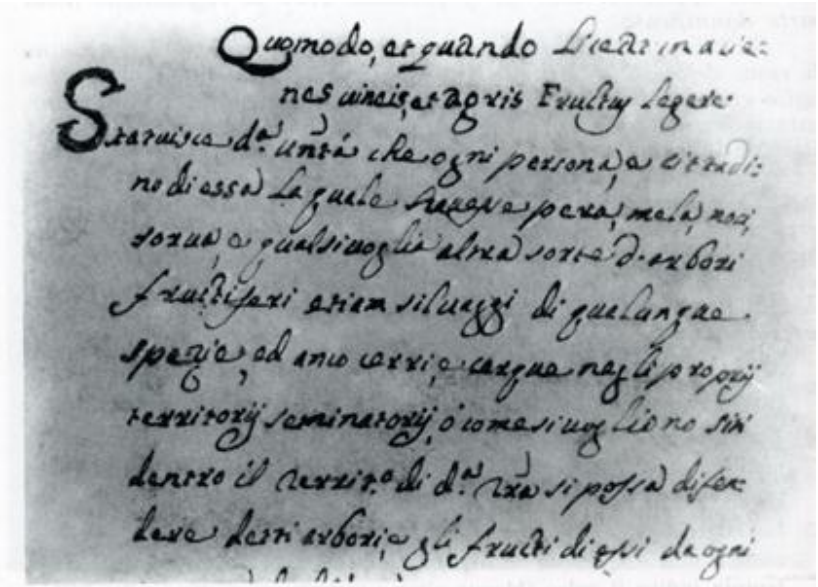

Capitolo 25

24) De poenis eorurn qui paleam aut fienum furantur

Statuisce detta Università che qualunque persona e Cittadino di essa la quale pigliasse paglia da dentro li pagliari o altri luoghi o vero fieno metuto dalle pedene[52] *o da altra parte o mietesse erba negli prati di alcuno di detti cittadini incorra alla pena di tarì due e mezzo da applicarsi alla Corte predetta et alla parte dannificata oltre l'ammenda del danno sia tenuto alla metà di detta pena.*

[52] Pedena = pagliaio, bica; tipico mucchio di paglia o di fieno raccolto intorno ad un palo piantato nel terreno. Nel successivo Capitolo 46 si parla di *"herba appedenata"* cioè ammucchiata in *"pedena"*

25) Casi in cui è lecito cogliere frutti od uva nella proprietà altrui

Un singolo cittadino che passi casualmente per un campo in assenza del padrone può raccogliere frutti cascati per terra[53] fino ad un massimo di mezza misura; se le persone che attraversano il campo sono più di due, e sempre nell'ipotesi che detto transito sia casuale, non possono raccoglierne complessivamente più di una misura. Se il padrone è presente stabilirà lui se consentire o meno la raccolta di qualche frutto.

I contravventori pagheranno una multa di 2,5 tarì alla Corte e rimborseranno al danneggiato, oltre all'equivalente del danno, anche un tarì di indennizzo.

Se il danno è recato ad alberi la multa raddoppia a cinque tarì e l'indennizzo diventa di valore pari al danno arrecato.

---

[53] Il diritto di raccogliere i frutti caduti dall'albero era detto anche *"ius della scoglietura"* (vedi ad es. i Capitoli di S. Arsenio). Più in generale era consentito ai poveri il far proprio quanto lasciato a terra dopo un raccolto (grano, castagne, uva, noci...); questo permesso di spigolare (letteralmente: raccogliere le spighe rimaste nei campi) era detto in alcune zone *"uso di Santo Vito"* **(**G. Castagnetti: Montefusco, Napoli 1978, pag. 84

25) Quomodo et quando liceat in alienis vineis et agris fructus legere

Statuisce detta Università che ogni persona e cittadino di essa la quale havesse pera, mela, noci, sorva e qualsivoglia altra sorta di arbori fruttiferi etiam silvaggi di qualunque spezie ed anco cerri e cerque negli proprij territorij' seminatorij o come si vogliono siti dentro il territorio di detta Terra si possa difendere detti arbori e gli frutti di essi da ogni persona di detta Terra e loro animali di maniera tale che nissuno possa toglierle, abbattere o in altro modo cogliersi detti frutti, eccetto che quelli gli quali fussero cascati in terra se ne possa adunare e pigliare una mezza misura qualonque occorresse passare da là dove fossero detti frutti non essendo più che due, ma quando quelli che da là passassero fussero in maggior numero tutti non se ne possano pigliare più che una misura purché detto passare non si faccia a posta e si fingha per detto; e questo s'intenda permesso non essendoci il padrone di detti frutti, ma quando ci fusse sia in arbidrio suo darne o non darne e quello che farà il contrario e si coglierà o piglierà delli detti frutti altrimente che dal modo sopra detto incorra alla pena di tarì due e mezzo da applicarsi alla Corte di detta Terra e alla parte dannificata: oltre l'emenda del danno sia tenuto alla pena di uno tarì.

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona di essa possa dentro le sue proprie terre seminatorie ed ogni altro suo loco culto o inculto piantare ed allevarci i cerri, cerque ed ogni altra sorte di arbori fruttiferi e quelli difendersi di modo tale che nissuno possa tagliarle, scipparle et in alcun altro modo dannificarle sotto la pena di tarì cinque da applicarsi alla Corte predetta et alla parte dannificata oltre la menda del danno in tanta altra pena quanto fosse il danno.

26) Alberi da frutta siti in proprietà pubblica o privata e possibilità di raccoglierne i frutti

Chiunque può raccogliere frutta dagli alberi che crescono sul suolo pubblico anche se questi vi sono stati piantati o curati da privati[54].

Chi passa, senza premeditazione, per una proprietà privata senza alcun recipiente può raccogliere da terra tanta frutta quanta ne contengono le sue mani giunte; se si tratta di grossi frutti allora potrà raccoglierne da terra uno solo.

Per i trasgressori è prevista la stessa sanzione di cui al precedente Capitolo.

[54] Questo capitolo si presenta come semplice precisazione di quello precedente (albero che sorge su suolo pubblico) al punto da legittimare l'impressione che si tratti di un'aggiunta resasi necessaria in un secondo momento

26) *De arboribus fruttiferis positis in locis privatis aut publicis et iure ipsorum, colligendis fructus*

Statuisce detta Università che si alcuna persona e Cittadino di essa piantasse o insertasse arbori fruttiferi etiam silvaggi in luoghi pubblici e demaniali di detta terra, sia lecito ad ogni persona di essi Cittadini cogliersi degli frutti di tali arbori senza alcuno impedimento.

Statuisce detta Università che ogni persona e Cittadino di essa alla quale occorresse passare per dentro vigne, ortora e altre possessioni sepate di essi Cittadini a tempo dell'uve mature e altri frutti di qualsivoglia sorte, purché detto passare non sia procurato e fatto a posta, e quello che passerà per gli luochi predetti non porti panaro, bisacciotte o altra cosa simile, si possa cogliere doie uve e tanti frutti da terra senza altrimente saglire all'arbori, quanti caperriano dentro le sue mani l'uno gionta con l'altra, eccetto si fossero granate o persiche e altri frutti simili grossi, che in tal caso non possa di quelli cogliere ma solo pigliarsene uno di quelli si trovassero cascati in terra, e qualunque farà il contrario incorra alla pena sopra di ciò negli prossimi precedenti Capitoli statuito.

27) Come e quando sia lecito toglier pegno a coloro che provocano danni

Chi, nel periodo in cui la frutta matura, trova nel proprio campo qualcuno che vi provoca danni può togliergli un pegno da consegnare al Baglivo, purché non si tratti di una donna.

Per i minori di 15 anni [55] la multa è di due tarì e mezzo oltre ad un indennizzo di pari importo da aggiungere al rimborso del danno. La pena e l'indennizzo sono raddoppiati se il reato è commesso di notte.

Il Baglivo non potrà restituire il pegno finché il danneggiato non sarà stato integralmente soddisfatto né il trasgressore potrà rinunciare al pegno per evitare le sanzioni. Il pegno può essere preteso anche in assenza di testimoni.

---

55 Da notare che nell'art. 22 il concetto di minore età valeva fino ai 12 anni e non fino ai 15. Anche il confronto con gli altri paesi conferma una notevole elasticità sulla definizione di maggiore età. In S. Arsenio per i ladruncoli fino a 10 anni era prevista la gogna (Cap. 7) ed anche in Flumeri (Cap. 1) e Morcone (Cap. 32) i minori sono compresi nei 10 anni; in Guardia invece i *"piccirilli"* sono oggetto di tre definizioni diverse: 7, 8 e 10 anni (Art. 13, 23, 36).

27) *Quomodo et quando liceat damnum passis pignora damnificatoribus auferre*

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona che trovasse dentro di alcuna sua possessione, come sono vigne e ortora sepate intorno, a tempo che ci fossero l'uve agreste
o mature o altri frutti di mangiare di ogni sorte, qualchuno maggiore o minore che dannificasse o avesse dannificato nell'uva o altri frutti di dette vigne e ortora in difetto di testimoni gli possa levare il pegno, eccetto si fosse femena, e lo debba conzignare ad uno degli Baglivi di detta Terra per il quale gli si dea piena fede e convingere la persona che avrà trovata a dannificare.

Item che quello il quale sarà ritrovato a dannificare nelle cose predette essendo minore e di anni quindeci in giù incorra alla pena di tarì due di giorno ed il doppio di notte da applicarsi alla Corte di detta Terra integralmente alla parte dannificata oltre l'emenda del danno sia tenuto alla mità della pena predetta.

Item che al Baglivo al quale è stato conzignato il pegno levato nello caso sudetto non lo debbia restituire al padrone fin che non sarà integralmente satisfatto alla parte dannificata e del danno e della pena.

Item che quello al quale nel caso predetto è stato levato il pegno non il possa renonzare alla parte dannificata per evitare la pena e il danno fatto non piacendogli e dato che lo renonzasse possa condendarsi e astringersi alla condendatione delle cose predette.

Statuisce detta Università che sempre quando alcuno fosse trovato a dannificare in cose tali nelle quali il danno fatto non possa[56] *facilmente apparere oltre delli casi predetti e non ci fosse né intervenesse persona alcuna, che di ciò potesse fare fede, sia licito levargli il pingno così come di sopra è statuito.*

---

[56] Contrariamente a poche righe innanzi *("possa")* qui il manoscritto recita *"potria"* ***o*** *"pottia";* il testo è poco chiaro.

28) Della legittimità delle pene dei danni e dei furti

In tutti i casi previsti negli ultimi precedenti capitoli si può procedere alla condanna purché ci sia almeno un testimone degno di fede. Qualora il danno fosse difficilmente identificabile lo stesso non verrà rimborsato mentre la pena verrà inflitta egualmente. Il danneggiato che può avvalersi di due testimoni ha la più ampia facoltà di azione.

Per questi tipi di reato il padre risponderà per il figlio minore.

28) De leggittimis probationibus damnorum et furtorum

Statuisce detta Università che tutti gli casi predetti di danni fatti dagli homini, contenti[57] negli prossimi precedenti capitoli, si possa procedere alla condendatione[58] e delle pene e del danno con la depositione di un solo testimonio degno di fede apparendo il danno, ma non apparendo a le cose nelle quali fosse stato fatto, (e) fossero tali che facilmente il danno in esse fatto potria e dovria apparere, non si possa procedere a condendatione alcuna eccetto si fossero tali netti quali non si potesse conoscere il danno o se pur conoscere non facilmente, che in tal caso si possa procedere a condendatione detta pena detta Corte e detta parte solamente ma non del danno.

Item che li casi predetti in difetto di testimonij, apparendo il danno con lo giuramento e depositione della parte dannificata, essendo persona legale si possa procedere alla condendatione solamente della pena della Corte e del danno fatto; e si lo danno in alcun modo non apparesse all'hora non debbia aver luogo condendatione alcuna eccetto s'el danno fosse stato fatto nell'uva e altri frutti di mangiare e il patrone dannificato havesse levato il pengno al dannificatore e quello avesse consignato al Baglivo come di sopra; che in tal caso, dato che non ci apparesse il danno e non ci fossero testij per lo pegno levato, si possa procedere alla condendatione solo detta pena della Corte e detta parte dannificata col suo giuramento e anco del danno quanno apparesse.

Item che quando degli casi di danni fatti contenti negli prossimi precedenti Capitoli costasse per dui testimonij leggitemi il dannificato habbia l'eletione di esponere querela di furto[59], ingiuria e ogni altro titolo Ecclesiastico che di raggione gli competesse, overo di danno secondo (quanto) negli precedenti Capitoli è statuito.

Item che in tutti gli prossimi precedenti casi di danni fatti dagl'homini quando si esponesse querela di danno, il patre sia tenuto per il figlio (il) quale stesse sotto il governo o potestà paterna.

---

[57] Contenuti

[58] Contentazione sta per "compensazione".

[59] Quando il danno risultasse provato (costasse sta per "constasse, è constatabile") da due legittimi testimoni, il danneggiato ha facoltà (eletione sta per "scelta, possibilità") di presentare querela.

29) Manutenzione delle vie vicinali

I proprietari confinanti con viottoli e sentieri vicinali o pubblici che dividono più vigne devono potare le proprie siepi ed adoperarsi affinché gli stessi restino sufficientemente larghi per il transito di viandanti e delle bestie da soma, altrimenti pagheranno una multa di dieci grana [60].

60 La regola era semplice ed efficace: il proprietarìo confinante con vie pubbliche era responsabile di tenerle sgombre per un comodo transito altrimenti il passante era autorizzato a transitare sul suolo privato. Il proprietarìo doveva inoltre provvedere, una o due volte l'anno, alla potatura delle siepi (ad es. Polla, Cap. 35 e Montecalvo, Cap. 16). Il mese d'obbligo per "roncar le siepi" variava da maggio (Nusco), a giugno (Bagnoli, Cap. 8 e Forino, Cap. 32 e 39), ad agosto (Torella, Cap. 36), fino a settembre (Brienza ed ancora Nusco).

29) Via vicinales comodo teneri debeant

Statuisce detta Università che quelli gli quali nel territorio di detta Terra avessero le vingne vicine tra le quali ci fussero vie vicinali o pubbliche per le quali s'andasse in dette vigne, e in altre, debbiano roncare [61]le siepe verso le suddette vie vicinali e quelle allargare ognuno di essi per quanto s'estendesse la sepe della propria vingna verso la via di tal modo che si possa per quella comodamente andare e ritornare e sia con animali carrichi sotto la pena di grana dece d'applicarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra a querela o denunzia di esse parti o dell'una o dell'altra di esse e ogni altro che di ciò patesse danno e incomodità.

---

[61] Potare con la ronca; nei Capitoli irpini la dizione più comune (Forino, Torella, Montemarano, Montecalvo...) è *"scampare le vie", "scampar le cupe"* e simili, dove il verbo *"scampare"* sta per *"liberare"*.

30) Delle aeree pubbliche e loro uso

Le antiche aie e gli spiazzi pubblici non possono essere arati o modificati sotto pena di due tarì e mezzo; queste aree possono essere usate liberamente da tutti e colui che vi si oppone o reca molestia a chi, arrivato per primo, sta lavorandovi il proprio grano pagherà un tarì di multa.

30)De areis pubblicis et ipsarum, usu

Statuisce detta Università che nissuno debia arare ed in alcun modo guastare l'aire antique pubbliche quali sono nel territorio di essa sotto pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte di detta Terra e qualsivoglia di essi Cittadini possa di quelle servirsi liberamente senza molestia alcuna di manera tale che si alcuni di essi Cittadini impedisce l'uso di quelle incorra alla pena di tarì uno per ciascheduna volta da applicarsi alla Corte predetta, eccetto si quello che desse tale impedimento pretendesse che fosse sua e non pubblica.

Item che nell'uso di dette aire e ciaschune di esse quillo che prima se l'havrà eletta e portatoci le vittovaglie per scognarle, si preferisca agli altri che si volessero servire di quella per l'effetto predetto ita[62] *che finché non havrà complito di scognare e annettare il suo grano o altra sorte di vittovaglie che fosse, non possa essere impedito né darsegli molestia alcuna sotto la pena di tarì uno per ciaschuna volta d'applicarsi alla Corte di detta Terra.*

[62] Di modo tale (ita è un latinismo).

31) Divieto di tagliar siepi di confine

Ogni cittadino che possiede terreni agricoli confinanti con vie pubbliche o vicinali è tenuto a delimitare la sua proprietà con siepi, vive o secche, e chi vi arrecherà danno sarà tenuto non solo a rimborsarlo ma anche a pagare la multa di un tarì[63].

[63] Sul rispetto della proprietà e dei confini, vedi anche Cap. 13. 112

31) *De prohibita soepium territoria circuentius incisione*

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa che havesse alcun pizzo di Terra seminatoria a canto del quale ci fosse via pubblica o vicinale possa da là per dove fossero dette vie allevarci sepe viva e manutenercela sempre e in defetto di vivace farcela di secco ita che qualunque tagliasse o in qualsivoglia modo dannificasse detta siepe di vivace o di secco incorra alla pena di tarì uno d'applicarsi alla Corte della Bagliva di detta Terra oltre la restituzione del danno fatto al padrone del territorio o affittatore di esso quantunque fosse di secco.

Ruderi del castello

32) Dei generi venduti dai macellai e di ciò che è loro proibito mediante multa[64]

Il macellaio che si rifiutasse di tagliar carne nelle quantità stabilite pagherà cinque tarì di multa. Se lo stesso si rifiutasse di vender carne ad un cittadino che paga in contanti, ovvero volesse vendergli carne di scarto, pagherà un tarì di multa e qualora servisse prima dei forestieri e poi gli abitanti di Cairano gli verrà applicata la multa di dieci grana.

I resti della macellazione non devono in alcun modo lordare l'abitato né gli animali da macello possono essere trattenuti nell'abitato o al piano di S. Leone se non in casi eccezionali e col permesso degli Amministratori, pena la multa di due tarì e mezzo.

Se il macellaio tagliasse carne di notte per venderne di più o ad un prezzo diverso da quello stabilito, ovvero se si servisse di pesi alterati, sarà tenuto a cinque tarì di multa oltre alla restituzione dell'incasso ed alla perdita della carne.

---

64 Il tema era troppo importante per l'economia dell'epoca perché venisse trascurato nei Capitoli municipali. Di fatto è una problematica ricorrente che ritroviamo tra l'altro anche in Montemarano (Cap. 23), Morcone (Cap. 10 e 40 -H 44), Bagnoli (Cap. 10), Montecalvo (Cap. 35 e 36), S. Angelo (6 13), Rocca S. Felice (Cap. 13 e 14), Forino (Cap. 52) etc...
Da notare semmai l'attenzione rivolta al commercio delle carni "mortacine" ovvero degli animali avviati alla macellazione perché già morti.

32) *De laniatoribus ipsorum fructibus, et sibi sub pena prohibitis*

Statuisce detta Università che se il Bocciero ordinario di essa il quale si havrà convenuto con detta Università e suoi Governatori di tagliare carne in detta Terra o per tutto l'anno o minor tempo ricosasse di tagliare carne o vero ne tagliasse non abastanza secondo il tempo e promissione fatta, etiam che di detta promissione e conventione non apparesse scrittura alcuna, incorra alla pena di tarì cinque d'applicarsi alla Corte di detta Terra ogni volta che di ciò fosse requesto, e requesto ricosasse, dal Sindaco et Eletti a querela di essi Sindaco ed Eletti.

Item si detto Bocciero ricosasse vendere carne ad alcuna persona e Cittadino di detta Terra in qualche modo o vero malitiosamente volesse dargli la peggior carne, essendogli presentialmente offerti li danari dal compratore secondo la quantità della carne che esso volesse, nell'uno e l'altro caso incorra alla pena di tarì uno d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

Item che nel comprare della carne il detto Bocciero debia prima servire il Cittadino di detta Terra di Cairano che il forestiero e facendo il contrario incorra alla pena di grana dece d'applicarsi alla Corte predetta.

Statuisce detta Università che quando il Bocciero macellasse la carne dentro l'habitato e destritto d'essa non debbia in alcun modo gettare bruttizia alcuna nelle strade o altri luoghi privati o publici negli quali conversano e praticano gli Cittadini di detta Terra e facendo lo contrario incorra alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte predetta a querela di qualsivoglia Cittadino che di ciò potesse detrimento e ingomodità o anco del Sindico ed Eletti di essa.

Item che il Bocciero tanto ordinario quanto ogn'altro estraordinario non debia in modo alcuno tenere nè di giorno nè di notte animali di qualsivoglia sorte per l'uso della Boccieria dentro l'habitato e destritto di detta Terra, e precise nel piano di S. Leone, nè a canto ad esso di nullo tempo eccetto in caso di necessità di tempi fortuiti con licenza degli sindaco ed eletti di detta Terra; e facendo il contrario incorra alla pena di tarì due e mezzo da

applicarsi alla Corte suddetta a querela di detti sindaco ed eletti e di qualsivoglia Cittadino per ciaschuna volta che contravenesse.

Item che se dagli sopradetti boccieri e venditori di carne e qualsivoglia di essi si ammazzasse animali e tagliasse carne di notte e si commettessero in alcun modo fraudi o vero si vendessero più dell'assisa o del prezzo convenuto nello tempo dello partito fatto o non la vendessero al giusto peso, a querela di quello che sarà stato fraudato incorra alla pena sudetta di tarì cinque da applicarsi alla Corte e catapani di detta Terra oltre la restituzione del prezzo e perdita di carne venduta come di sopra è statuto.

33) Delle cose non vendibili senza l'assenso dei Catapani e delle pene per chi vende senza l'autorizzazione dell'assisa

Non è consentita in alcun modo la vendita dei generi alimentarì se prima i Catapani[65] di Cairano non avranno concesso uno specifico permesso e non avranno vidimato i pesi e le misure da utilizzare. Tale regola vale sia per i residenti che per i forestieri ed i trasgressori pagheranno due tarì di multa.

Se il venditore tenta di imbrogliare gli acquirenti sul peso, sul prezzo o sulla qualità, su denunzia del truffato dovrà restituire il danaro senza riavere indietro la merce venduta ed in più pagherà cinque tarì di multa.

[65] Ricordiamo i compiti del Catapano così come definiti da Leonardo Ricci in "Direzione, ovvero Guida dell'Università per la sua retta amministrazione" edito in Napoli nel 1725 (pag. 143): "L'officio di Catapano è di ponere l'assisa alle cose commestibili che si vendono e di zeccare li pesi e misure de Bottegari ed altri Venditori. Li Catapani si eliggono dal Barone in quei luoghi dove la Catapania, cioè la giurisdizione di pesi e misure, fu conceduta al barone; ma nel nostro Regno maggior parte spetta all'Università, o per compra fatta dalla Regia Corte o per accordo fatto col Barone. E nel 1609 fu detta giurisdizione conceduta alle Università, come si legge nella Prammatica "Sui pesi e misure".

33) De rebus non vendendis sine licenzia Catapanorum et poenis illas vendentium ultra assisam

Statuisce detta Università che nisuna persona di detta Terra e anco forestiera debbia vendere, così nelle proprie case come in poteche e ogni altro luogo, cosa alcuna solita vendersi a peso o misura o di catapanarsi in detta Terra prima che non sia catapanata dagli Catapani di detta Terra e abbia avuto licenza da essi Catapani sotto pena di tarì due da applicarsi agli detti Catapani e Corte predetta per ciascuna volta che se contravenerà etiam senza querela e denunzia di alcuna persona.

Item che nissuna persona e Cittadino di detta Terra, boccieri, tavernari, starzonari e qualsivoglia altro che in detta Terra volesse vendere vino a carafe o mezza quarta, frutti, oglio, mele e ogni altra cosa a peso o misura, in poteche nelle proprie case o altri luoghi, possa venderli con pesi o misure, tanto si fossero sue quanto d'altra persona, si prima detti pesi e misure non li havrando visti e riconosciuti li Catapani di detta Terra, sotto la pena sodetta d'applicarsi ad essi Catapani e Corte predetta.

Item che qualsivoglia persona forastiera che venesse a vendere frutti in detta Terra d'ogni sorta e qualunque altra cosa tale che si soglia vendere a peso o misura in detta Terra le debbia vendere in luochi pubblici con gli pesi e misure gli quali soli daranno gli detti Catapani o Baglivi di essa, e non con altri si prima non havrarando[66] avuta di ciò licenza da essi, e detti pesi e misure, o loro propri o d'altra persona, non saranno stati riconosciuti dagli detti Catapani sotto la pena sudetta d'applicarsi a essi Catapani e Corte predetta della Terra di Cairano.

Item qualsivoglia persona, tanto forestiera quanto Cittadina di detta Terra, che in essa vendesse, così in boteche, taverne come nelle case e ognaltro luogo, qualunque cosa catapanata più dell'assisa, eccetto gli tavernari quando vendessero nelle taverne a forastieri, o vero fraudasse il compratore nel piso o misura o caso venduto, come una cosa per un altra, o trista per bona, a querela del compratore fraudato incorra alla pena di tarì cinque d'applicarsi alla Corte e Catapani sodetti e oltre di ciò alla perdita della cosa venduta e prezzo di essa in beneficio del fraudato.

---

[66] Havrarando = avranno, probabilmente un errore nel ricopiare, visto che nel testo è usata sempre la forma havrando

34) Generi che non possono essere venduti se non dopo un tempo prestabilito

Se un forestiero viene in Cairano per vendere generi alimentarì è proibito a lui di vendere, ed ai residenti di acquistare, l'intera partita con un'unica transazione [67] se non sono passate almeno 24 ore, pena la multa di 5 tarì.

Se, trascorse le suddette 24 ore, un commerciante di Cairano comprasse tutta la merce questi è tenuto a rivenderla a tutti i paesani che ne facessero richiesta al prezzo stabilito dai Catapani e non può venderla fuori paese altrimenti sarà multato ogni volta di un tarì.

---

67 Emergono chiaramente misure cautelative volte sostanzialmente a prevenire forme di accaparramento o di speculazione e comunque miranti alla stabilizzazione dei prezzi: si pensi ad esempio al danno che avrebbero subito i contadini di Cairano con la rapida immissione in paese di grosse partite di generi alimentarì che ne avrebbero fatto crollare il prezzo. Restrizione analoghe, non scevre da forme di protezionismo a favore dei produttori locali, ritroviamo in Busso (Cap. 52), in Flumeri (Cap. 34), in Morcone (Cap. 51, 52).

34) *Quod res venales infra certum tempus simul emi non possint*

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona forastiera che in detta terra venesse a vendere alcuna cosa di mangiare di qualsivoglia sorte per tutto quello giorno nel quale è venuto in detta terra insino al giorno sequente doppo levato il sole non possa tutta insieme vender la robba che avesse portata a vendere ad alcuna persona particulare di detta Terra manco forastiera, tanto dentro detta Terra quanto nel suo territorio per detto tempo.

Statuisce detta Università che si alcuna persona forastiera venesse a vendere in detta Terra qualche cosa di mangiare di qualsivoglia sorte, per tutto quel giorno nel quale fosse venuto in essa insino al sequente doppo levato il sole, nessuno di detta Terra di Cairano, manco forastiero, la possa comprare tutta insieme dentro di detta Terra e suo territorio per detto tempo, di modo tale che detta robba portata a vendere non stia meno di vinti hore, che non si possi in alcun modo tutta insieme venderla e comprare come di sopra eccetto passato il detto tempo di vintiquattro hora integramente sotto la pena di tarì cinque d'applicarsi alla Corte predetta a querela degli Sindaco ed Eletti.

Item che si, passato il tempo di vintiquattro hora, alcuno di detta Terra il quale facesse taverna, stazzonaria o vero fosse solito vendere detta robba comprata in poteche o altro luogo la comprasse tutta insieme come di sopra, debia doppo comprata venderne ad ognuno di detta Terra che ne volerà comprare al prezzo che gli sarà catapanata dagli Catapani e non la possa andare a vendere fora di detta Terra senza licenza degli Catapani, Sindaco ed Eletti e facendo il contrario per ciaschuna volta incorra alla pena di tarì uno d'applicarsi alla Corte predetta a querela degli Sindaco ed Eletti e di qualsivoglia altro Cittadino al quale ha- vrà ricusato vendere detta robba.

35) Onorario dei Catapani

I Catapani hanno diritto ad una precisa percentuale dei generi venduti, a peso o a misura, dai forestieri[68].

Tale percentuale è applicabile alla sola merce effettivamente venduta e se i Catapani pretendessero compensi diversi pagheranno 2,5 tarì di multa su denunzia del venditore.

[68] Già nel Cap. 4 era emersa la preoccupazione di definire con precisione gli emolumenti del Capitano e dei Mastrodatti: al riguardo va ricordato il dettagliatissimo tarìffario allegato ai Capitoli di Busso che consente un'analisi approfondita della relativa casistica. Qui vengono ora definiti onorari e compiti (vedi anche Cap. 34 e 37) dei Catapani; ritroviamo una tematica analoga anche in altri paesi tra cui Ariano (Cap. 33), Polla (Cap. 47), Bella (Cap. 3 e 4), Forino (Cap. 3 + 12), Torella (Cap. 34).

35) De iure honorario Catapanorum

Statuisce detta Università che di tutte cose da mangiare solite vendersi a piso o misura e da catapanarsi le quali se venderando in detta Terra da qualsivoglia persona fora stiera se ne debba dare la novatica[69] *infrascritta agli Catapani di questa Terra come è di ogni salma di sei quarentini di oglio una pignatella, d'ogni salma di sei mezzetti di frutti di qualsivoglia sorte e di ogni altra cosa solita vendersi a misura e di catapanarsi uno mezzo quarto, d'ogni salma di cento rotola di robba solita vendersi a piso e catapanarsi doia rotola e a questa raggione possono detti Catapani esiggere detta novatica dalle cose predette e ciascheduna di esse quando la quantità fosse più o meno della misura e peso sopradetto e non altrimenti, avendosi però nell'esiggere di detta novatica sempre rispetto alla quantità della robba venduta di modo tale che quando non si vendesse tutta la robba Catapanata la novatica di sopra tassata non si possa integralmente esiggere e quando degli detti Catapani si facesse il contrario e non si servasse quanto di sopra è statuito incorrano alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte di detta Terra a querela del venditore.*

[69] Il testo riporta "novatica" due volte su tre; in un caso sembra leggersi "nonatica". Probabilmente il senso, almeno in origine, era: "una parte al Catapano ogni nove" ovvero la percentuale spettantegli come compenso sulle vendite.
La pignatella, misura per liquidi, corrispondeva all'incirca ad un litro ed il quarantino a circa 18 litri

36) Articoli sulla cui vendita i macellai ed i cittadini devono essere preferiti a terzi

Coloro che intendessero vendere animali da macello devono, a parità di prezzo, preferire gli acquirenti locali altrimenti verranno multati di 2 tarì e mezzo.
Questo diritto di prelazione, per i residenti o per l'Università stessa, vale anche per qualsiasi altro genere alimentare o merce, pena la multa di 5 tarì.

Ruderi del castello

36) *De rebus in queir uni emptione lanutores et Cives Terra Cairani aliis preferuntur*

Statuisce detta Università che se alcuna persona e Cittadino di essa dell'uno e l'altro sesso volesse vendere animali atti a macellare per carne al Bocciero ordinario o qualunque altra persona quale volesse comparare tali animali per macellarle in detta Terra le volesse, sia preferito ad ogni altra persona tanto cittadina quanto forastiera offrendone in pronto tanto quanto realmente e presenzialmente si trovassero a vendere agli altri e si dal venditore si ricosasse o facesse il contrario, incorra alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

Statuisce detta Università che si in detta Terra si vendesse grano, orgio, vino e ogni altra sorte di vittovaglie o altra cosa mobile o sia animata, nello comprare di essi preferisca l'Università e qualsivoglia persona così cittadina come forestiera offerendone in pronto tanto quanto realmente e presenzialmente alcuna delle cose predette si trovasse a vendere o fosse venduta agli altri di modo tale che lo venditore di esse volendo vendere o si con effetto vendesse alcuna delle cose suddette debbia vendere con la condizione predetta e altrimenti facendo incorra alla pena di tarì cinque d'applicarsi alla Corte di detta Terra a querela del Sindaco et eletti.

37) Termini entro i quali i Governatori devono consegnare ai Catapani i pesi e le misure ufficiali

Entro 10 giorni dall'inizio dell'anno gli Amministratori locali devono consegnare ai Catapani tutti i pesi e le misure vidimati dai regi funzionari; a loro volta i Catapani, nei successivi 20 giorni, devono rivedere i pesi e le misure di tutti i commercianti del paese. I trasgressori pagheranno 2,5 tarì di multa.

37) Ut infra certum tempus cuiulibet anni Gubernatores Terre Cairani consignet Catapanis justa pondera et mensuras

Statuisce detta Università che nel principio di qualsivoglia anno tra termine di giorni dieci lo sindaco ed Eletti di detta Terra debbiano conzignare tutti (i) pesi e misure necessarij di essa Università aggiustati dagli commissarij della regia zecca agli Catapani che pro tempore sarando deputati da essi a tale officio, gli quali Catapani fra termine di giorni vinti doppo che avrando ricevuti detti pisi e misure debiano con ogni debbita diligenza riconoscere e rivedere tutti pesi e misure di qualsivoglia sorte di boccieri, tavernari, stazzonari [70] *e di ogni altra persona e cittadino di detta Terra gli quali vendessero robba a peso e a misura di qualunque modo e si da detti Sindaco ed Eletti a Catapani si facesse il contrario di quanto di sopra è statuito ciascheduno di essi incorra alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte predetta a querela di qualsivoglia Cittadino che di ciò patesse interesse.*

70 Vedi anche Capitoli 17 e 33 con relative note .

38) Giurisdizione dei Baiuli[71] e pene per coloro che non applicassero la giustizia

I funzionari della locale Corte sono tenuti ad applicare tutte le norme regolamentate nei precedenti Capitoli e se, nonostante il richiamo degli Amministratori, gli stessi si mostrassero negligenti verranno multati di tre tarì e condannati al rimborso di eventuali maggior danni.

Ogni negligenza e compromesso sulle suddette norme da parte dei Baiuli verrà punita con due tarì di multa.

[71] Baiulo è lo stesso che baglivo o balivo. Identica origine etimologica di bali, dall'antico francese bailif presente anche nel provenzale nella forma baile. Il primitivo significato di "portatore" (di messaggio, di carica regia...) traspare dal latino bàiulus = portatore, facchino

38) De jurisditione Baiulorum et poenis iustitiam denegantium

Statuisce detta Università che tutti gli casi negli precedenti Capitoli descritti, negli quali la pena integralmente si applica alla Corte della Bagliva di detta Terra, ne possa riconoscere e amministrare giustizia essa Corte con intervento del Locotenente di detta Terra o altra persona a ciò deputata dal Capitanio di essa.

Item che si detta Corte e Baglivi, richiesti dal Sindaco ed Eletti o da qualunque altra persona di detta Terra che in alcun modo havesse potuto o pretendesse interesse contro di alcuno, all'amministrazione della Giustizia negli casi degli quali possono essi riconoscere come di sopra quella denegassero o in qualche modo fossero negligenti in farla, a querela di quello che l'havrà di ciò richiesti, incorrano alla pena di tarì tre d'applicarsi alla Corte di detta Terra la quale in tal caso possa anche reconoscere del danno fatto o qualunque altra cosa fosse dalla quale riconoscesse la Corte della Bagliva a querela della parte.

Item che si detti Baglivi fossero negligenti in fare a pieno osservare da qualsivoglia persona dell'uno o l'altro sesso, maggiore o minore, di detta Terra tutto ciò che si contiene negli predetti Capitoli e Statuti e spetta a loro come di sopra o vero essi medesimi fossero causa che gli Cittadini di detta Terra non l'osservassero come e si facessero in qualche modo con alcuni di essi concordia, patti o tregua o ci contravenessero per qualunque altro modo, a querela degli detti Sindaco ed Eletti incorrano alla pena di tarì due per ciaschuno d'applicarsi alla Corte di detta Terra ogni volta che contravenerando alle cose suddette.

39) Casi di esenzione di un individuo

Qualsiasi cittadino o forestiero che beneficiasse l'Ospedale[72] di Cairano o si rendesse benemerito verso l'Università sarà esentato dalle spese di alloggio e di qualsivoglia tassa personale.

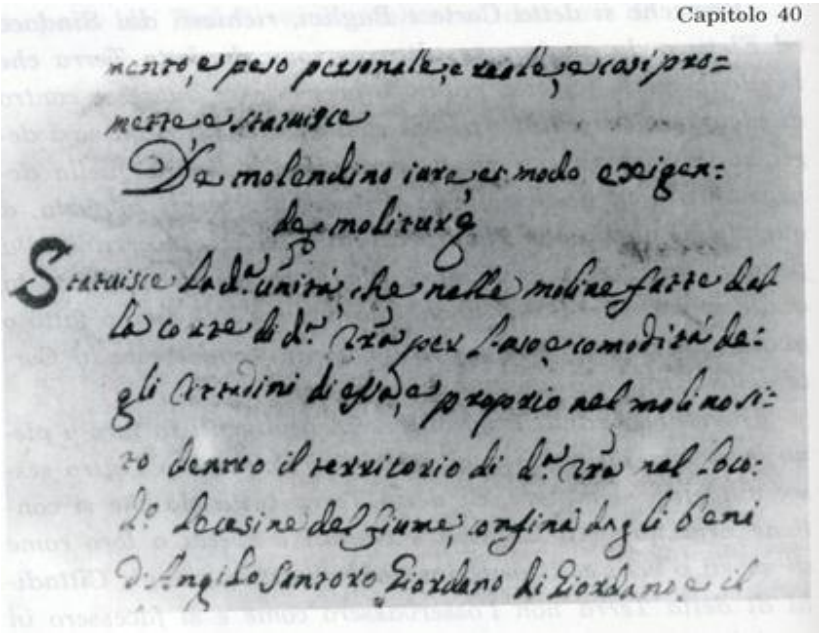
Capitolo 40

72 Gli "Ospitali" erano nati nel medioevo per "ospitare" i pellegrini in viaggio per Roma (i cosiddetti Romei) o per la Terrasanta. Da luogo di riposo per la notte si passò a luogo di ricovero per i viandanti poveri o ammalati ed infine al vero e proprio Ospedale moderno. Più che nei Capitoli municipali dei nostri paesi (vedi ad es. Guardia, Cap. 70) la presenza di questi "Ospedali" è testimoniata dalla toponomastica urbana (Morra, S. Angelo, Rocca...).

39) De immunitate personis

Statuisce detta Università che se alcuna persona di detta Terra o forestiera pigliarà il peso e protezione dell'ospedale [73]di essa come a in tenerlo netto e acconcio di casa e di lietto che avesse detto ospidale o di ognaltra cosa ciò concernente e per quello procurare alcuna elemosina legalmente e fedelmente o vero pigliarà lo peso di esercitare l'ufficio di pubblico bannitore in detta Terra e di annettare la piazza di essa ed ognaltro luogo pubblico sacro o profano ad ogni richiesta degli Sindaco ed Eletti di detta Terra, finché havrà il peso e protestione[74] del detto spedale ad esercitare l'officio del bannitore come di sopra, stia franca di alloggiamento e di qualsivoglia pagamento e peso personale e reale, e così promette e statuisce.

---

[73] Spesso, in testi coevi, l'ospedale è detto Xenodochia, alla maniera greca, infatti "ksénos" e "dekhomai" in greco significano appunto "straniero" e "accogliere".

[74] Protestione = formale attestato. Dal tardo latino pro-testatari = testimoniare davanti, attestare pubblicamente.

40) Dei mulini e della ricompensa per la molitura

Vengono stabilite l'entità e le modalità [75] di ricompensa del mugnaio che lavora nel mulino posto alle Cesine del fiume.

---

75 Le regole e le tarìffe di molitura sono oggetto di norme precise in Brienza, Morcone (Cap. 9), S. Angelo (Cap. 39), Torella (Cap. 14). Da notare la regolamentazione delle precedenze (in dialetto il turno è detto anche "vécita") e la malizia con cui nel successivo capitolo si vieta di collocare la tina per la raccolta del macinato troppo discosta dalle mole, il che avrebbe sparso per terra della farina che poi avrebbe potuto recuperare il solo mugnaio. A titolo di curiosità segnaliamo che la molitura era più economica a Cairano (un trentaduesimo del macinato) che a S. Angelo, Morcone e Brienza (un sedicesimo); a Castelfranci la tariffa era di un ventiquattresimo del macinato (L. Palmieri - Storia di Castelfranci - Napoli 1970, pag. 39) ovvero, poiché il tommolo era divisibile in 24 misure, si pagava una misura ogni tomolo di grano.
In genere i mulini erano proprietà baronale ed i cittadini non potevano macinare altrove salvo casi di forza maggiore: ad esempio in Forino (Cap. 1 aggiunto) gli abitanti potevano scegliere mulini diversi nei mesi tra luglio e ottobre, quando cioè la carenza d'acqua bloccava i mulini locali.

40) De molendino iure et modo exiigende moliture

Statuisce detta Università che nelle moline fatte dalla Corte di detta Terra, per l'uso e comodità degli Cittadini di essa, e proprio nel molino sito dentro il territorio di detta Terra nel loco detto "le cesine del fiume"[76]*, confina dagli beni di Angelo Santoro, Giordano di Giordano e il detto fiume nominato Aufido, la scotella, colla quale s'esiggerà la molitura del grano ed ognaltra vettovaglia che da detti Cittadini si porterà a macinare in detto molino, si tengha di tal grannezza che di quelle ne vadano trentadoie al tomolo alla misura Napolitano e habbia ancora la manica per la quale si possa pigliare e servirsene nell esiggere di detta molitura.*

Item che da ogni tummolo di grano e qualsivoglia altra sorta di vittovaglie che si porterà dagli Cittadini di detta Terra di Cairano a macinare in detto molino non si possa pigliare o esiggere dal molinaro o qualunque altra persona deputata a tale offitio o dalla Corte o dall'affittatore del molino per la molitura più che una scotella di grano a barra della qualità, forma e grandezza sopradetta.

---

[76] "Le Cesine" è un toponimo molto diffuso in Irpinia. Deriva dal latino caedo (io taglio) ed indica il bosco ceduo che ha subito il taglio, o più genericamente una zona disboscata. Il fiume Aufido è l'Ofanto e le sue acque muovevano la ruota del mulino.

41) Compenso per la molitura (e regole per macinare)

Il compenso in natura per la molitura deve essere costituito da una porzione del prodotto macinato.

Gli abitanti di Cairano, se il mulino non è già in funzione per altri, hanno diritto di precedenza sui forestieri: chi vi si oppone pagherà due tarì di multa.

Il mugnaio, sotto pena di un tarì di multa, servirà i clienti locali seguendo scrupolosamente l'ordine di presentazione al mulino e dando la precedenza alle sole persone alle quali è riconosciuto questo privilegio.

Il recipiente nel quale viene raccolto il macinato non deve distare dalle mole più di tre dita altrimenti il mugnaio pagherà 2,5 tarì di multa.

In linea con l'antica consuetudine se si dovessero rendere necessari accommodi al mulino questi saranno pagati dalla Corte e dal padrone del mulino mentre i lavoratori più prestanti, salvo giustificati e seri motivi, sono tenuti a rendersi disponibili come manodopera[77].

---

77 Il diritto feudale assegnava ai baroni la proprietà assoluta delle acque dal feudo. Di qui derivò il diritto esclusivo dei feudatarì non solo su quanto in esse contenute ma anche sui mulini che le utilizzavano come forza motrice. In nome del diritto proibitivo sui mulini il barone fissava a suo piacimento l'importo della molitura e quando il mulino era comunale o di privati riscuoteva da questi una prestazione annua. Ad esempio in Castelfranci (L. Palmieri, op. cit. pag. 40) l'Università era tenuta ogni anno ad aggiustare la palata mediante prestazione gratuita di due giorni di lavoro dei suoi uomini; in S. Angelo (Cap. 90) i cittadini erano tenuti a trasportare le mole nuove nei mulini baronali.

41) Quod molitura exigatur de eo quod molitur

Item che detta molitura si debbia esiggere del modo et forma suddetta di quel che si macinasse in detto molino come macinandosi grano di grano, orgio di orgio, miglio di miglio e così d'ognaltro vittovaglia e non altrimente.

Item che ogni persona e cittadino di detta Terra di qualsivoglia stato, grado e conditione che andrà o manderà a macinare grano o altro in detto molino sia preferito al macinare ad ognaltra persona estranea e forastiera, dato che essa prima fosse andata al detto molino eccetto si trovasse d'avere in posto il grano o altro che fosse; e facendosi il contrario, o dal molinaro o da quello che volesse macinare, incorra alla pena di tarì due d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

Item che degli Cittadini e huomini di detta Terra quel che prima anderà al molino preditto per macinare debbia essere preferito ad ogni altro Cittadino che andasse doppo, di qualunque stato, grado e condizione, eccetto si quello che fosse andato doppo si trovasse avere in posto il grano o altro da macinarsi per l'assentia o altro impedimento e difetto del primo andato, o vero si quello che andasse o mandasse di poi a macinare in detto molino fosse di quelle persone che in detta Terra si soleno preferire al macinare.

Item che se il molinaro, o altra persona da esso deputata nell'esercizio di detto molino o vero quello che volesse macinare, contravenesse a quanto di sopra è statuito, a querela della parte offesa incorra per ogni volta alla pena di tarì uno d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

Item statuisce detta Università si come per il passato ancora **è** *servato sempre in detta Terra ed ab inde quo non extat hominum memoria in contrarium, che bisognando a detto molino accomodarsi la presa e antico corso dell'acqua o farsi da nuovo quello e ognaltro riparo per esso utile e necessario, tutto ciò debbia farsi dalla Corte e padrone di detto molino a sue e proprie spese e gli Cittadini di detta Terra soliti e atti alla fatica, chiamati e richiesti per l'aggiuto*[78] *della cosa sopradetta non essendo necessitati faticare nelle cose loro proprie o impediti di qualche altro giusto impedimento siano tenuti andarci e aggiutare a fare detti ripari a spese e pagamento conveniente di essa Corte e padrone di detto molino o dell'affittatore di esso e quelli che per tale effetto chiamati contravenendo incorrano alla pena di tarì uno da applicarsi alla detta Corte per ciaschuno di essi.*

[78] Aggiuto = aiuto.

42) A chi e quando è lecito chiudere i prati al pascolo

Coloro che posseggono animali equini o bovini possono riservare[79] al pascolo di questi rispettivamente 1 o 2 tomoli dei propri terreni, mentre la proprietà restante, se lavorata ad erba, è aperta al pascolo per tutti i Cairanesi.

In ogni caso il suddetto uso esclusivo è lecito solo dal primo marzo al 24 giugno: in questo periodo, che nel caso di maiali è anticipato al primo di febbraio, nessun cittadino può pascolarvi animali o mietervi erba.

I cittadini che non hanno altri animali possono lasciare ad erba un tomolo di terra.

Le contestazioni sulla quantità di pascolo che ciascun proprietario si è riservato devono essere composte dalla Corte ricorrendo a due esperti agrimensori che saranno pagati dalla parte perdente.

Non è lecito circondare i propri pascoli ad erba con campi di orzo, grano od altri cereali con lo scopo di impedirvi l'accesso agli altri Cairanesi: in questo caso costoro possono pascolarvi animali senza rispondere dei danni portati al campo o al seminativo. Chi pretendesse di vietare il pascolo nei mesi consentiti è passibile, su denunzia dell'interessato, della multa di 2,5 tarì.

---

[79] Era norma diffusa il poter riservare a pascolo esclusivo, ovvero "difendere" o "ticchiare", una quota dei propri terreni: Flumeri (Cap. 46), Rocca (Cap. 40), S. Angelo L. (Cap. 50), Torella (Cap. 52), Guardia (Cap. 43), Montecalvo (Cap. 43), Busso (Cap. 19: *"Panetta, de danni dati* ").

42) *Quibus et quando liceat prata pasci prohibere*

Statuisce detta Università che ogni persona di essa che avrà animali si possi nelle sue proprie terre seminatorie inpatronate o vero affittate tecchiare prati e difendere erba di quelli che non si pascola dagli altri Cittadini con loro animali in somma di tomola doie alla misura antiqua per ogni animale Boglino domato e uno per ogni animale cavallino e muligno e sombrino domato e non domato purché detti animali e ciascheduno di essi siano casalini e non più intanto che facendosi il contrario da alcuna persona di detta Terra tutto quello territorio che si trovasse avere tecchiato ad herba più della somma predetta secondo la quantità dei suoi animali si possa liberamente pascolare da essi cittadini con loro animali senza esserne tenuti al padrone di detto territorio tecchiato a pena et a danno.

Item che ogni capo di casa e cittadino di detta Terra dato che non havesse altra sorte di animali possa tecchiarsi nelle proprie terre atte a fieno uno tommolo di terra.

Item che detti prati et herba di essi si possano tecchiare e defendere dal primo di marzo e non più avanti insino alla metà di Giugno continuamente e facendosi lo contrario non ostante che fossero tecchiati si possano liberamente pascolare come di sopra.

Item che quando si pretendesse che alcuni di essi Cittadini havesse tecchiato terra ed herba più di quello che gli competesse secondo di sopra è statuito e fosse di ciò lite e controversia tra il padrone del territorio ed alcuno altro che avesse pascolato o volesse pascolarlo con suoi animali, tale differenza si debbia riconoscere dalla Corte della bagliva con mandare a misurare detto territorio da due huomini esperti a spese di chi perde.

Item che negli prati tecchiati ad herba come di sopra da qualsivoglia cittadino che avesse animali nissuna persona di detta Terra maggiore o minore debbia in modo alcuno meterci herba, portare dentro o farci pascere animali boglini, cavallini, muligni, sombrini, pecorini o caprini dal principio del mese di marzo insino agli vintiquattro del mese di Giugno, et animali porcini dal primo di febbraio insino al tempo sudetto continuamente e chi farà lo contrario incorra alla pena sopra di ciò imposta dall'infrascritti Capituli.

Item detta Università statuisce che nissuna persona di detta Terra di qualsivoglia stato, grado e conditione debbia in modo alcuno fare mezzane dentro il territorio di essa, tanto nelli territorij proprij inpatronati quanto affittati, com'è inseminare orgio e ognaltra vittovaglia solamente intorno ad alcun pezzo di territorio per difendere l'erba che facesse in mezzo acciò non si pascesse dagli animali, nè potesse pascere eccetto dal primo di marzo e quello che farà il contrario e presumerà fare le dette mezzane avanti del tempo prescritto non possa esiggere nè pena nè danno da quelli gli quali facessero pascere tanto il grano orgio seminato quanto l'erba di dette mezzane, nè anco possa avanti il tempo predetto in alcun modo prohibire che non si pascolano e prohibendo alcuno a querela di esso incorra alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

43) Divieto di far circolare porci nei campi coltivati a cereali ovvero presso aie e fonti se prima non è stato portato via il raccolto

Se qualcuno conduce maiali nei campi ancora coperti di grano, orzo o prodotti simili sarà condannato non solo a rifondere i danni ma anche a pagare 2,5 tarì di multa.

È altresì vietato, anche ai padroni del terreno, far avvicinare i maiali fino a dieci passi dalle aie ove giacciono prodotti commestibili sotto pena di 2,5 tarì di multa oltre al rimborso di eventuali danni.

Chi lascia avvicinare nel periodo maggio - ottobre dei maiali alle fontane od ai pozzi sarà punito con una multa di 5 grana ad animale.

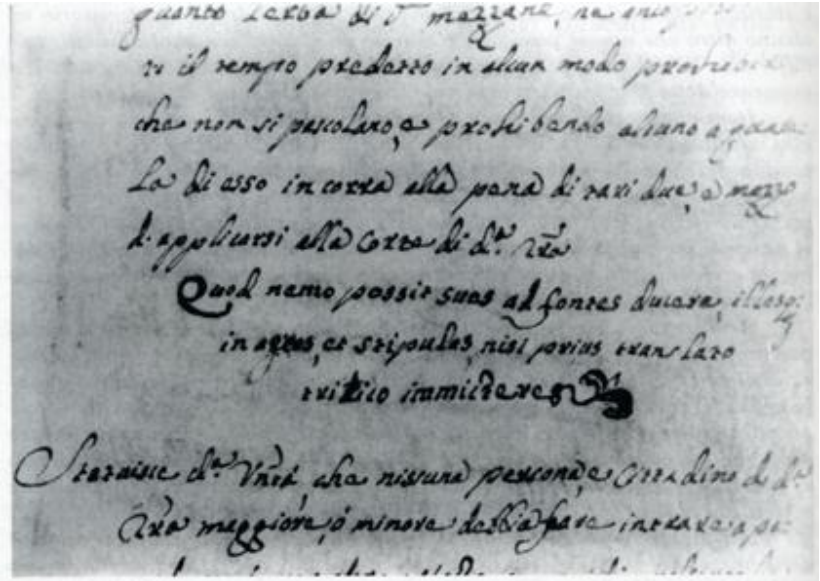

Capitolo 43

43) *Quod nemo possit sues ad fontes ducere illosque in areas et stipulas nisi prius translato tritico[80] immittere*

Statuisce detta Università che nissuna persona e Cittadino di detta Terra, maggiore o minore, debbia fare intrare a pascolare o per altro effetto puorco di qualsivoglia sorte dentro le restocce insino a tanto che da quelle non sarà integralmente levato il grano, orgio e ogn'altra vittovaglia che fusse e quelle riportare nell'aire ita che si d'alcuno si facesse il contrario per il che il padrone del grano o vittovaglie predette patesse danno da detti porci, oltre la restitutione del danno fatto incorra alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte di detta Terra.

Statuisce detta Università che nissuna persona di detta Terra, maggiore o minore, debbia in modo alcuno portare a pascere o per altro effetto animali porcini nell'aire di qualsivoglia di essi Cittadini, nè vicino a quelle per spazio di passi dece nelle quali fosse paglia grano, orgio o qualonche altra sorte di vittovaglia, scognata o non scognata, tanto si fosse dal padrone dell'aira quanto d'altra persona di detta Terra e chi farà il contrario a querela del dannificato incorra alla pena di tarì due e mezzo d'applicarsi alla Corte della detta Terra per ogni volta ed ad altro tanto alla parte dannificata, o vero all'emenda del danno fattogli, ad eletione di essa[81].

Statuisce detta Università che nissuna persona di detta Terra, maggiore o minore, dal principio del mese di Maggio continuatamente per tutto ottobre debbia portare nè in alcun modo fare andare animali porcini nelle fontane che sono nel territorio di detta Terra con tre pozzi intorno, etiam in detti pozzi, e quello che farà il contrario a querela del Sindaco ed Eletti incorra alla pena di grana cinque per cia- schuno porco che intrasse in detta fontana o pozzi d'applicarsi alla corte di detta Terra.

---

[80] Triticum = finimento, grano.66)

[81] "... a sua scelta (eletione)".

44) Delle facilitazioni per coloro che vogliono costruir case o piantar vigne nel territorio di Cairano

Coloro che possiedono terreni o suoli in Cairano non possono rifiutarsi di venderli a giusto prezzo a chi, trasferendosi in Cairano, volesse costruirvi una casa per abitazione a meno che detti suoli non siano già circondati da mura o adiacenti alle case padronali e sempre che i suddetti proprietari non intendano edificarvi nel giro di un anno.

Gli acquirenti che si sono avvalsi di questa norma hanno a loro volta un anno di tempo per costruirvi la casa altrimenti saranno tenuti a cedere a pari prezzo i terreni a chiunque altro volesse acquistarli per lo stesso fine o, in subordine, al primitivo proprietario.

Nella vendita di questi suoli i confinanti devono essere preferiti e viene loro riconosciuto un diritto di prelazione da esercitare entro tre mesi: tale termine può essere prorogato fin quando non vengono cominciati i lavori da parte del compratore.

Chi volesse invece piantare una vigna in quel di Cairano [82] e non disponesse del terreno adatto può, individuato un opportuno sito, offrire al proprietario un appezzamento di pari estensione o, in subordine, del danaro: costui non può rifiutarsi di cedere il terreno individuato ma può scegliere, in permuta, tra quelli in possesso del richiedente.

---

82 In Cairano, più saggiamente, il diritto di prelazione è a favore di chi vuole valorizzare i suoli e dei confinanti; in Ariano (Cap. 17) ed in Montella (Cap. 38), secondo la tradizione longobarda, è a favore dei parenti del venditore, in Morra (Cap. 65/68) a favore dei compaesani. Da ricordare Forino (Cap. 44/54/57) che, con notevole lungimiranza, detta norme urbanistiche: edifici a fronte strada, murature in comune etc...

44) *De privilegijs eorum qui volunt edificari in Terra Cairani domo et in territorio ipsius plantare vineas*

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di detta Terra o forastiere dell'uno e l'altro sesso, maggiore o minore lo quale possedesse alcuno orto o altro terreno culto o inculto dentro l'Abbitato e distritto di detta Terra di Cairano, o vero a canto a dessa per spatio di passi trenta e alcuno Cittadino di essa, o vero forastiero, che venesse ad habitare in detta Terra e volesse edificarci casa e perciò vorrà comprare alcuno orto o altro luogo dagli sopradetti, sia tenuto e debbia senza contraditione alcuna vendercela per il giusto e comune prezzo da stimarsi da comuni amici, eccetto si detti luoghi e terreni culti o inculti fussero murati intorno di fabrica, o vero a canto delle proprie case degli possessori di essi, o vero si ben non fussero murati nè a canto alle case degli padroni e possessori di essi luoghi volessero in quelli edificare gli stessi padroni e possessori, purché tale edificare da farsi da detti possessori sia verisimile e possibile e prometta farsi fra termine di un anno integro o minor tempo da statuirse dalla Corte secondo gli parerà opportuno.

Item che quando dagli compratori di detti luoghi culti o inculti come di sopra venduti in vigore del precedente Capitolo non s'incominciasse ad edificare in essi tra detto termine di un anno dal giorno che l'havrando comprati e saran fatti loro, detti compratori siano tenuti venderle a qualunque altra persona che vorrà comprarle per l'effetto predetto o vero al primo venditore per il medesimo prezzo dato che non ci volesse edificare purché non si vogliono comprare da altre persone per la causa predetta di edificarci.

Item che nel comprare di detti luoghi sia preferito il vicino il quale a canto del luogo venduto o da vendersi possedesse alcuno altro simile luogo culto o inculto, o vero casa o altro simile purché in quelli con effetto edifica come di sopra e non altrimente e compaia a dimandare il luogo e terreno venduto a sè vicino fra termine di mesi tre continui e anco doppo però prima che dal primo compratore sia incominciato ad edificare, e detto termine corra a qualsivoglia persona, maggiore o minore, presente o absente, riquesta o non riquesta.

Statuisce detta Università che ogni persona e Cittadino di essa e anco forastiero che venesse ad habitare in detta Terra e volesse piantarsi alcuna vingna nel territorio di essa, gli sia licito piantare detta vingna dovunque gli piacerà, tanto negli territoij suoi proprij seminatorij o non seminatori, quanto di qualunque altro Cittadino di detta Terra possessore di tali territori e luoghi culti o inculti purché quello che vorrà piantare detta vingna offerisca il giusto prezzo ovvero lo scambio equivalente del territorio che vorrà esso per l'effetto predetto al padrone di quello ad elettone di esso padrone il quale senza contraditione alcuna sia tenuto e debbia vendercilo o cambiare come di sopra il che proceda solamente quando quel tale che vorrà piantare la vingna non havesse alcun altro in detto territorio per esso conveniente.

45) Danni provocati da cavalli, muli ed asini

Se un equino provocherà danni a vigne recintate quando l'uva è già comparsa sulla pianta o a campi seminativi nel periodo che va da marzo al raccolto, il padrone pagherà 10 grana di multa ed altrettanto al danneggiato; questa pena è raddoppiata se il danno è arrecato di notte ed è dimezzato se le piante non hanno ancora pampini ed uva ovvero se l'evento capita nei mesi che vanno dalla semina a marzo.

Per i danni agli orti protetti con siepi la multa è sempre di 5 o 10 grana a seconda che il fatto avvenga di giorno o di notte più un indennizzo di pari entità per il danneggiato.

Per i danni ai prati la multa è di tre grana ed aumenta a 5 grana nel periodo che va da aprile al 24 giugno; la pena raddoppia se il danno è stato arrecato di notte ed in ogni caso è previsto un indennizzo pari alla multa.

Solo nel caso che un equino rechi danno pur avendo le zampe impastoiate non è prevista multa per il padrone dell'animale ma il semplice rimborso del danno definito tra le parti.

45) De damno dato ab animalibus equinus, mulinis et asinis

Statuisce detta Università che per ciascuno animale cavallino, muligno o sombarrino domato o non domato di qualsivoglia Cittadino di detta Terra che in alcun modo dannificasse in qualche vingna sepata intorno di essi Cittadini nel tempo che nelle vingne sono le pampene o l'uve agreste o mature, che il padrone dell'animale (il) quale havrà fatto il danno si sarà stato di giorno paghi di pena grana dieci, si di notte lo doppio alla Corte della bagliva di detta Terra e altre tanto al padrone della vingna e d'altro tempo che nel predetto dell'uve o pampane come di sopra di giorno paghi di pena grana cinque e di notte lo doppio alla detta Corte ed altro tanto al padrone della vingna.

Item che per ciaschuno degli animali predetti che dannificasse negli seminati di qualsivoglia vittovaglie di alcuni di essi Cittadini se lo danno fosse fatto nel tempo che foro seminati insino alla mità del mese di marzo il padrone degli animali paghi di pena alla Corte predetta di giorno grana cinque e di notte lo doppio e altro tanto al padrone del seminato e dalla mità del mese di Marzo innansi finché le biade sarando nelle restocce per il danno fatto il giorno paghi di pena grana dece e di notte il doppio alla detta Corte e altro tanto al padrone del seminato.

Item che per ciaschuno degli detti animali cavallini, muligni o sombarrini che dannificasse alcun orto seminato o piantato di cauli o altre fogliame di mangiare di qualsivoglia di essi Cittadini di detta Terra in qualunque tempo dell'anno purché sia ben sepato intorno che il padrone dell'animale per il danno fatto di giorno paghi di pena grana cinque e di notte lo duppio e altro tanto al padrone dell'orto dannificato.

Item che per ciaschuno degli animali predetti che dannificasse in alcun prato tecchiato[83] *ad herba da qualsivoglia di essi Cittadini che avesse animali dal tempo che in vigore gli sopradetti Capitoli è licito tecchiarsi che il padrone dell'animali per tutto il mese di marzo per il danno fatto di giorno paghi di pena grana tre e di notte lo doppio alla suddetta Corte ed altro tanto allo padrone del prato e dal mese di marzo innanzi insino agli vintiquattro di Giugno paghi di pena grana cinque di giorno e lo doppio di notte all'istessa Corte della Bagliva e altro tanto allo padrone dell'erba seu prato dannificato le quali pene abbiano ancora luoco quando da alcuni di detti animali si dannificasse all'erba matura, appadronata o no.*

Item che s'alcuno degli animali predetti cavallini, muligni o sombar- rini di soma o che si cavalcano fusse ritrovato inpastorato con pastora agli piedi a dannificare in alcuna vingna, orto o qualunque altra possessione sepata intorno di qualsivoglia di essi Cittadini in ogni

---

[83] Nel dialetto irpino *"mettere lu ticchiu"* sta per *"mettere il segno"* nel senso di piantare un paletto di confine. Quanto all'etimo il Dizionario Etimologico Italiano (C. Alessi - G. Battisti) si rifà al germanico *taikn* ed al sassone *tekan* che significano *"segno"* e che si ricollegano allo spagnolo *taco = zeppa*, nonché al napoletano *tacca*, all'abruzzese *tecchio* ed all'umbro *tacchia*, tutti col significato di *"scheggia, frammento di legno"***.** Il Rohlfs ricorda inoltre il tardo latino ticlus (da *titulus = segno di confine, di proprietà)***.** Per le nostre zone basterà citare *taccola* (in Sturno), *tacchero* (in S. Angelo dei L.) ed il verbo *"taccarià"* equivalente a *"percuotere con mazza di legno"*. In Montella, Olga Marano Festa (Italia dialettale, 1928) testimonia ticchio, tecchia nel senso di "teso, rigido". Da notare infine due toponimi "lu Ticchiu" riferiti a due contrade site in S. Andrea di Conza (AV) ed in Càrrolo Nuovo (RC). In Morra De Sanctis la „ndacca“ (tacca) è come in italiano, un segno piccolo a cuneo su qualcosa, p. es. le tacche sulla bilancia. „ndaccane“ significa praticare una tacca = inteccare. „Nu ndicchiu, na ndécchia“ anche a Morra, significa un pochettino.

tempo che il padrone dell'animale non sia tenuto ad alcuna pena alla suddetta Corte, ma solo all'emenda del danno al padrone della possessione dannificata da apprezzarsi da esperti comuni amici da eligersi da esse parti.

46) Danni provocati da bovini nelle vigne, nei campi, negli orti e nei prati

I bovini possono recar danni a vigne, messi, orti e prati. Nei primi due casi, a seconda dello stadio di maturazione delle piante, è prevista una multa di 5 o 10 grana ed un pari rimborso forfettarìo per il danno; per gli orti recintati multa e rimborso sono di 5 grana; in tutti e tre i casi suddetti gli importi vengono raddoppiati quando il danno si è verificato di notte.

Per i pascoli multa ed indennizzo sono di tre grana (cinque grana dal primo marzo al 24 giugno) automaticamente raddoppiati per danni notturni.

Tutte le multe di cui sopra vengono dimezzate se causa del danno sono vitelli aventi meno di un anno e vengono ridotte al solo rimborso del danno se originato da tori e giovenche nella stagione degli amori.

46) De damno dato ab animalibus baccinis in vineis, segetibus, ortis et pratis.

Statuisce detta Università che per ciaschuno animale baccino domato o non domato di qualsivoglia Cittadino di detta Terra che dannificasse in alcuna vingna sepata intorno di essi cittadini nel tempo che nelle vingne sono le pampene o l'uve agreste o mature, che al padrone dell'animale per il danno fatto di giorno paga di pena grana cinque e di notte lo doppio alla Corte sodetta della bagliva e altro tanto al padrone della vingna e d'ogni altro tempo che delle pampene o uve agreste o mature come di sopra, di giorno paga di pena grana tre e di notte lo doppio alla detta Corte ed altro tanto al padrone di detta vingna.

Item che ciaschuno di detti animali boccini che dannificassero negli seminati di ogni sorte di vittovaglie o vero di lino d'alcuno di essi Cittadini dal tempo che foro seminati insino alla mità di Marzo il padrone dell'animale per il danno fatto di giorno paga di pena grana cinque e di notte lo doppio alla Corte predetta della Bagliva e altro tanto al padrone del seminato e dalla mità di marzo avanti finché le biade sarando nelle restocce per il danno fatto di giorno paga di pena grana dece e di notte lo doppio e altro tanto alla parte dannificata.

Item per ciaschuno di detti animali che dannificasse in alcuno orto seminato o piantato di cauli o altre fogliame di mangiare, o vero ad herbe odorifere e salutifere di qualsivoglia di Cittadini di detta Terra, in qualunque tempo dell'anno purché sia ben sepato intorno, che il padrone di detto animale per il danno fatto di giorno paga di pena alla Corte predetta grana cinque e di notte lo doppio e altro tanto al padrone dell'orto dannificato.

Item che per ciaschuno di detti animali che dannificasse in alcun prato tecchiato ad herba da qualsivoglia di essi Cittadino che havesse animali dal tempo che in vigore delli soprascritti Capitoli è lecito tecchiare per tutto il mese di marzo per il danno fatto di giorno il padrone dell'animale paga di pene alla Corte prescritta grana tre e di notte lo doppio e altro tanto al padrone del prato e dal mese di Marzo avanti insino agli vintiquattro di Giugno per il danno fatto di giorno paghi di pena grana cinque e di notte il doppio e altro tanto al padrone dell'erba o prato dannificato le quali pene abbiano ancora luoco quando alcuno di detti animali dannificasse ad herba appedenata o solo metuta.

Item che quando gli animali bovini predetti fossero piccoli d'un anno in bascio li quali dannificassero in alcuna delle possessioni e cose predette gli patroni di essi siano tenuti per ciascheduno di detti animali pagare la mità della pena la quale degli prossimi precedenti Capitoli s'è imposta negli simili animali grossi in qualsivoglia caso e tempo tanto a rispetto della Corte della Bagliva quanto alla parte dannificata.

Item statuisce detta Università che si nel tempo che le bacche e animali baccini hanno amore accadesse che alcuno tauro menasse bacche o genghe, o quelli facessero danno in alcuna vingna, orto, seminati, fieno appedenato o sol metuto o in qualsivoglia altra cosa, che al padrone del tauro o degli animali da esso menati gli quali avessero fatto il danno, sia tenuto solamente ali'amenda del danno alla parte dannificata e non altrimenti a pena.

47) Danni provocati da ovini in vigne, messi, orti e pascoli

Per i danni provocati dagli ovini si terrà conto:

a) del grado di maturazione delle piante e quindi della stagione
b) della dimensione del gregge: meno di 10 capi, fino a 160 capi, oltre 160 capi
c) dell'ora in cui è stato arrecato il danno, se alla luce del sole o nel buio della notte.

Fermo restando che vigne ed orti devono essere recintati con siepi, sono previste multe da un minimo di 2,5 grana ad un massimo di tre tarì: le multe sono sempre accompagnate da un indennizzo forfettario di pari valore per il proprietario del fondo danneggiato; multe ed indennizzi raddoppiano per danni arrecati di notte.

Se è dimostrabile che l'evento non è dovuto a colpa, negligenza, malizia del pastore la pena è ridotta al solo rimborso dei danni.

47) *De damno dato a pecudibus in vineis, segetibus, ortis et pratis*

Statuisce detta Università che se gli animali pecorini e caprini di qualsivoglia Cittadino di detta Terra dannificassero in alcune vingne sepate intorno di vivace in altro modo di essi Cittadini e ciascheduno di loro nel tempo che nelle vingne sono le pampane, uve agreste o mature, si detti animali fossero da dece a bascio il patrone di essi per il danno fatto di giorno paga di pena alla Corte prescritta grana cinque per ogni volta e il doppio di notte e altro tanto al patrone delle vingne, ma si fossero più di dieci insino a centosessanta tarì due di giorno e il doppio di notte e altro tanto allo padrone della vingna e si più di 160 tarì due e mezzo di giorno e il doppio di notte e altro tanto allo padrone della vingna e d'ogn'altro tempo, eccetto che negli sopradetti, se detti animali fossero da dece in bascio per il danno fatto di giorno paghi di pena alla detta Corte grana doie e mezzo e il doppio di notte e altro tanto al padrone della vigna e si fossero più di dece insino a centosissanta grana venti il giorno e la notte il doppio e altro tanto al patrone della vingna e da centosissanta in su tarì uno e mezzo di giorno e il doppio di notte e altro tanto allo padrone della vingna.

Item se detti animali dannificassero negli seminati di qualsivoglia sorte di vittovaglia e ogn'altra cosa di alcuno di detti Cittadini dal tempo che foro seminati per tutto il mese di Marzo, che il padrone degli animali essendono da dece a bascio per il danno fatto di giorno paghi di pena grana doie e mezzo e di notte lo doppio alla corte suddetta della Bagliva e altro tanto allo padrone del seminato da dece in su insino a centosissanta di giorno tarì uno e di notte lo doppio dal mese di Marzo avanti finché le vittovaglie sarando alle restocce si detti animali fossero da dece in bascio il padrone di essi per il danno fatto di giorno paghi di pena grana cinque e il doppio di notte, da dece insino a centosissanta tarì due e il doppio di notte e da cintosissanta in su tarì tre e il doppio di notte alla Corte prescritta e altro tanto al padrone dello semminato in qualsivoglia caso delli predetti secondo il tempo che sarà stato fatto il danno.

Item che se detti animali dannificassero in alcun horto seminato o piantato di cauli o d'altra fogliame di mangiare di qualsivoglia di detti Cittadini di qualunque tempo dell'anno, purché sia ben sepato intorno, che il padrone di essi paghi di pena alla Corte predetta e alla parte danneggiata secondo è statuito di sopra nel danno fatto alle vingne nel tempo che non ci sono pampene o uve.

Item si detti animali pecorini o caprini dannificassero in alcuno prato tecchiato ad herba da qualsivoglia di essi Cittadini che havesse animali dal tempo che in vigore degli soprascritti Capitoli è permesso tecchiarsi per tutto il mese di Marzo essendone da dece in bascio che il padrone di detti animali per il danno fatto di giorno per ogni volta paghi di pena alla Corte prescritta grana cinque e il doppio di notte, da dece insino a centosissanta tarì uno il giorno e il doppio di notte, da centosissanta in su tarì uno e mezzo di giorno e il doppio di notte dal mese di Marzo in poi insino agli ventiquattro di Giugno e che saranno maturi li prati paghi di pena si detti animali fossero da dece in bascio di giorno grana dece e il doppio di notte, da dece insino a centosissanta tarì uno e mezzo di giorno e il doppio di notte, da centosissanta in su tarì due di giorno e il doppio di notte e altro tanto allo padrone del prato ad herba dannificata in qualsivoglia caso dagli predetti secondo il tempo (che) sarà stato fatto il danno.

Item che si accadesse gli detti animali pecorini o caprini andare nelle possessioni sopradette e ciaschedune de esse e in quelle per qualche modo facessero danno negli frutti seminati, foglie, herbe e ognaltra cosa come di sopra non per difetto, negligenzia o malitia del guardiano ma casualmente che in tal caso il padrone di essi non sia tenuto ad alcuna pena ma solo all'emenda del danno.

48) Danni provocati dai maiali campesini a vigne, messi, orti, pascoli

Per i danni provocati dai maiali campesini si terrà conto:

a) del grado di maturazione del prodotto danneggiato e quindi del mese
b) della dimensione del branco: meno di 5 capi, fino a 50 capi, oltre 50 capi
c) se l'evento ha avuto luogo di giorno o di notte.

Le multe, e gli equivalenti indennizzi, oscillano da un minimo di 1 grano ad un massimo di 5 tarì e vengono raddoppiati nel caso di danni notturni; orti e vigne si intendono recintati [84].
Gli importi suddetti vengono invece dimezzati per danni arrecati da maiali aventi meno di un anno.

84 Come regola generale i maiali trovati nei fondi altrui senza "forcato" (successivo Cap. 49) potevano essere uccisi dal danneggiato (vedi ad es. S. Angelo, Cap. 20) e ciò li rendeva particolarmente esposti per il valore delle carni. Negli Statuti di S. Arsenio si stabilisce: *"I maiali che si trovano nelle possessioni degli altri, purché siano serrate, caviate e impalizzate si possono ammazzare, portandone un quarto di dietro con tre coste, coda e rognone al barone e sindaco, tagliando di lungo quanto scenda l'orecchia"*. L'uccisione degli animali trovati nel proprio fondo deriva dall'uso longobardo.

48) De damno dato ab animalibus porcinis campesinis in vineis, segetibus, ortis et pratis

Statuisce detta Università che per ciasch'uno animale porcino campese quando fossero da cinque in bascio di qualsivoglia Cittadino di essa che in alcun modo dannificasse in alcuna vingna chiusa con sepe di vivace o d'altro intorno ad alcuno di essi Cittadini al tempo che in dette vigne solo l'uve, pampane, agreste o mature, o altri frutti il padrone degli animali predetti o loro guardiani paghi di pena alla Corte della Bagliva grana dece il giorno e il doppio di notte da cinque insino a cinquanta paghi di pena tarì cinque di giorno e il doppio di notte ed altro tempo che nel sudetto da cinque in giù paghi per ciaschuno grana uno di giorno e il doppio di notte e da cinque in sino a cinquanta tarì uno e mezzo e il doppio di notte e da cinquanta in su tarì due e mezzo ed altro tanto al padrone della vigna in qualsivoglia caso delli predetti secondo il tempo che sarà fatto il danno.

Item che per ciaschuno di detti animali porcini campesi che dannificasse alcuno seminato di grano, orgio o altra vittovaglia e altre cose di qualsivoglia di essi Cittadini del tempo che foro seminati per tutto il mese di Marzo, il padrone degli animali da cinque in bascio paghi di pena alla Corte della Bagliva di detta Terra grana doia e mezzo se il danno fosse fatto di giorno e di notte il doppio da cinque insino a cinquanta tarì due e il doppio di notte, da cinquanta in su tarì tre e il doppio di notte e dal mese di Marzo innanzi fin che sarando le vittovaglie nelle ristocce da cinque in bascio per ciascheduno paghi di pena alla Corte predetta grana tre e il doppio di notte da cinque in sino a cinquanta tarì tre e il doppio di notte, da cinquanta in su tarì cinque e altro tanto allo padrone del seminato in qualsivoglia caso delli predetti secondo il tempo che sarà fatto il danno.

Item che per ciaschuno degli sudetti animali che dannificasse in alcuno prato tecchiato ad herba da qualsivoglia di essi Cittadini dal principio di febraro per tutto il mese di Marzo se fossero da cinque in bascio il padrone o guardiano di essi per ogni volta paghi di pena alla Corte sudetta un grano di giorno e il doppio di notte, da cinque insino a cinquanta per tutti gli animali che avessero dannificato un tarì e mezzo e il doppio di notte, da cinquanta in su dui tarì e mezzo e il doppio di notte e dal mese di Marzo insino agli vintiquattro di Giugno da cinque in bascio paghi di pena alla sudetta Corte per ciaschuno grana doie e il doppio di notte da cinque insino a cinquanta tarì due e il doppio di notte, da cinquanta in su tarì tre e il doppio di notte e altro tanto al padrone del prato in qualsivoglia caso degli predetti secondo il tempo che sarà fatto il danno e così anco quando si dannificasse nell'erba metuta dagli detti animali.

Item che si detti animali in qualunque modo dannificassero in alcuno orto seminato o piantato di cauli o altre fogliame di mangiare di qualsivoglia di detti Cittadini in qualunque tempo dell'anno essendo ben chiuso di sepe intorno il padrone o guardiani di essi animali paghi di pena alla Corte predetta e al patrone dell'orto secondo è statuito nello prossimo precedente Capitolo quando si dannificasse negli prati doppo il mese di Marzo insino agli vintiquattro del mese di Giugno.

Item che se detti animali porcini campesi fossero piccoli di un anno in bascio e dannificassero in vingne, seminati, prati, overo orti e in ogni altra possessione delle predette e ciaschuna di esse degli detti Cittadini e huomini di Cairano il padrone di essi paghi di pena alla Corte prescritta e quello che avrà patito il danno in alcune delle cose sudette la mità solamente della pena che è statuita dagli precedenti Capitoli in tutti gli casi o tempi di danni fatti da simili animali porcini grossi.

49) Danni provocati da maiali "manarini"

Chi trova nella propria vigna, quando l'uva è già sulla pianta, un porco "manarino" può ucciderlo liberamente trattenendone un quarto come indennizzo del danno e consegnando un quarto ciascuno alla Corte, al padrone del porco, al Sindaco; in alternativa il padrone del maiale deve pagare 7,5 grana di multa ed altrettanto al danneggiato (il doppio se di notte).

Il maiale manarino che porta intorno alla gola il forcato [85], anche se trovato in un vigneto, non può essere ucciso dal proprietarìo della vigna altrimenti questi pagherà 2,5 tarì di multa ed altrettanto al padrone del porco oltre a restituire la bestia uccisa o l'equivalente valore.

Per i danni ad orti, messi, pascoli si applicano le stesse norme previste per i porci campesini; anche in questi casi non sono punibili i padroni dei porci manarini muniti di forcato.

---

85 Sull'uso di questo collare di legno, che nel caso dei cani era più frequentemente chiamato landrone, ovvero mangone (Brienza) o ancino (Morcone) vedere nota del successivo Cap. 50.
Quanto all'etimologia il Racioppi (ne "Gli Statuti della Bagliva nelle antiche comunità del Napoletano", pag. 514) abbina *landrone* a *laudane*, che nel basso latino stava per *"lamina, banda"* perché il congegno era probabilmente nato in lamina di ferro, e *mangone* al greco *"mekane"* come accrescitivo di *"macchina, artificio"***.** Diverso termine dialettale troviamo nei Capitoli della Bagliva di Calitri (Cap. 16) dove si parla di maiali con *"boccoletta al musso"***.**

49) *De damno dato a suibus manarinis*

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa che al tempo delle agrezze o uve mature trovasse a dannificare o come si voglia animali porcini dentro delle sue proprie vingne o d'altra persona purché il frutto fosse suo nella quale fossero l'uve agreste o mature possa liberamente occiderle purché l'uccida dentro della vigna e di ciaschuno porco delli predetti mandarini occisi debbia assignare uno quarto alla Corte del Capitanio di detta Terra, un altro al padrone del porco, la resta al sindaco di detta Terra e il resto tutto possa ritenersi per esso e il padrone del porco non sia tenuto ad alcuna emenda del danno, nè anco a pena e non l'occidano o altrimente ferendo o per impotenzia o per non volere il padrone degli puorci per chaschuno di essi e per ogni volta ingorra alla pena di grana sette e mezzo alla Corte di detta Terra di giorno e al doppio di notte ed altro tanto al padrone o affittatore della vigna o vero gli [86] sia tenuto al danno ad elettione di essa parte dannificata quando il danno eccedesse la pena.

Item che si degli puorci manarini trovati a dannificare dentro d'alcuna vingna al tempo prescritto dell'agreste o uve mature come di sopra havessero il forcato appeso in canna tutti quelli che qualsivoglia di essi che havrando detto forcato non si possano in alcun modo occidere nè ferire nè anco il padrone di essi sia tenuto ad alcuna pena o danno per tutti quelli che avessero detto forcato e qualunque farà il contrario e occiderà o ferirà a morte alcuno de detti porci manarini dentro le vigne nel tempo predetto, il quale havesse dentro la vigna detto forcato sia tenuto per ciaschuno alla pena di tarì due e mezzo alla Corte del Capitanio e altro tanto al padrone del puorco occiso ma col valore di esso quando il padrone non volesse il puorco occiso o ferito a morte.

Item che si detti porci manarini dannificassero in alcuno orto seminato o piantato di Cauli o d'altre fogliame di mangiare ben chiuso di sepe intorno o negli seminati di qualsivoglia sorte di vittovaglie o vero negli prati tecchiati ad herba d'alcuno di detti Cittadini e huomini di Cairano il padrone di essi sia tenuto alla pena alla Corte della Bagliva e alla parte dannificata secondo degli soprascritti Capitoli è statuito negli puorci Campisi gli quali dannificassero in alcuna delle possessioni e cose prescritte eccetto si tali puorci manarini a tempo che si trovassero a dannificare in alcuno orto o qualunque altra possessione sepata havessero gli forcati come di sopra.

---

[86] Egli, il padrone dei porci.

50) Dei cani e dei danni da loro arrecati

Nei tempi in cui matura l'uva tutti i cani, compresi quelli da caccia, devono portare intorno al collo un landrone [87] lungo almeno due palmi altrimenti verrà applicata una multa di 15 grana.

Per ogni cane che verrà trovato in un vigneto maturo o che vi arrecherà danno il padrone pagherà 5 grana di multa (10 se di notte) più altrettanto di indennizzo, fermo restando il diritto del proprietarìo della vigna di uccidere i cani che non siano da guardia. Nessuna pena è applicabile se i cani portano il landrone.

---

87 Il landrone era un collare di legno a forma generalmente triangolare; esso andava applicato alla gola (in canna) del cane e doveva essere largo almeno due palmi (dui palpi), ovvero una quarantina di centimetri visto che in Irpinia la canna, che si suddivideva in 10 palmi, era di circa 2,10 metri. Lo strumento impediva alla bestia di introdursi nelle vigne attraverso qualche smagliatura delle siepi ed era al tempo stesso una protezione per il cane dato che, se ne fosse stato sprovvisto, il padrone del fondo danneggiato poteva ucciderlo impunemente.
Del suo uso troviamo testimonianza in Bagnoli (Cap. 5), Torella, Brienza, Rocca (Cap. 67), Morcone (Cap. 21), Montemarano (Cap. 18), S. Angelo (Cap. 29), ma la norma era diffusissima.
Nel Lazio (pag. 104 di R. Lefevre "Lo Statuto di Rocca Priora del 1547") gli Statuti prevedevano che da metà agosto fino al termine della vendemmia *"tutti i patroni de' cani... debbiano appender l'oncino a detti lor cani...",* ovvero che vengano tenuti alla catena.

50) *De canibus et dannis datis ab illis*

Statuisce detta Università che nel tempo che nelle vingne nel suo territorio sono l'uve mature qualsivoglia persona e cittadino di essa che havesse cani di caccia o di qualunque altra qualità loro debbia mettere il landrone in canda lungo dui palpi e chi farà il contrario incorra alla pena di grana quindeci per ciaschuna volta da applicarsi alla Corte del Capitanio ed il detto landrone farlo portare continuamente finché sarà vendengnato in detta terra.

Item che per ciaschuno cane degli prescritti che al tempo dell'uve si trovasse a dannificare dentro alcuna vigna nella quale fossero l'uve mature di essi Cittadini senza il detto landrone di essi paghi di pena alla Corte del Capitanio di giorno grana cinque e di notte lo doppio e altro tanto al padrone dell'uva dannificata e havendo il landrone non sia tenuto a cosa alcuna.

Item trovandosi alcuno cane dentro alcuna vigna senza il detto landrone che dannificasse all'uve mature sia lecito al padrone della vingna, in qual tempo che ce lo trova, occiderlo dentro la vigna o vero esiggere la pena come di sopra a sua elittione.

Item che gli cani degli foretani gli quali si teneno in guardia delle massarie e degli animali bruti si nel tempo prescritto dell'uve mature si trovassero dentro d'alcuna vigna di essi Cittadini a dannificare all'uve mature senza il landrone sia tenuto alle pene sopradette ma non si possono occiderli.

Item che gli padroni degli detti cani, quali si teneno per caccia o per guardia o qualunque altro effetto, come di sopra siano tenuti alla sudetta pena detto che non fossero trovati nè visti dannificare ma solo che si trovano dentro le vigne nelle quali fossero l'uve mature senza landrone.

51) Dei cani molossi

I pastori che usano cani da gregge pericolosi per gli uomini non possono far stazzi a meno di 250 passi dalle vie pubbliche: ai trasgressori verrà inflitta una multa di 5 tarì.

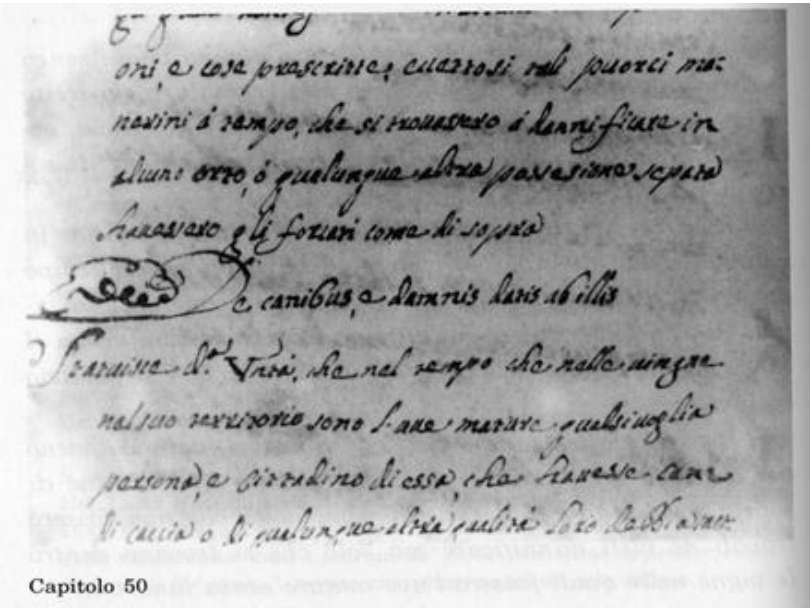

Capitolo 50

51) De canibus molossis

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa il quale tenesse cani in guardia di sue pecore gli quali fossero di natura tale che assaltassero gli huomini non debbia fare curti nè iazzi di pecore vicino alle vie pubbliche per spatio di passi duecentocinquanta quando con dette pecore e in loro guardia ci tenessero cani della natura e qualità prescritta sotto la pena di tarì cinque d'applicarsi alla Corte del Capitanio per qualsivoglia volta che si contravenesse a querela dal Sindaco ed Eletti ed ognaltra persona di detta Terra che di ciò patesse danno e inte resse.

Portale Amato

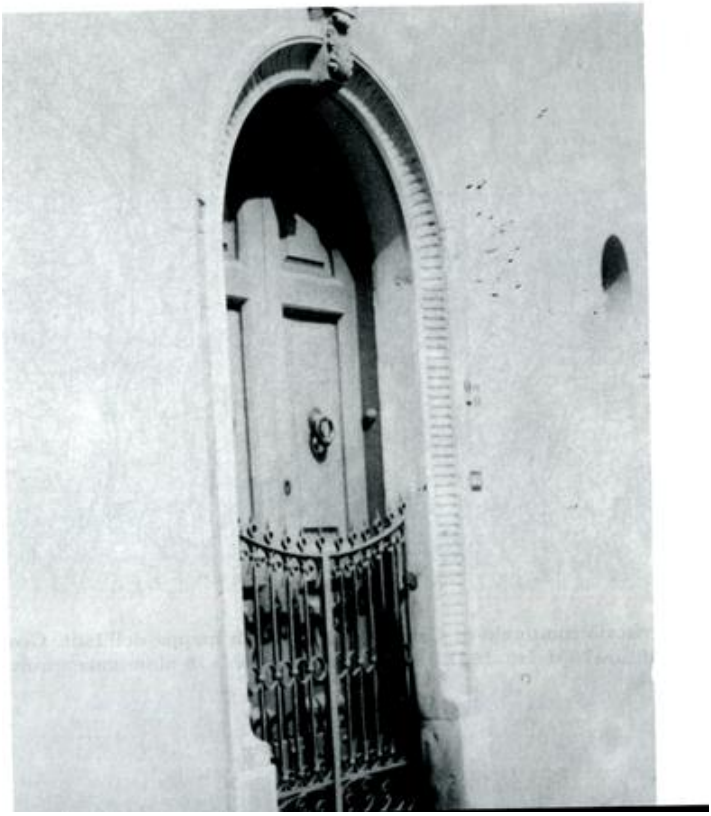

Il territorio comunale di Cairano nelle attuali mappe dell'Istit. Geografico Militare

Il territorio comunale di Cairano nelle mappe I.G.M. del 1897

52) *Di coloro che pernottano con animali presso vigne e campi altrui e del criterio di attribuire i danni che vi si dovessero riscontrare*

Chiunque trascorresse la notte con animali presso un fondo coltivato può essere chiamato a risponderne se l'indomani il proprietario riscontra un danno che dichiara, sotto giuramento, avvenuto dopo la sera precedente.

L'entità dell'indennizzo verrà definito da comuni ed esperti amici.

Stemma famiglia Amato

52) De ijs qui pernoctant prope vineas et agros alienos cum animalibus et damna in illis reperta modo probandi

Statuisce detta Università che qualsivoglia persona e Cittadino di essa la quale dimorasse e pernottasse e con animali di qualunque sorte a canto ad alcuna vigna o qualunque altra possessione come sono orti, prati tecchiati ad herba, seminati di qualsivoglia sorte di vittovaglie e altre cose d'alcuno di essi Cittadini e le dette possessioni o alcune di esse si trovasse in alcuno modo dannificata, si il padrone di quella col suo gioramento deponesse che in detta possessione la sera precedente non era danno alcuno, essendo persona legale e apparendo il danno, il padrone dell'animali o loro guardiano sia tenuto all'emenda del danno fatto da estimarsi da huomini esperti e comuni amici o vero a verificare chi l'havesse fatto.

53) Dei danni arrecati da animali incustoditi. Sequestro e riscatto degli stessi

Il Cittadino che trova animali incustoditi su un proprio fondo può sequestrarli, tutti o parte, consegnandoli al baglivo. Se il padrone, dopo averli riconosciuti, vorrà riscattarli dovrà prima pagare entro tre giorni sia i danni arrecati sia l'incomodo al baglivo; se il padrone non si facesse parte diligente si procederà d'ufficio secondo le norme e le multe previste nei precedenti Capitoli.

Portale Mugnoli

53) *De animalibus sine custode damnus dantibus et illorum interceptione et redemptione*

Statuisce detta Università che qualunque persona e Cittadino di essa la quale trovasse animali di qualsivoglia sorte a dannificare in alcuna sua possessione senza il padrone o guardiano possa di quelli menare dui o tre o quanti piacerà ad esso e portarli alla Terra e subbito conzignarle ad uno degli baglivi di detta Terra il quale senza contraditione alcuna debia quelli ricevere e ritenerle finché il padrone verà a riconosciere detti animali, il quale si havendole riconosciuti esserne suoi offerisce l'integra satisfatione del danno fatto e quello fare estimare da huomini esperti comuni amici tra termine di giorni tre continui pagata la spesa al baglivo quale fosse fatta nel guardare e pascere detti animali se li debbiano restituire senza esser tenuto a pena alcuna e quando fosse negligente in procurare che tra il detto termine con effetto s'estimasse il danno a querela del dannificato incorra alla pena degli soprascritti Capitoli, secondo la spezie e quantità di animali e il tempo e luogo dannificato negli danni dati, tassata e statuita tanto della Corte della bagliva quanto della parte.

54) A nessuno sia lecito tener stazzi di ovini o suini entro 150 passi da vigne

Nei mesi di settembre ed ottobre e finché non si sarà vendemmiato non si possono tenere stazzi di pecore, capre o maiali nel raggio di 150 passi dalle vigne, pena la multa di un tarì.

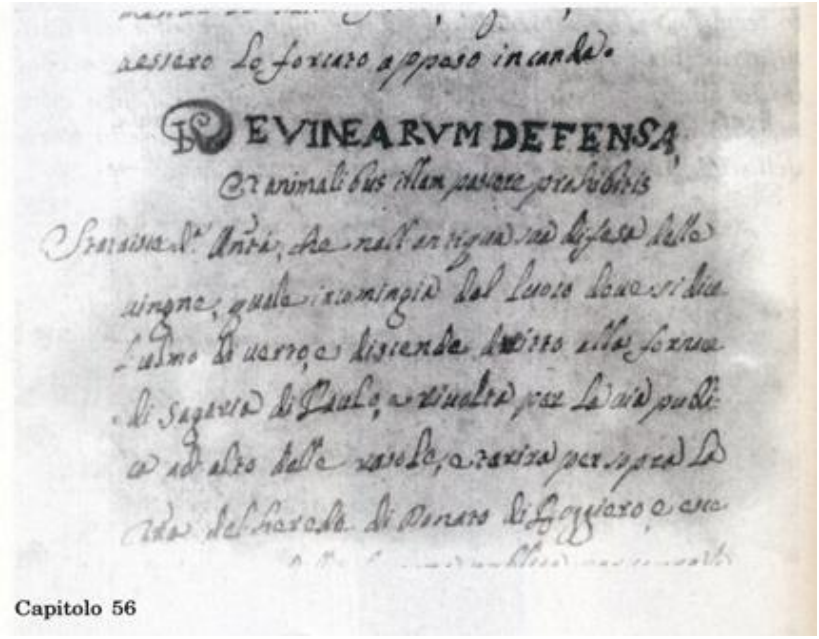
DE VINEARVM DEFENSA

Capitolo 56

54) *Ut nemini liceat prope vineas per passus centumquinquaginta pecudum septam facere vel sue teneri*

Statuisce detta Università che nissuna persona per tutto il mese di settembre e ottobre e finché sarando l'uve mature nelle vigne site nel suo territorio debbia in modo alcuno fare jazzi[88] *d'animali pecurini, caprini o porcini per passi centocinquanta a canto ad alcuna vingna di qualsivoglia Cittadino di detta Terra nella quale fossero l'uve mature e qualunque farà il contrario a querela del patrone della vigna incorra alla pena di tarì uno d'applicarsi alla corte della Bagliva per ciaschuna volta.*

[88] Giazzo, o meglio stazzo (*dal latino statio = l'atto di stare fermo*) è lo spazio recintato dove si raccoglie il bestiame in transito durante la notte.
A Morra De Sanctis "lu jazzu" era un locale dove si portavano le capre a mungere, con delle regole ben precise. Ogni sera si misurava con un'asticella chiamata "catarina" sulle quale erano praticate delle tacche di misura, il latte il latte di ogni capra, munto in un secchio chiamato "sicchiu o scuteddra". Quando dopo diverse mungiture il padrone della capra aveva raggiunto la quota necessaria, prendeva il latte di tutte le capre munte quella sera. Il giorno dopo toccava ad un altro. In questo modo ognuno aveva abbastanza latte in una volta per fare il formaggio. Era una specie di cooperativa.

55) Del Campo pasco e del diritto di pascolarvi

Nell'antico Campo pasco concesso all'Università dai passati feudatarì non si possono pascolare nè equini, nè bovini, nè suini; sono previste multe anche per gli ovini, se in più di dieci capi. L'unica eccezione è consentita per solo 4 ore agli animali che sono serviti per andare a lavorare negli orti privati siti in Campo pasco e che trasportavano "trastini" [89].

I suddetti orti possono essere liberamente scelti e col tivati dai cittadini ma devono essere recintati con una sie pe alta almeno 5 palmi e con paletti distanti non più di due piedi; negli stessi possono essere piantati solo cavoli, agli, cipolle, verdure e simili ma non legumi.

I porci manarini possono pascolare nel Campo pasco purché muniti di forcato altrimenti i loro padroni dovranno rimborsare eventuali danni arrecati agli orti.

---

89 *Tràstini = sacchi, bisacce.* Voce di origine greca diffusa nel Meridione (da *tàgistron = sacchetto di foraggio).*

55) De campo pasco et iure pascendi in illo

Statuisce detta Università che nell'antico suo campo pasco congesso gli dall'Antipassati ili.mi Sig.ri e Padroni di detta Terra quale comingia dalla ripa di Telamenga e tira dove si dice l'ulmo di Verto per la via publica ad alto della petrezzola e esce alle grotte dello Poto e discende per la via pubblica della fontana nova e da là tira dritto per la via che va al canalone e saglie alla pontara di pietra della Costa di mezzo e da là tira alla Grotta di Philippo di Giovanni Capuano e va all'orto di Leo di Masullo e per la sepe ad alto della vigna di Notaro Lorenzo Santoro se ne saglie per la sepe della vigna di Laurenzo Bellino dritto ad alto e discende alla grotta di Donato Cerasale nel loco detto la foresta e da là gira dritto per la via publica ad alto delle grotti della foresta insino alla ripa di S.to Leo e là finisce, nissuno Cittadino di essa debbia in modo alcuno farci pascere animali cavallini, muligni e sombrini gli quali son di soma e si faticano o si cavalcano, e puorci manerini gli quali tenessero in casa essi Cittadini per occiderle per loro uso.

Item che per ciaschuno animale cavallino, muligno o sombrino o baccino che pascolerà nel detto Campo pasco, eccetto gli sopradetti, il padrone di essi e loro guardiano paghi di pena grana doie e mezzo di giorno e il doppio di notte e si fossero animali pecorini, caprini o porcini da dece pecore o crape in su uno tarì e da cinque porci in su uno tarì e mezzo di giorno e il doppio di notte alla Corte della Bagliva, eccetto quando danni ficassero in alcun orto sito nel detto Campo pasco che allhora si osservi come e quanto di sopra statuito negli danni fatti nell'orto e non abbia luogo la pena statuita nel Campo pasco.

Item che qualsivoglia persona e Cittadino di essa che andasse ad arare alcuno orto nello suddetto Campo pasco overo portasse trastini di qualunque cosa in detta Terra o in qualunque loco dell'istesso Campo pasco per quattro hora possa pascere gli animali con gli quali avrà portati li trastini, overo arato nel detto Campo pasco e non più sotto la pena sudetta.

Statuisce detta Università che ogni persona di essa si possa fare un'orto dove gli piace nel detto Campo pasco purché il luoco qual s'eleggesse per l'effetto predetto non sia pigliato prima da altra persona e per quello non sia tenuto pagar censo nè cos'alcuna e lo debbia tenere chiuso intorno con sepe di vivace o secco la quale sia alta cinque palmi e cogli pali due piedi lontani l'un dall'altro.

Item che nell'ortore site dentro detto Campo pasco nissuno degli detti Cittadini ci debbia seminare lino, grano, orgio e altra sorte di vittovaglie nè seminare o piantare fave e ogni altra sorte di legume eccetto agli, cepolla, cauli o altre foglie di mangiare e facendosi lo contrario il padrone dell'orto che patesse danno, in alcune delle cose predette prohibite, dagli animali, li quali possono pascolare nel detto Campo pasco, non possa di mandare nè esiggere dal padrone degli animali alcuna pena o danno.

Item che gli puorci manderini possano liberamente pascolare nel detto Campo pasco d'ogni tempo e quando dannificassero in alcun orto seminato o piantato di cauli, agli, cepolle o ognaltra sorte di fogliame di mangiare, essendo l'orto ben chiuso intorno di sepe vivace o secco, il padrone degli puorci sia tenuto solamente all'emenda del danno fatto da quelli che non havessero lo forcato appeso in canda.

56) Della Difesa delle vigne e degli animali che non vi possono pascolare

Nell'antica Difesa [90] delle vigne è vietato pascolare animali dal primo settembre fino ad Ognissanti a meno che non si tratti di bestie da soma o da lavoro resesi necessarie per ararvi qualche proprietà: in tal caso il pascolo è consentito per due ore. Le multe vengono raddoppiate quando l'infrazione è commessa di notte.

---

90 La descrizione della Difesa, ed in genere dei confini di un territorio, è molto interessante per lo studio degli antichi toponimi. Al riguardo occorre notevole prudenza perché alla difficoltà di chi legge oggi si sommano quelle di chi dovè trascrivere allora termini dialettali e spesso fantasiosi. Ad esempio mentre "l'ulmo di Verto" sta per "l'olmo di Berto" ("V" per "B" come in "Viatrice" per "Beatrice", "vosco" per "bosco", "varrile" per "barile", "vocca" per "bocca"...) con preciso riferimento ad un albero ed al suo proprietarìo, la "ripa soqqualata" unisce alla difficoltà delle identificazione topografica anche quella dell'incerto etimo a causa di quel "soqqualata"; potrebbe trattarsi di un pendio caratterizzato da "acquali" ovvero solchi, canali per lo scorrimento delle acque, ma è un'ipotesi attendibile quanto altre. Analoghi problemi per "Valle dogneca" che nei catasti ottocenteschi è trascritta come Valle d'Ognica.
Relativamente più facile l'identificazione del "lavatoio della fontana pubblica", del mulino, delle Chiesa di S. Andrea, della "fontana dei porci" che dalla descrizione risultano fuori dell'abitato. Di una fontana con tre pozzi (vasche) si parla nel Cap. 43 mentre una cappella intitolata a S. Andrea è citata nelle sante visite di fine '500 degli Arcivescovi di Conza. L'aria di S. Nicola è in quel di Calitri.

56) De vinearum defensa et animalibus illam pascere prohibitis

Statuisce detta Università che nell'antiqua sua difesa delle vingne quale incomingia dal luoco dove si dice l'ulmo di Verta e discende dritto alla fornace di Sagaria di Paulo, e rivolta per la via publica ad alto delle rasole[91] *et arriva per sopra la Terra del herede di Donato di Roggiero e esce al lavinaro della fontana publica per sopra la terra di Nascentio di Hippolito e da lì tira per lo fico di Vito alla ripa soqqualata e rivolta per la serra della Costa della mezzana e discende per la via publica del molino e da là rivolta per sotto la vigna di Nascentio d'Hippolito e esce all'aira di S.to Nicola e da là discende per la via publica che va a Valle dogneca e tira alla fontana degli puzzi e da là saglie per la via ad alto e esce all'ecclesia di S.to Andrea e tira dritto per la sepe della vigna di Lorenzo Bellino alla ripa di Innocentio Bilotta e da là gira dritto per le ripe dello lao ed esce alla via publica che va alla fontana di Marruni*[92] *e per detta via se ne saglie alle grotte di Ambrosio di Sabbato nella foresta e là finisce. Nissuno Cittadino di essa maggiore e minore debbia in muodo alcuno portare nè fare andare a pascere qualsivoglia sorte di animali dal principio del mese di settembre insino al giorno d'ogni Santo eccetto animali da soma che si faticano o si cavalcano e qualsivoglia persona che farà il contrario e nel tempo prescritto portasse animali a pascere nella suddetta difesa, per ciaschuno animale cavallino o muligno, sombrino o baccino, paghi di pena alla Corte della bagliva di giorno grana doie e mezzo e di notte lo doppio e quando fossero animali pecorini o caprini o vero porcini da dece pecore o crape in su paghi di pena alla Corte predetta tarì uno e da cinque porci campisi in su tarì uno e mezzo di giorno e il doppio di notte, eccetto quando alcuni di detti animali dannificasse dentro di alcuna delle vigne site in detta difesa che all'hora s'osservi come e quanto di so pra è statuito negli danni fatti nelle vigne dagl'animali prescritti.*

Item che gli animali di soma, quali si faticano e quelli che si cavalcano, come di sopra posson liberamente d'ogni tempo pascolare nella suddetta difesa e così anco gl'animali baccini per doie hore so lamente quando con quelli s'arasse qualche possessione e se ne por tasse trastini in alcun luogo dentro detta difesa.

---

[91] Rasole è ancor oggi il nome di una località a sud di Cairano, poco prima della stazione ferroviaria. Il toponimo deriva dal latino "rasus", cioè raso, liscio e nel meridione indica in particolare la striscia di terra compresa tra due filari di viti che va appunto mantenuta ben pulita.

[92] Nelle campagne di Morra De Sanctis esiste una località "a li Mauruni". Quanto a "le ripe dello lao" sopravvive, a nordovest di Cairano, una Fontana Lago.

57) Degli animali con le zampe legate

Se degli equini provocano danni nel Campo pasco e nella Difesa delle vigne i loro padroni son tenuti a rifondere tutti i danni provocati salvo il caso in cui alle bestie fossero state applicate le pastoie [93].

[93] Norme che consentono il pascolo alle bestie impastoiate si ritrovano in Montecalvo (Cap. 17 dei Privilegi Reali concessi nel 1440), in Rocca S. Felice (Cap. 30), in S. Arsenio, in Guardia (Cap. 16), in Calitri (Cap. 10 della Bagliva) dove si parla di equini con le "pastore alli piedi". Nelle nostre campagne ovini e bovini venivano impastoiati con le "chioppe" sorta di rami ripiegati intorno alle zampe che consento no all'animale solo piccoli e lenti movimenti. L'etimo va fatto risalire al latino copula = coppia, unione (coapere = legare insieme) piuttosto che al volgare ploppus = pioppio da cui l'irpino chiuppo / chioppa (G. Alessio C. Battisti: Dizionario Etimologico Italiano

57) De animalibus peduis compeditis

Statuisce detta Università che si alcuno degli animali predetti cavallini, muligni o sombrini gli quali in vigore de gli precedenti capitoli possono pascolare nel sodetto Campo pasco e difesa di vigne dannificasse in alcun orto, vigna o qualsivoglia altra possessione chiusa di sepe intorno sita dentro gli luochi prescritti di qualunque tempo dell'anno non essendo inpastorato il padrone dell'ànimale sia tenuto sola mente all'emenda del danno allo padrone della possessione dannificata ma quando l'animale che havrà fatto il danno fosse impastorato non sia tenuto ad alcuna pena o danno.

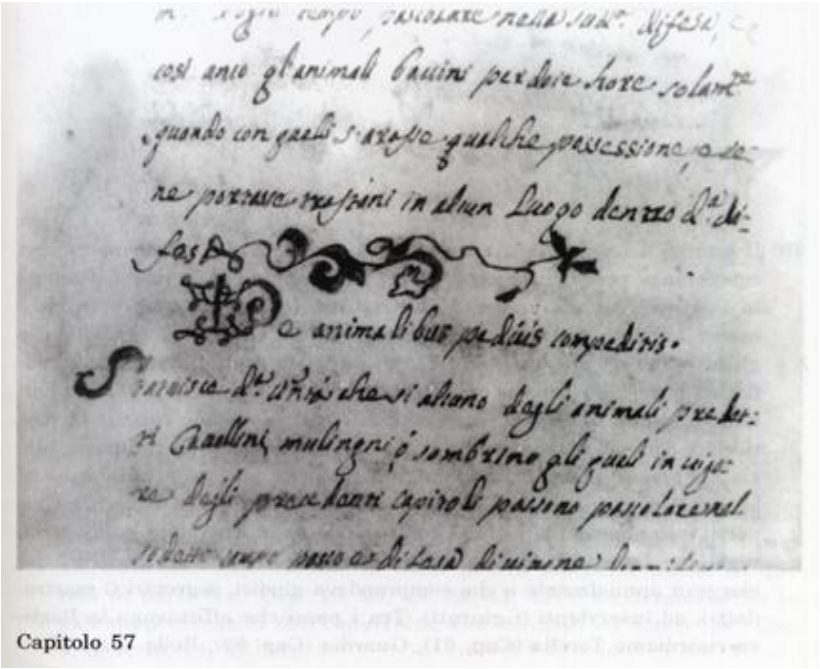
Capitolo 57

58) Per quali danni è lecito al Baglivo procedere d'ufficio

Se i danni non sono limitati ad una proprietà privata sita nel campo pasco o nella Difesa delle vigne la corte della Bagliva[94] può procedere d'ufficio anche in assenza di denunzia da parte di un privato o di un Amministratore.

---

[94] Il baiulo, o baglivo, era nato come funzionario dei re normanni con competenze prevalentemente finanziarie; ciò spiega perché col tempo la Bagliva, essendo preposta alla riscossione di dazi e imposte, potè essere affittata a feudatari, privati ed alle stesse Università. Poiché gli introiti regi provenivano in gran parte da multe, ammende e confische, ovvero da pene pecuniarie, accadeva spesso che il baglivo amministrasse la corrispondente parte di giustizia civile e penale. In particolare sotto la responsabilità del baglivo ricadevano la catapania (dazio su pesi e misure), la portolania (dazi su passi e strade) nonché la regolamentazione dei mercati e delle macellerie. Col tempo le Università ampliarono le proprie competenze amministrando la giustizia, regolamentata dagli Statuti, attraverso una "Corte della Bagliva" che eleggeva annualmente e che comprendeva giudici, segretari (i mastrodatti), ed inservienti (i giurati). Tra i paesi che affittavano la Bagliva ricordiamo Torella (Cap. 61), Guardia (Cap. 69), Bella (Cap. 17).

58) *Quibus in damnis liceat baiulis ex officio procedere*

Item che la corte della Bagliva negli danni fatti nel Campo pasco e difesa di vigne sodette possa procedere contro di quelli gli quali contravenessero a quel che di sopra è statuito etiam senza querela del Sindico ed Eletti o d'altro Cittadino particulare[95] *eccetto quando si dannificasse in qualche possessione particulare sita dentro gli luoghi predetti.*

[95] Era cioè previsto che la Corte procedesse d'ufficio, come per alcune trasgressioni a norme di carattere igienico (es.: Cap. 8, 9, 18) o commerciale (es.: Cap. 17, 33); la Corte poteva procedere anche su querela di parte (es.: Cap. 10, 20, 29, 38, 41, 43) o su denunzia dei legali rappresentanti dell'Università, cioè Sindaco ed Eletti (es.:Cap. 5, 6, 7, 10, 11, 32, 34)

59) Quando è lecito scegliere tra ammenda e danno

Resta inteso come principio generale che quando il danno arrecato da animali risultasse maggiore dell'indennizzo previsto in questi Capitoli, è facoltà del danneggiato scegliere tra l'indennizzo codificato ed il danno reale.

Una figura di artigianato locale che va sparendo: l'impagliatore

59) *Quando danno vel poena licita sit optio*

Statuisce detta Università che tutti gli casi di danni fatti dagl'animali bruti, sempre quando il danno eccedesse la pena, quale s'applica alla parte dannificata per il danno patito, gli sia lecito dimandare l'emenda del danno o la pena a elittione di essa parte dannificata.

Chiesa Madre

60) Una sola pena può essere applicata (per una stessa infrazione)

Quando per uno stesso episodio i precedenti capitoli prevedono che possono essere imposte più multe, è data facoltà al trasgressore di scegliere quale debba essere applicata dal Baglivo o dal Capitano.

Chiesa dell'Immacolata Concezione dopo la riparazione

60) Quod una et plures exigantur poena

Statuisce detta Università che quando sopra d'un medesimo caso si trovassero inposte più e diverse pene pecuniarie da diversi capitoli degli soprascritti, non possa esiggere più che una ad elittione dell'accusato reo dalla Corte, quando ciò accadesse nelle pene che s'applicano alla Corte si del Capitanio come della Bagliva o catapani.

61) In quali dei casi previsti in questi Capitoli non si può procedere d'ufficio

In ciascuno dei presenti Capitoli è specificato quando si debba procedere d'ufficio o su querela di parte: i funzio nari della Corte del Capitano o della Bagliva non possono procedere d'ufficio se ciò non è esplicitamente previsto per lo specifico reato.

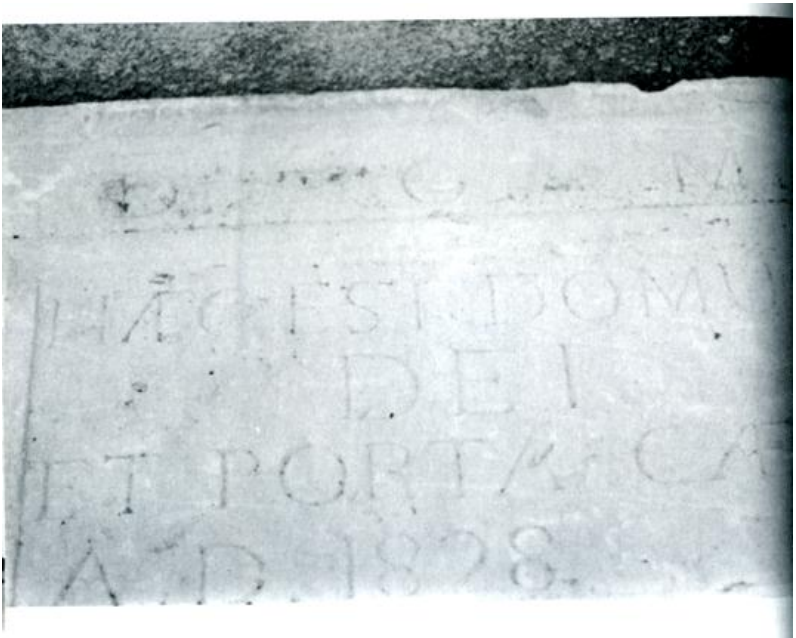

Iscrizione all'ingresso della Chiesa Madre

61) Quod in casibus in his capitulis comprehensis non possit ex officio procedi

Statuisce detta Università che negli casi e pene contenti negli soprascritti Capitoli da tutti gli officiali delle corti predette e da qualsivoglia di essi non si debbia procedere ex officio ma a querela di parte eccetto in quelli casi negli quali dagl'istessi Capitoli fosse statuito di potersi procedere senza querela o denuntia.

Portale Pannisco Leonilde

62) Delle prove dei danni arrecati da quadrupedi

Per la definizione dei danni arrecati da animali e per l'attribuzione delle relative responsabilità, **è** sufficiente per una sentenza di condanna la deposizione di un solo testimone attendibile sempre che risulti evidente il danno subito; se il danno **è** palese ma mancano i testimoni, è sufficiente per una sentenza di condanna la dichiarazione giurata del danneggiato.

62) De oblatione damni pro poenis evitandis

Statuisce detta Università che tutti gli casi di danni fatti dagli animali bruti descritti negli precedenti Capitoli tanto per la verificatione della quantità degl'animali che havessero fatto il danno quanto della persona che le guardasse si creda alla dipositione di un solo testimonio degno di fede per la quale si possa procedere alla condannatione della pena della Corte della Bagliva ed ognaltra e anco della pena o danno apprezzato dalla parte dannificata purché il danno fatto apparirà, altrimente non si possa procedere alla condandatione di cosa alcuna in qualsivoglia degli usi prescritti etiam che di ciò deponessero più di un testimonio.

Item che negli casi prescritti in difetto di testimonij per la verificatione delle cose sudette si creda a quello che ha vesse patito il danno e il suo giuramento purché sia persona legale o il danno fatto appaira e apparenno il danno si possa procedere alla condannatione della pena che s'applica alla Corte sodetta e ad ogni altra e anco della pena o vero danno di essa parte dannificata ad elettione del padrone o guardiano degli animali che vorrà in tal caso non provato per testimonij pagare dato che il danno eccedesse la pena statuita in detti Capitoli.

63) Del rimborso del danno onde evitare le pene

Nei casi di danni provocati da animali se il loro padrone o guardiano provvede nel giro di tre giorni a far stimare da comuni amici il danno reale ed entro altri 5 giorni lo rimborsa integralmente, non sono applicabili le multe e le pene previste nei precedenti Capitoli.

63) De oblatione damni pro poenis evitandis

Statuisce detta Università che tutti gli casi preditti di danni e in qualsivoglia di essi fatti dagli animali bruti espressi negli retroscritti Capitoli se il padrone o guardiano degli animali gli quali havessero fatto danno tra termine di tre giorni continui dal di che sarà stato fatto il danno e avrà di ciò notizia offerendo in pronto pagarlo procura che il detto danno si estimi con effetto da huomini esperti comuni amici di esse parti e stimato fra termine di cinque altri giorni lo paghi integramente non se gli possa di ciò fare querela nella Corte prescritta della Bagliva nè in qualsivoglia altra nè anco incorra ad alcuna pena di quelle le quali sopra di ciò sono inposte dagli soprascritti Capitoli eccetto passato il prescritto termine.

64) I principi dei soprascritti Capitoli devono essere interpretati con ampiezza di vedute ed applicati anche nei casi assimilabili

Per i casi non specificamente previsti o dettagliati in questi Capitoli si procederà con il comune buon senso richiamandosi ai casi simili ed allo spirito dei regolamenti.

Portale famiglia Alifano

64) Quod verba soprascriptorum Capitulorum large intelligantur et procedatur de similibus ad similia

Statuisce detta Università che le parole di tutti gli soprascritti Capitoli si debbiano intendere largamente e secondo il comone uso e vulgare parlare degl'huomini e Cittadini di detta Terra e che in tutti gli casi di danni dati dagli animali bruti gli quali succedessero e non si trovassero particolarmente previsti a li precedenti Capitoli si possano determinare per gli stessi capituli soprascritti con procedersi da simile a simile militando una istessa raggione nell'uno e nell'altro caso.

Item che tutto quel tanto che per brevità non fosse apertamente e distintamente stato detto in uno Capitolo e per qualsivoglia altra causa ci mancasse si debbia soplire per un'altro e l'uno si possa dichiarare e intendere per la dispositione dell'altro quando tra l'uno e l'altro caso non ci fosse alcuna diversità di causa e raggione e di tal modo che detti Capitoli non si contradicano.

65) Del modo di eleggere il sindaco

Per l'elezione annuale del sindaco i Governatori precedenti individueranno i due candidati che riterranno più adatti e li sottoporranno al giudizio di un pubblico parlamento in modo che possono essere registrate le preferenze; colui che avrà ricevuto più voti sarà poi proposto al Principe affinché ne avalli l'elezione.

65) De modo creandi sindicus

Statuisce detta Università che nella creatione del Sindico qual si farà ogn'anno per lo governo di essa e suoi Cittadini dagli Governatori precedenti si debbiano eliggere dui Cittadini di essa gli quali loro parerando[96] atti al detto officio e doppo fatta detta elettione chiamare tutto il populo o la maggior parte di esso e concreato [97]insieme notificar gli detta elettione acciò particularmente ogn'un declari qual delli dui volesse al Governo predetto e scritta la volontà di ciaschun Cittadino presente secondo havrà detto in favor di quello a chi sarà data si mandi per la confirmatione del l'Ill.mo Signor Principe il quale debbia confirmare quello che avrà più voci.

---

[96] *... i quali sembreranno (patiranno) loro atti al...*

[97] Dal latino cumcreare = creare insieme. Sul meccanismo di elezione del Sindaco e degli altri funzionari sono interessanti i Capitoli di Guardia (n. 70) e di Montella (in F. Scandone: l'Alta Valle del Calore, Napoli 1920, vol. III, pag. 277)

Si è estratta la presente copia dei propri Capitoli originali dell'Università della Terra di Cairano a me esibiti dall'Ill.mo Sign.re D. Fabritio Cimadoro, Barone di detta Terra, al medesimo subito restituiti e, ottenutane l'approvazione, bene concorda, salva semper melior fides; in fede

Giacomo Bellino

Si è estratta la presente copia delli proprij Capitoli origginali dell'Università della Terra di Cairano a me esibiti dall'Ill.mo Sig.re D. Fabritio Cimadoro Barone di detta Terra al medesimo subito restituiti e fatta la comprobatione bene concorda salva sempre melior fides et in fidam.

Jacobus Bellino

Parte Terza

Documenti su Cairano

Notizie sul Feudo di Cairano dalla "Istoria dei Feudi" di Erasmo Ricca
(Napoli 1863, pag. 121 e seguenti)

Cairano (Cayranum)

Al 6 di agosto del 1458 il Re Ferrante I d'Aragona dette a Luigi Gesualdo l'investitura di molti feudi che gli spettavano per successione del padre: i quali furono la città di Conza, e le terre di Auletta, Buoninventre, Caggiano, Cairano, Calitri, Caposele, Castiglione, Palo, Pietrabuiara, Salvia, Salvitella, Santa Menna, Santa Maria in Elice, San t'Andrea, Santangelolefratte e Teora con la cognizione del le cause civili e criminali e con tutti quei diritti che il Gesualdo pretendeva di avere sovra le terre di Gesualdo, Fontanarosa, e Campana. Assentì ancora quel Monarca a quanto si conteneva in certi capitoli formati tra lo stesso Luigi Gesualdo e Sansone suo figliuolo primogenito; e concesse altresì la Sovrana approvazione al legato che in beneficio di una Cappella faceva il detto Luigi sovra la terra di Buoninventre e sovra alcuni altri beni di Milia, consorte di lui.
Al menzionato Sansone, che nei documenti viene il primo chiamato col titolo di Conte di Conza, succedette il figlio Niccolò; e questi, morto il genitore pagò alla regia Corte il relevio in once 145, tarì 20 e grana 13, ottenendo da Re Ferrante I d'Aragona con privilegio spedito in Napoli il 30 marzo 1471 l'investitura del Contado di Conza, delle terre testé da noi mentovate e del feudo di Sacco. Il secondo Conte di Conza Niccolò Gesualdo trapassò senza prole, onde suo fratello Luigi ne ereditò i feudi, e dal medesimo Monarca nel dì 17 aprile del 1480 ottenne la città di Conza cum titulo Comitatus, ed i feudi di Auletta, Buoninventre, Caggiano, Cairano,

Calitri, Caposele, Castiglione, Palo, Pietra buiara, Salvia, Salvitella, Santa Menna, Santa Maria in Elice, SantAndrea, Santangelolefratte e Teora. Nello stesso giorno Luigi suddetto conseguì ancora l'investitura della città di Frigento e delle terre di Castelvetere, Cassano, Fontanarosa e Taurasi; i quali feudi egli comprato avea per prezzo di docati 12000 da Re Ferrante I d'Aragona con privilegio firmato in Castelnuovo di Napoli al 6 di agosto del 1478. Nel dì poi 21 settembre del 1496 il Re Ferrante II d'Aragona concedè molte grazie al medesimo Conte di Conza Luigi Gesualdo, e confermò a lui ed ai suoi eredi e successori il possesso dei feudi di Auletta, Boiaro, Buoninventre, Caggiano, Cairano, Calitri, Campagna, Caposele, Castelnuovo, Ca stiglione, Conza con i suoi casali, Frigento con la Baronia, Gesualdo, Palo, Salvia, Salvitella, Santa Menna, Santa Maria in Elice, Sant'Andrea, Sant'Angelolefratte e Teora. Es sendo il mentovato Luigi Gesualdo II divenuto ribelle a Re Federigo D'Aragona, i suoi feudi furono al Fisco devoluti; onde ai 10 di maggio del 1498 donò quel Monarca al Gran Capitano Consalvo Ferrandez de Corduba, in ricompensa dei servigi di lui, la città di Conza co' suoi casali di Sant'Andrea e Santa Menna, ed altre terre che èrano alla Real Co rona ricadute per la fellonia di Carlo e Salvatore de Sangro. Ma, in virtù della capitolazione della pace fatta da Re Ferdinando il Cattolico col Monarca di Francia, furono al medesimo Luigi Gesualdo II restituiti tutt'i suoi feudi con un privilegio del 7 maggio 1506; ed ai 22 di settembre del 1509 il Gran Capitano ottenne in cambio annui ducati 572 sovra i pagamenti fiscali delle sue terre. Al Conte di Conza Luigi Gesualdo II succedé il figliuolo Fabrizio I, Regio Consigliere, al quale il dì 4 decembre del 1518 il Viceré del Regno Raimondo de Cardona accordò l'investitura del feudo di Conza cum titolo et honore Comitatus; della città di Frigento; delle terre di Auletta, Caggiano, Cairano, Calitri, Caposele, Castelvetere, Castiglione col suo territorio, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Palo, Paterno, Salvitelle con certo suo feudo, Santa Menna, Sant'Andrea, Santangelolefratte, Taurasi e Teora; dei feudi di Buoninventre e di Pietraboiara; e delle terre di Salvia, Santa Maria in Elice e Villamaina in quanto alla giurisdizione criminale. Di Fabrizio

Gesualdo I, che divenne IV Conte di Conza, nacque Luigi, III di tal nome. Questi, che fu primogenito, morto il genitore, nell'anno 1546 dal Viceré del Regno Pietro di Toledo ottenne il Contado di Conza, i feudi e le terre menzionate, come pure le altre di Villamaina e di Sant'Angelo all'Esca, che il padre suo acquistato aveva da Giovanni Antonio Capece. Successe a Luigi Gesualdo III ne' beni il suo figliuolo Fabrizio II, che nel 1584 pagò il relevio per tutti i menzionati feudi in seguito della morte di suo padre avvenuta a 17 maggio dell'anno suddetto. Fabrizio Gesualdo II ebbe per figliuolo Carlo, il quale impalmò Maria d'Avalos de Aquino, che era nata di Carlo d'Avalos principe di Montesarchio, ottenendo in tale occasione dal padre una donazione di tutt'i feudi, la quale dovesse aver effetto dopo la morte di quest'ultimo. Il quale donante mancato a' viventi, Carlo, che fu benanche Principe di Venosa, divenne Signore dei medesimi feudi. Ebbe egli dalla menzionata sua moglie un figliuolo a nome Emmanuele, che sposò Polissena di Frustimbergh, nobile di Germania, e con lei generò Isabella ed Eleonora. Emmanuele anzidetto premorì al padre, onde Isabella, divenuta Principessa di Venosa e Contessa di Conza, nell'anno 1615 pagò alla regia Corte il relevio per la morte diCarlo, avo paterno di lei, avvenuta ai 10 di settembre del1613. In virtù di un tale pagamento ebbe ella nel regio cedlario della provincia di Principato Ultra l'intestazione dei feudi di Milone e di Montefuscolo; delle portolanie della città di Conza e del Casale di Sant'Andrea; e delle terre di Cairano, Calitri, Castelvetere, Conza, Frigento, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Montefredano, Montefusco, Paterno, San Pietroindelicato, Sant'Agnese, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi e Teora. Andò in isposa Isabella Gesualdo a Niccolò Ludovisio, Duca di Zagarolo e nipote del papa Gregorio XV; e da que' coniugi nacque una sola figliuola di nome Lavinia, la quale, morta la genitrice il dì 8 maggio 1629, divenne erede dei feudi di lei. Consistevano questi nelle città di Conza, Frigento, Montefusco e Venosa con il suo casale di Maschito, e nelle terre di Auletta, Boiaro, Buoninventre, Caggiano, Cairano, Calitri, Calvi, Caposele, Castelvetere, Castiglione, Contursi, Cossano, Fontanarosa, Gesualdo, Molone, Montefredano, Palo, Paterno, Salvia, Salvitelle, San

Nazaro, San Nicola di Calitri, San Pietroindelicato, San t'Agnese, Santa Menna, Sant'Angelo a Cancello, Sant'Angelo all'Esca, SantAngelolefratte, Santa Paolina, Taurasi, Teora e Torrelenocelle. La Principessa di Venosa e Contessa di Conza Lavinia Ludovisio morì senza legittimi successori nei feudi, che per tal ragione furono devoluti alla regia Corte. La quale ai 16 maggio del 1636, rappresentata dal Viceré del Regno Conte di Monterey, vendè per ducati 42400 i menzionati feudi, su cui eran titoli di Principe di Venosa e di Conte di Conza, a Niccolò Ludovisio, Principe di Piombino e padre di Lavinia, ed ai suoi eredi e successori *in Feu dum tamen et uti feuda paterna et antiqua*. A tal vendita accordò il regio assenso il Re Filippo IV di Spagna con un privilegio spedito da Madrid il dì 12 maggio del 1649, che ai 22 di decembre dell'anno medesimo ebbe l'esecutoria in Regno dal Viceré Conte di Ognatte. I feudi che il Ludovisio allora acquistò furono: nella provincia di Principato Ultra Cairano, Calitri, Castelvetere, Castiglione (feudo disabitato), Fontanarosa, Frigento con il casale chiamato lo Sturno, Gesualdo, Luogosano, Montefredano, Paterno, Sant'Angelo al l'Esca, Taurasi, Teora e Montefusco con i casali di Calvi Basilicata Venosa col suo casale denominato Maschito. Nella città di Cagliari il 24 decembre del 1664 mancò ai vivi il Principe di Piombino e di Venosa Niccolò Ludovisio, essendo Viceré del Regno di Sardegna; e nell'anno 1668 il figliuolo di lui Giovan Battista pagò alla regia Corte il relevio per diversi feudi, tra' quali era Cairano. Giovan Battista suddetto vendè pel prezzo di ducati 7500 a Fabrizio Cimadoro la terra di Cairano ed un bosco denominato Caperrone posto nel territorio della città di Conza; e per un tale contratto si formò un istrumento stipulato dal notaio Stefano de Angelis di Napoli ai 17 decembre del 1676 e munito di regio assenso dal Viceré Marchese de los Velez nel giorno 23 del medesimo mese. Moriva Fabrizio Cimadoro nel 21 di febbraio dell'anno 1700, ed a lui succedeva nel feudo di Cairano Niccolò suo figliuolo primogenito, che adempì il debito del relevio. Passò a miglior vita Niccolò Cimadoro ai 28 di agosto del 1701, e nel 13 di giugno dell'anno 1702 il figliuolo postumo di lui Nicola Fabrizio lo seguiva

nel sepolcro: laonde Antonio Cimadoro, zio di quest'ultimo, ereditò la terra di Cairano. In Torella perdé la vita il menzionato Antonio nel 22 di aprile del 1728, e le sue spoglie mortali vennero deposte nella cappella gentilizia entro la chiesa della SS. Annunziata di quella terra. Intanto con decreto di preambolo spedito dalla Gran Corte della Vicaria il dì 18 giugno dell'anno medesimo fu dichiarato erède nei beni feudali il suo figliuolo primogenito Fabrizio II; e sì costui come all'altro suo germano Bernardo spettarono i beni burgensatici, i quali dovevan venire amministrati da Maria Fontana, madre e tutrice di entrambi. Di Fabrizio Cimadoro II, morto nel 4 di gennaio del 1788, fu riconosciuta erede la figliuola primogenita Maria, mediante un altro decreto di preambolo delle medesima Gran Corte del 29 marzo dello stesso anno; ed ai 27 di giugno del 1789 ottenne ella nel regio cedolario l'ultima intestazione della terra di Cairano. Maria suddetta si sposò nel Marchese di Camelia Nicola Garofalo, di una delle più antiche famiglie patrizie della Città di Cosenza; dei discendenti dei quali coniugi ragioneremo in appresso nell'istoria del feudo di Camelia nella provincia di Principato Citra.

Portolania di Cairano [98]

Nel cedolario dell'anno 1595 venne imposta la tassa di un ducato, tarì' 2 e grana 10 a Filippo di Niccola Capua no per la portolania di Cairano; e, morto egli nell'anno 1675, ne fu dichiarato erede Gabriele Capuano, nipote di lui, con decreto di preambolo della Gran Corte delle Vica ria. Gabriele fu tolto ai vivi in Cairano il dì 24 settembre del 1764, e la sua figliuola primogenita Angela ottenne nel regio cedolario l'ultima intestazione della portolania di Cairano ai 13 di marzo dell'anno 1787.

98 Da E. Ricca, op. cit., pag. 128.

Cenni su Cairano di Donatantonio Castellano: Cronista Conzana, 1689 (Pubblicato da G. Chiusano, Calitri 1983)

CAIRANO

DISCORSO I
"Antichità, numero di anime, sito, confini e stato di detta terra".

Pel Principato Ultra, provincia di Montefusco, messa su un monte roccioso. "Antichissima", come dice il Ciarlante nella Storia del Sannio (L. 4, cap. X).

Posseduta da Gionata di Balbano, Conte di Conza, contribuì alla Crociata del 1187. Ha castello. Calitri, Conza, Andretta, S. Andrea, Pescopagano e Bisaccia le fanno da confine. Priva di acqua; produce vino. I Conti di Conza, i Gesualdo, i Ludovisio, Fabrizio Cimadoro di Torella, il Principe di Venosa, sono stati i Signori di essa. Aria salubre.

DISCORSO II
"Della Chiesa Maggiore, confraternite, Chiese, ecc..."

Unica Parrocchia: S. Martino. Come riferisce la prima Visita di Mons. Pescara, vi è un reliquiario con: ossa del capo di S. Pietro Ap., parte della tunica di Cristo, di Maria SS., di S. Giovanni e Giacomo, di S. Teodoro, e di S. Martino; il tutto, dono del Conte di Conza. Vi sono sei sacerdoti e 9 chierici (1691).

Altri benefici:
S. Maria degli Angeli, di patronato famiglia d'Amato;
S. Maria di Costantinopoli, patroni i Mazzeo;
S. Maria della Concezione;
S. Maria dei Carmine;
Annunziata, patroni i De Paula;

S. Leone;
S. Maria di Loreto, patroni i Volpe.

Confraternite:
Corpo di Cristo;
SS. Rosario.

Chiese:
S. Maria del Popolo.

DISCORSO III

"Terre appartenenti alla mensa Arcivescovile".

Seguendo la platea del Card. Gesualdo (1667), vengono elencate le rendite sui fondi:
decime sul vino;
decime dei terreni;
censi in danari;
decime di vigne.

I vari reddenti rispondono ai nomi di: Ippolito, Santoro, Mazzeo, D'Antonelli, Di Leo, De Ruggiero, Batta, Di Marco, Vilotta, Colagianni, De Tommaso, De Aurelio, De Silvestro, De Paola, De Stefano, Frieri, De Leone, De Antuoni, Capuano, Iannunzo, D'Angelo, Di Guglielmo, Congarello, Bellini, Marena, Capraro, Ricciardiello, Nespoli, Angelone, De Luca, Di Mattia, Di Santo, Pauloccia, Perriello, Cerasale, Arace, Daniele, Manna, Rosato, D'Ascoli, Lungaro, ecc.

Cairano dalle relazioni del XVIII secolo degli Arcivescovi di Conza

Cairano nel 1737: Il paese possiede una sola Chiesa parrocchiale intitolata a S. Martino che è adeguatamente attrezzata ed è retta da un Arciprete Curato con un proprio clero di 11 sacerdoti, dei quali due partecipano ai proventi della stessa chiesa. Oltre alla parrocchiale il paese ha un'unica Chiesa, ovvero Cappella, intitolata al papa S. Leone Magno.

Redditi delle Chiese

Arcipretura	15
Clero	200
Cappella Ss.mo Rosario	80

Redditi dei Benefici Ecclesiastici
(Patronati)

S. Maria di Costantinopoli	15
Ss.ma Concezione	3
S. Maria del monte Carmelo	12
Assunta	25

DATI STATISTICI						
ANNO	1737	1760	1762	1765	1768	1775
ABITANTI	728	1076	1106	1087	1061	1156
SACERDOTI	11	9	10	11	12	12
DIACONI	1	1	1	-	-	-
SUBDIACONI	-	2	-	1	1	1
CHIERICI	2	2	5	8	6	4

Fonte: Archivio Segreto Vaticano, "Relationes ad limina"; cartelle 247 A/247 B

Giampiero Galasso: I Comuni dell'Irpinia (Ed. WM, Atripalda 1989)

Profilo storico di Cairano

Cairano sorge su di un'alta collina situata sulla sponda sinistra del fiume Ofanto, a breve distanza dalla Sella di Conza, che fin dalla preistoria ha rappresentato un importante punto di transito. Essa costituiva il naturale passaggio che metteva in comunicazione la valle dell'Ofanto con quella del fiume Sele e quindi univa il litorale adriatico a quello tirrenico. Dalla sua posizione dominante il paese, che conserva ancor oggi il caratteristico aspetto del borgo di età medioevale con le abitazioni addossate fra di loro e le strette vie con andamento a spirale, sovrasta il fiume e ne controlla in parte il fondovalle.

Proprio questa sua posizione giustifica la presenza nel suo immediato territorio di abbondanti materiali archeologici che testimoniano come la zona fosse frequentata già dalla prima età del Ferro. A questo periodo sembra infatti risalire una necropoli esplorata anni fa in località Vignale. Le tombe, che vanno dagli inizi del IX secolo a. C. agli inizi del VI, erano del tipo ad inumazione in fossa di forma rettangolare con copertura di pietra e di ciottoli fluviali e restituirono ricchi corredi funerari con oggetti metallici in bronzo ed in ferro, vasellame d'impasto nelle forme indigene di produzione locale, vasi di bucchero, ceramica di tradizione ionica, ceramica a vernice nera e ceramica prodotta nella vicina area lucana ed in quella pugliese. A nord ovest della contrada Vignale, in località La Serra, sul declivio della collina detta del Calvario si è rinvenuta una seconda necropoli a cui sono collegati i resti di un abitato arcaico, distinto dall'area funeraria da un fossato scavato profondamente nel terreno. Le tombe sono anche qui del tipo a fossa con corredi composti da ceramiche di produzione locale in associazione con armi ed oggetti di importazione di derivazione greca ed etrusca. Interessante è l'abitato del VI secolo a. C., che risulta costituito da un complesso di strutture in ciottoli sferoidali messi in opera a secco con originariamente sovrapposte pareti alzate in mattoni crudi. Gli edifici definiscono un'area interpretata quale luogo di incontro dei ceti dominanti ed a

cui è annessa una zona con ambienti adibiti a magazzini e dotati di grosse giare (pithoi) infisse nel terreno per la conservazione delle derrate. Nel V secolo a. C. il nucleo abitato viene improv visamente abbandonato ed in un suo settore fra il IV ed il secolo a. C. viene impiantato un piccolo insediamento lucano. Altre sepolture dell'età del Ferro provengono dalla località Cannelicchio, dove ceramiche ed oggetti metallici sono riferibili alla Cultura delle tombe a fossa. In età romana il sito faceva parte del territorio della città di Compsa e reperti del periodo compreso fra il I secolo a. C. e il VI d. C. sono stati rinvenuti sporadicamente nelle località Ischia della Corte, Rasole, nei pressi della stazione ferroviaria e lungo il fondovalle ofantino. L'attuale nome del paese, conosciuto anche nella variante di Cariano, deriva secondo alcuni studiosi dal termine Carjano (= monte di Giano?). Come Castellum Carissanum il centro è invece citato per la prima volta in un documento del 1096, quando papa Urbano II inviò ad Alfano, arcivescovo di Salerno, un elenco delle località con le rispettive chiese che formavano l'arcidiocesi conzana. Certamente il centro in età longobarda doveva costituire un castrum militare posto sulla collina a difesa della valle sottostante e seguì le vicende storiche della vicina Conza fino al 1676.

Dal Catalogo dei Baroni si ricava che signore della "Terra di Cairano" fra il 1140 ed il 1166 era Gionata di Balbano, a cui seguirono i discendenti Filippo (1197) e Raone (1222). Il feudo fece parte del demanio regio dal 1239 al 1269, anno in cui fu acquistato dal napoletano Bartolomeo Bellonasio. Ne entrò in possesso il conte di Avellino e signore di Conza, Bertrando del Balzo, da cui lo ereditarono Raimondo (1308), Ughetto (1321), Rinaldo (1345) ed Antonio (1343). Quest'ultimo, prima di ritirarsi definitivamente in Provenza, lo vendette nel 1355 a Mattia II Gesualdo, conte di Castiglione, cui seguirono Luigi (1370), Elia (1410), Antonello (1416), Luigi II (1436) e Nicola III (1471), che lo diede nel 1480 al fratello Luigi III Gesualdo. Ma coinvolto nel 1485 nella congiura dei baroni contro il re Ferrante d'Aragona, Luigi III perse il feudo, che dal 1494 al 1505 fu amministrato dalla baronessa Giacoma Del Balzo. Con la dominazione spagnola nell'anno 1506 Cairano venne ridato da Ferdinando V il Cattolico alla famiglia

Gesualdo, che lo tenne fino al 1629 con Fabrizio I (1518), Luigi IV (1546), Fabrizio II (1585), Luigi V (1518), Luigi IV (1546), Fabrizio II (1585), Luigi V (1598) e Carlo (1586), conte di Conza. Nel 1613 per mancanza di eredi maschi il paese passò ad Isabella Gesualdo, moglie del nobile Niccolò Ludovisi. Agli eredi Ludovisi appartenne fino al 1676, quando divenne feudo proprio e fu acquisito dal barone Fabrizio Cimadoro. Seguirono nella successione Nicola (1700), Antonio (1728), Fabrizio II (1728) e Maria Cimadoro (1789). Gli ultimi feudatarì di Cairano furono il marchese Nicola Garofalo (1790), che l'ebbe dopo il matrimonio con Maria Cimadoro, il figlio Pasquale (1812) ed il nipote Marco Garofalo (1837).

Profilo storico di Cairano
Da un manoscritto inedito
di Giuseppe Pennetti

(1888/1895, Biblioteca Provinciale di Avellino)

Nel 704 di Roma ferveva la lotta fra Cesare e Pompeo, quando un esercito formato dai pastori di Turino, guidati da quell'Annio Milone, l'uccisore di Clodio pel quale Cicerone pronunziò la più celebre delle sue arringhe, "Pro Milone", intraprese l'assedio di Conza che erasi mantenuta fedele a Cesare. Milone dié l'assalto ad uno dei castelli di Conza, detto Carissano, ma quei terrazzani a colpi di pietra respingendolo uccisero il condottiero, che finì così la vita avventurosa vissuta. Carissano passò nella storia, ed è ricordato, fra gli altri, da Plinio, Patercolo, ecc. È il moderni Cairano.

Il Corcia, nella monografia, "Dell'origine e sito di Cimetra" dice che Carissano era stato edificato dai Calcidesi e fu così detto dal vertice del monte su cui fu edificato.

La collina sulla quale posa è cosparsa di grotte e meati, ed in dette grotte sono stati rinvenuti scheletri e, dicesi, armi di pietra, ed oggetti dell'età preistorica, nonché guerrieri ricoperti di armature.

Era un feudo considerevole, verso il 1154, e Gionata di Balbano che lo teneva, doveva concorrere alla formazione dell'esercito con 6 militi, cioè il feudo era della vendita di 120 once d'oro.

Nel maggio del 1178 Framondo Folleville, signore di Andretta, donò ai monaci di Montevergine un fondo detto Vaccarecce che fra gli altri confini aveva il fondo di Giovanni da Cairano.

Non so di dove il capitano Trivero Quirino ha attinte le notizie, riportate nella famosa sua opera sulla nostra provincia, di accampamenti di Annibale in Cairano nei secoli di mezzo, di entrata in Cairano dei Goti nel 555 col con dottiero Ragueris, della distruzione avvenuta nel 788 per ordine del re Desiderio successore di Carlo Magno!! ed al tre simili... fandonie.

Nel 1241 era annoverato fra quei paesi che dovevano riparare e custodire il castello imperiale di Calitri.

Nel seguente secolo era del tutto decaduto dovendo, nel 1320, pagare sole once due, tarì 20 e grana 4 per tassa

dovuta alla Regia camera. Nel documento è detto Cairanum sive Guardianum.

Del resto la numerazione dei fuochi fu sempre bassa, dal perché nel 1532 numerava fuochi 68, nel 1545 fuochi 75, nel 1595 fuochi 142, nel 1648 fuochi 135, e nel 1669 dopo la peste del 1656 fuochi 88. La peste che distrusse molti paesi della provincia non arrecò gravi danni a Cairano, relativamente ad altri paesi.

Castello di Conza in origine, si mantenne sempre unito a quella potente Contea.

Fu quindi in potere dei Gastaldi di Conza. Poscia dei Conti Ranfone, Ladimaro, indi nel 900 di Erimanno di Balbano, ai cui discendenti appartenne fino al 1239 nel quale anno Raone di Balbano morì senza eredi, facendo estinguere una famiglia tanto celebre. Cairano unitamente a Conza, fu nel 1254 di Tommaso d'Aquino, nel 1275 di Guglielmo Visconti, nel 1278 fu comprato da Beltrando del Balzo.
I discendenti di costui lo tennero fino al 1381 nel quale anno fu donato dal re a Luigi Gesualdo.

Dopo una lunga serie di successioni maschili e femminili, nel 1636 pervenne a Nicolò Ludovisio principe di Piombino, cui nel 1664 successe il figlio Giovambattista, che con istrumento del 17 Dicembre 1666 vendè il feudo a Fabrizio Cimadoro per D. 7500. Nicolò successe al padre nel 1701, lasciando un figlioletto che nel seguente anno morì. Il feudo pervenne allo zio Fabrizio Antonio Cimadoro. Costui nel 1728 morì in Torella. Ad altro Fabrizio che morì nel 1788 successe la figlia Maria Cimadoro che sposò Nicola Garofalo Marchese di Camele, sicché il feudo passò in potere del Garofalo, che l'ebbero fino all'abolizione della feudalità.

Cairano è comune nel circondario di S. Angelo Lombardi, nel mandamento di Andretta, da cui dista Km 11. Ha un territorio di ettari 1122 ed una popolazione di abitanti 1558. Sito su di un colle a m. 813 sul livello del mare, ha clima rigido nell'inverno, temperato nella state. Fu la patria di Carlo da Cairano illustre monaco nei minori osservanti; di Marco Ruggieri; di Marzio Ruggieri, che quale valente maestro di musica sacra, fu molto illustre nei suoi tempi.

15 Luglio 1893

Notizia sulla famiglia Gesualdo
Da Berardo Candida Gonzaga:
Memorie delle famiglie nobili delle province Meridionali
(Napoli, 1878, pag. 53)

Gesualdo

Questa famiglia fu originata nel 1152 da Guglielmo figliuolo naturale del Duca di Puglia Ruggiero Normanno. Guglielmo fu Gran Contestabile e Signore di Gesualdo dalla quale terra prese il nome che conservarono i suoi discendenti.

La famiglia Gesualdo ha goduto nobiltà in Napoli al seggio di Nido, in Auletta, ed in Benevento nel 1288.

Ha vestito l'abito di Malta nel 1480.

Sorgono monumenti di questa famiglia, in Napoli nelle Chiese di S. Sebastiano, S. Martino, S. Maria della Sanità, Gesù Nuovo, S. Severino e Sossio, S. Domenico Maggiore, S. Maria a Capo Napoli, S. Francesco e nel Duomo.

In Conza nella Chiesa di S. Maria.

Questa famiglia è stata l'ultima a possedere in feudo la città di Ariano.

Feudi posseduti dalla famiglia Gesualdo:

Acquaputrida, Acquaviva, Amantea, Apici, Archi, Ariano, Armatieri, Auletta, Baragiano, Bastignano, Bisaccia, Bonito, Buoninventre, Buonomortore, Caggiano, Caiano, Cairano, Calimera, Calipi, Calitri, Campagna, Campora, Candano, Capofìlaro, Caposele, Carbonara, Casalduni, Casalsturno, Cassano, Castel delli Franci, Castelnuovo, Castelvetere, Ca stelviaro, Castiglione, Celino, Cellammare, Conca, Contursi, Cugliano, Cursi, Ferrarese, Fontanarosa, Frigento, Frisa,

Grandinara, Guardia Lombarda, Lapolo, Martorano, Martano, Mole, Montefredano, Montefuscolo, Monteverde, Ogiano, Oppido, Palo, Pando, Paterno, Pescopagano, Pietrabuiara, Pietracorvara, Pietrafesa, Pietrapalomba, Quaglietta, Rapolla, Ripalunga, Roccella, Rosso, Ruvo, Salina, Salvatella, Salvia, Sanbarbato, Sanfelice, Sanlorenzo, Sanlupo, Sanmartino, Sannicandro, Santamaria in Elice, Santamenna, Santandrea, Santangelo le Fratte, Santangelo all'Esca, Santomango, Sassano, Selvapiana, Serrano, Siderno, Sorbo, Taurasi, Teora, Tito, Torella, Viano, Viario, Vietri, Villamaina.

Marchesati: Laino, Rotondo, S. Stefano.
Ducati: Caggiano.
Principato: Gesualdo, Venosa 1561.

Parentadi contratti dai Gesualdo:

Acquaviva, Alagno, Ajello, Antiochia, Aquino Castiglione, Aquino delle Grotte, Attendolo Sforza, Avalos, Avella, Azzia, del Balzo di Avellino, Bonito, Borromeo, Boccapianola, Brancaccio, Bucali, Caiano, Caldora, Capano, Capua, Capuano, Caracciolo, Carafa, de Cardones, Carmignano, Cortese, Dentice, Di Diano, Evoli, Ferrillo Filangieri, Frustimberg, Galliciano, Gazzella, Grandinato, Grisone, Guevara, Iulia, Lagni, Loffredo, Loria, Ludovisio, della Marra, Marzano, Mendozza, Merlotto, Mormile, Mustarolo, Orsino, Palma, Pappacoda, Pescopagano, Pignatelli, Pontiaco, Porcelletti, Ruffo, Sangro, Sanseverino, Scondito, Senerchia, de Silva, Spinelli, Stendardo, di Sus, Teodoro, Tomacello, de Tremblay, Valva, Vassallo ed altri.

Autori che parlano di questa famiglia

Aldimari, Almagiore, d'Aloe (Chiese di Napoli), Ammirato (Famiglie napolitane), Ammirato (Il Rota), d'Andrea, Bacco, Beatillo, Beltrano (Descrizione del Regno di Napoli), Camera (Annali delle due Sicilie), Campanile Giuseppe, Campano, Capecelatro (Annali), Capeceletro (Diario), Capecelatro (Storia), Ciarlante, Corio, Crescenti (Corona della nobiltà d'Italia), Diacono, Donnorso, Engenio (Napoli Sacra),

Falcando, de Franci (Avellino illustrato da' Santi), Galluppi (Armerista Italiano), Giustiniani (Dizionario Geografico), Guicciardini, de Lellis (Napoli sacra), Lumaga, della Marra, Mazzella, Monteleone (Giornale), Moreri, Mugnos (Nobiltà di Sicilia), Notar Pacca (Notam. Manos.), Pacichelli, Panvinio, Parrino (Vite de' Viceré), Perrotta (Descrizione di S. Domenico Maggiore), Piperno, Platina (Vite de' Pontefici), del Pozzo, de Raho, Recco, Ricca (Nobiltà delle due Sicilie), Sacco (Dizionario Geografico), Spinelli (Giornali), de Stafano, Summonte, Tirio, Toppi (Biblioteca Napolitana), Tutino, Ughelli (Italia Sacra), della Vipera (Manoscritto sulle famiglie nobili Beneventane).

Memorie storiche

Aristolfo - Andò a combattere per le Crociate e sposò la figlia del re di Cipro.
Elia Gran Contestabile e Maresciallo del Re Guglielmo 1183.
Falcone - Salvò dalla prima rotta l'esercito di re Manfredi combattendo contro Carlo I d'Angiò. Fu commensale del re Manfredi, il quale tenne Consiglio di guerra la vigilia della battaglia di Benevento, e vi intervennero il conte di Caserta Aquino, il conte Bartolomeo di Gesualdo, il conte Ventimiglia, Pandolfo d'Aquino, e Guglielmo d'Avella.
Luigi - Consigliere e Siniscalco della Real Casa 1269.
Elia - Maresciallo del regno e Giustiziere di Val di Crate e di Terra Giordana 1269.
Nicolò Capitan Generale, Giustiziere di Basilicata e Reggente della Vicaria 1290.
Mattia - Giustiziere di Basilicata, Ciambellano, Consigliere e Familiare di re Roberto, e della regina Giovanna I.
Nicolò Giustiziere degli Abruzzi 1370.
Luigi Maggiordomo di re Carlo di Durazzo e Siniscalco del regno.
Roberto - Ciambellano e Maresciallo del regno 1380.
Gesualdo - Valorosissimo nelle armi e dotato di una forza straordinaria. Facendo parte del seguito di re Ladislao, fortissimo della persona, volle il re misurarsi con Gesualdo. Dopo

spezzata una lancia il re mise mano allo stocco ma Gesualdo senza cavare il suo, fattosi vicinissimo a Ladislao, lo sollevò da cavallo e lo gettò a terra.

Ruggiero - Maresciallo del regno e Giustiziere di Terra d'Otranto 1385.

Ramondello - Teneva lance in servizio della Corte nel 1437 con Pierino Dentice, Paolo Pagano, Luca Gargano, Antonio Ventimiglia, Mazzeo de Guevara, Francesco Siscar, Burello Moncada, Tommaso d'Aquino, Giovanni Claver, Marco de Gennaro, Antonio d'Alagno, visconte de Gajano, Turchillo Dentice, Giacomo Sans, Giacomo Gaetano, Cola Gattola, Fabrizio della Leonessa, Andrea Candida Gran Prior di Bar letta, Bartolomeo della Marra, Rinaldo del Doce, Marco della Ratta, Amarza de Capua, Antonio Maramaldo, Tobia della Valle, Menenio dell'Aquila, Baldassarre della Ratta Conte di Caserta, Antonello de Capua, Antonello de Castro, Antonio, Tomaso, e Gurello Carafa, Carlo Pagano, Giovanni de Flores, Giovanni Ventimiglia Marchese di Gricignano Capitano di Gente d'arme, Pietro Brancaccio, Latro Latro, Marino Bonifacio, Orso Orsino, Diomede e Giov. Batt. Carafa, Rigo Caracciolo, Giovanni de la Via, Giacomo Stendardo, Alfonso Pinelli, Garzia de Vera, Cola de Roggieri, Gaspare Gaetano, Lorenzo Colonna, *Antonio Gesualdo*, Carafello Carafa, Antonio Caracciolo, Giovanni Ventimiglia Marchese di Garace, Angelo Monforte Conte di Campobasso, Antonio Alagona, Pietro de Cardona, Michele Galluccio, Onorato Gaetano Conte di Morcone condottiere di gente d'arme, Raimondo Orsino Conte di Nola, Cola Leofante, Giovanni de Fortis, Minicuccio dell'Aquila Capitano di gente d'arme, Giovanni de Luna, Biase Frangipane, Rodrigo della Quadra, Placido Gaetano, Filippo Piccinino, Leonardo de Sus, Cola Cantelmo, Agostino Sanseverino, Raffaele Spinola, Goffredo Ca racciolo, Antonio Bovio, Marino Caracciolo Conte di S. Angelo, Paolo di Costanzo, Trojano Spinello, Michele Perz, Giova, Morosini Alfonso Vargas ed altri.

Ludovico - Siniscalco della casa Reale. Ebbe la terra di Conza ed altri feudi, dei quali era stata privata Lisetta dal Balzo, per essere parteggiana dell'antipapa Roberto Gebernense detto Clemente VII.

Carlo - Balio di Napoli dell'Ordine Gerosolimitano 1480.
Giovannello - Ciambellano della regina Giovanna II.
Luigi - Accompagnò Isabella d'Aragona a Milano nel 1489. Fu ambasciadore a Papa Alessandro VI per re Ferdinando I d'Aragona con Federigo figliuolo del re.
Carlo - Balio di S. Stefano e Priore di Roma per l'Ordine Gerosolimitano 1507. Con Fabrizio Pignatelli Priore di Barletta fu inviato da Carlo di Lannoy viceré di Napoli, con 1000 fanti, 200 botti di vino e 400 moggia di grano, a soccorrere l'isola di Rodi che trovavasi assediata da Solimano Imperatore dei Turchi, il quale poi, per tradimento dei cittadini, si impossessò della città, onde il Gran Maestro Villars, 43° dell'Ordine di Malta, fuggì in Baja con poche navi, ove fu accolto con grandissimo onore dal suddetto Viceré Lannoy.
Ettore - Consigliere del S. R. consiglio 1549.
Alfonso Cardinale Arcivescovo di Napoli 1596. Per ovviare a molti inconvenienti che succedevano nei monasteri di monache, impose il Cardinale alcuni regolamenti molto severi. I rappresentanti dei Seggi lo pregarono affinché li annullasse, ma riuscite vane le loro pratiche, inviarono in Roma Cesare Miroballo Marchese di Bracigliano per parlarne al Pontefice, dal quale, dopo reiterate istanze ottenne che fossero revocati gli ordini emanati dal Cardinale.
Filippo - Generale dei Minori Osservanti, Vescovo di Car tati ed autore di più opere 1602.
Roberto Principe di Venosa. Avendo trovata sua moglie, Maria d'Avalos, col Duca d'Andria Carafa, li uccise entrambi [99].
Ascanio - Arcivescovo di Bari, Nunzio Apostolico in Fiandra ed in Germania, e Patriarca di Costantinopoli 1625.
Antonio Maria - Celebre filosofo e matematico.
Camillo - Arcivescovo di Conza.
Carlo - Vicario Generale nelle Calabrie.

---

99 L'episodio, che ebbe notevole risonanza, è del 1586. Il Gonzaga sbaglia però nel nome. L'autore del triplice omicidio (fece uccidere anche l'unico suo figliolo perché ritenuto di dubbia paternità) fu Carlo di Venosa (ca 1560 - 1613), personaggio peraltro molto famoso come precursore della musica polifonica ed autore di musica sacra (A. Consiglio: "Assassinio a cinque voci").

Troiano - Arcivescovo di Conza.
Fabrizio - Sposò Geronima Borromeo sorella di S. Carlo.

Arma: - D'Argento al leone di nero, accompagnato da cinque gigli di rosso. Corona e Mantello da principe.

Questa famiglia si estinse in *Emanuele Gesualdo*, Conte di Conza, unico figliuolo del Principe di Venosa al quale successe la famiglia Sangro Principi di Fondi.

Panorama di Cairano e Valle dell'Ofanto

Per copia conforme

760

822

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco di Cairano chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune;

VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;

VISTI i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A :

Sono concessi al Comune di Cairano, in provincia di Avellino, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

STEMMA : d'oro, al colle all'italiana, di verde, posto a destra, e al monte roccioso al naturale, posto a sinistra, cimato dall'ulivo di verde, fustato di rosso, colle e monte fondati sulla pianura erbosa di verde; a tre stelle di sei raggi, d'argento, poste in sbarra centrate, la prima in capo, la mediana a destra del punto d'onore, la terza sormontante il colle. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a ROMA addì - 4 GEN 1988

Trascritto nel REGISTRO ARALDICO dell'Archivio Centrale dello Stato addì 4 FEB 1988 IL SOVRINTENDENTE

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale

Visto e registrato al n. 86

Visto sec. lo conc. 1988

Roma 3/3/88

IL DIRETTORE dell'UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.

REG.TA ALLA CORTE DEI CONTI

Addì 15 GENNAIO

Reg. n. 8 Fogl. n. 4

Bibliografia

V. Acocella, - Storia di Calitri - Grafiche Pannisco (Ristampa) Calitri 1984.

V. Bracco - Polla. Linea di una Storia - Ed. Cantelmi, Salerno 1976, pag. 110 e sg.

Vito Buglione - Storia di Monteverde - Ed. Nucci e Salva tore, Melfi 1929, pag. 222227.

Francesco Calasso - La legislazione statutaria dell'Italia - Roma, 1929, Ristampa Roma 1971, pag. 229-293.

Francesco Calasso - Medio Evo nel diritto - Giuffrè 1954, pag. 419431.

Vittorio Caruso - Gli Statuti o Capitoli Municipali di Flumeri - In Vicum, Dicembre 1985, pag. 46.

Padre Tommaso Cappuccino - Premonografia di Morcone - 1964, pag. 133/170.

G.B.M. Cavalletti e G. Lo Casale - Fonti per la storia di Montecalvo Irpino - Poligrafica Ruggiero, Avellino 1985.

Federico Ciccaglione - Storia del diritto italiano - Ed. Vallardi, Milano 1901.

Giuseppe Chiusano - I Capitoli Municipali di S. Angelo dei Lombardi - In Economia Irpina, Luglio 1970, pag. 73/100.

Giuseppe Chiusano - Statuti Comunali di Guardia dei Lom bardi - In Samnium, Gennaio 1980, pag. 83.

Giovanni Antonio Colangelo - La Diocesi di Marsico nei se coli XVIXVIII - Roma 1978 (pag. 119 Capitoli di Brienza).

Renata D'Elia - Vita popolare della Napoli spagnola - Napoli 1971.

Carlo De Rosa - I Capitoli della Bagliva di Calitri (1558) - in "Civiltà Altirpina" (anno 1992), fasc. 1, pag. 16.

Pasquale Di Fronzo Torella dei Lombardi. Profilo storico -Tip. La Commerciale, Salerno 1974, pag. 61 e sg.

Pasquale di Fronzo - Gli antichi Statuti di Rocca S. Felice - in "Civilità Altirpina" - Fasc. 1, (1976), pag. 7 e sg.

Nunzio Federico Faraglia - Il Comune nell'Italia Meridionale (11001806) Napoli 1983, (Ristampa Arnaldo Forni Editore, 1978).

Giuliano Floridi - La "Romana Mater" di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel basso Lazio Guarcino 1986.

Nicola Gambino - Fontanarosa e la Madonna della Miseridia - Lioni 1980, pagg. 50/61.

Virgilio Iandiorio - I Capitoli Municipali di Morra in "Civiltà Altirpina", Gennaio 1985.

Maria Teresa Imperato - I Capitoli Municipali di Montemarano - in "Civilità Altirpina", Fasc. 4, (1976), pag. 7 e sg.

Filippo La Gamba - Statuti e Capitoli della Terra di Agnone - Athena Mediterranea, Napoli 1972.

Renato Lefevre - Lo Statuto di Rocca Priora del 1547 - Ed. Palombi, Roma 1982.

Luigi Manzoni - Raccolta degli Statuti Municipali dei Comuni d'Italia Roma 1876.

Dante Marrocco - Notifiche statuarie in Alife nel sec. XVI - in "Samnium", LuglioDicembre 1962, n. 34, pagg. 160/166.

Giuseppe Corrado Mazzeo - Memorie di Cairano - Grafiche Pannisco, Calitri 1990.

Giovanni Mongelli -Tufo, profilo storico - Tufo 1979.

Arcangelo Musto - Storia del Comune di Montemiletto - Lioni 1985, pag. 330.
Pierluigi Nobile - I Capitoli della Terra del Busso – in "Samnium".

Franco Noviello - Bella nella storia - Muro Lucano 1983 (Ristampa), pagg. 75/106.

Giulio Pandolfo - Il Comune di S. Arsenio e la sua Chiesa - Boccia Editore, Salerno 1978, pag. 99 e sg.

R. Pannuto - Statuti Comune Forino del 1647 - in "Econom. Irpina" n. 101112 del 1967, pagg. 59/76.

Giuseppe Passaro - Nusco città dell'Irpinia - Tip. Napoletana, 1974, pag. 150 e sg.

Giacomo Racioppi - Gli Statuti della Bagliva delle antiche comunità nel Napoletano - (Estratto da: "Archivio Storico per le Province Napoletane, pag. 348 e sg.), Forni Editore, vol. VI, Bologna 1881, pag. 347.

Leonardo Ricci - Direzione, ovvero guida dell'Università per la sua retta amministrazione Napoli 1725.

Ferdinando Ricciardi - Gli Statuti Municipali di Sorbo Serpico - in "Rassegna Storica Irpina", n. 34 del 1991, pagg. 293/297.

Alfonso Sanduzzi - Memorie storiche di Bagnoli Irpino dall'origine fino alla metà del sec. XIX Tip. Dragonetti (Ristampa), Montella 1975, pagg. 89181 e sg. (del 1512); pagg. 89-247-250 e sg.; pagg. 292-293 (del 1592).

Nicola Santamaria - I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia

feudale - Napoli 1881, (Ristampa Arnaldo Forni Editore 1978).

Francesco Scandone - L'Alta Valle del Calore - vol. III, Libreria Detken e Rocholl, Napoli 1920, pag. 88 e sg.

Francesco Scandone - L'Alta Valle del Calore Vol. VII, - La città di Nusco - Tip. Laurenziana, Napoli 1970, pag. 208 e sg

Girolamo Tiraboschi - Gli Statuti delle Città italiane – in "Storia della Letteratura Italiana", Roma 1785, Tomo IV, pag. 212 e sg.

Gennaro Vespucci - Forino attraverso i secoli - Tip. La Nuova Stampa, 1981, pag. 201 e sg.

Tommaso Vitale - Storia della Città di Ariano - Roma 1794, pagg. 420/428.

Davide Winspeare - Storia degli abusi feudali Napoli - 1883, Ristampa Arnoldo Forni Editore 1978).

Alfredo Zazo - Capitoli di S. Angelo a Cupolo - in "Samnium", Gennaio-Giugno 1955, n. 12, pagg. 823.

Dello stesso Autore
(Studi Storici)

Il Casale di S. Bartolomeo: una contesa tra Morra e S. Angelo (in "Civiltà Altirpina" n. 4, anno 1978).

Lo stemma della famiglia Morra (in "Civiltà Altirpina" n.5, anno 1978).

Castiglione di Morra (in "Civiltà Altirpina" n. 5, anno 1979).

La Cappellania di S. Antonio a Morra (in "Civiltà Altirpina" n. 15, anno 1981).

Lapidi ed iscrizioni a Morra De Sanctis (in "Civiltà Altirpina" n. 15, anno 1980).

Un dotto sacerdote morrese: Nicola Del Buono 1772-1844 (in "Voce Altirpina" anno III, dicembre 1981).

Il colera del 1854 a Morra (in "Civiltà Altirpina" n. 2, anno 1982).

La diocesi di S. Angelo dei Lombardi in una inedita relazione del 1660 (in "Civiltà Altirpina" n. 3, anno 1982).

L'amministrazione della giustizia in Morra tra XVII e XVIII secolo (in "Voce Altirpina" anno IV, giugno 1982).

L'inventarìo patrimoniale di una famiglia morrese del 1694 (in "Civiltà Altirpina" n. 56, anno 1982).

Spunti e note sulle Relazioni ad Limina dei Vescovi di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia (in "Voce Altirpina" anno IV, dicembre 1982).

I Morra dal periodo NormannoSvevo alla congiura di Capaccio (in "Economia Irpina" n. 1, anno 1983).

Morra e i Morresi nel ricordo di Francesco De Sanctis (in "Voce

Altirpina" anno V, giugno 1983).

Note sulle chiese di Morra De Sanctis (in "Civiltà Altirpina" n. 6, anno 1983).
I Morra dagli Angioini agli Aragonesi (in "Economia Irpina" n. 1, anno 1984).
Sull'origine dei cognomi morresi (in "Voce Altirpina" anno dicembre 1984).
Un morrese vescovo di Gravina (in "Civiltà Altirpina" n. 1-3, anno 1984).
Vincenzo De Mita, pittore del XVIII secolo Ed. Fogar - Roma 1985.

Su alcuni documenti di epoca normanna (in "Civiltà Altirpina" anno X, dicembre 1985).

Clero illustre di Morra (in "Voce Altirpina", anno VIII, dicembre 1986).

Studi e ricerche storiche su Morra nel '700 Tipolitografia Irpina Lioni 1987.

Tutte queste Pubblicazione sono raccolte nel libro “Contributi per La Storia di Morra” 1998, Comune di Morra De Sanctis, anche nella rubrica” Libri Morresi” su questo sito web.
Altre pubblicazioni più recenti:

Celestino Grassi e Luigi Del Priore “Il Brigantaggio nella Morra Postunitaria” Comune di Morra De Sanctis, su questo sito Web

“Morra De Sanctis La Sommossa del 1943”, Ed. Gazzetta dei Morresi Emigrati”, su questo sito Web.

FINITO DI STAMPARE
AGOSTO 1993
PRESSO LA
TIPOLITOGRAFIA F.lli PANNISCO s.n.c.
C.da Isca (Zona industr.) Tel. (0827) 38982
CALITRI (AV)